

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI DELLA RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO DELLE CHIAMATE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI E OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE (MERCATI N. 8, 9 E 10 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE SUI MERCATI RILEVANTI DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE EUROPEA)

1. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare

1.1. Il nuovo quadro regolamentare

1. Il nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica comprende le seguenti cinque direttive:

- i. la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (“Direttiva Quadro”);
- ii. la Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (“Direttiva Accesso”);
- iii. la Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (“Direttiva Autorizzazioni”);
- iv. la Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (“Direttiva Servizio Universale”).

2. La Direttiva Quadro contiene la struttura d’insieme del nuovo sistema di regolamentazione e stabilisce, all’art. 8, i tre obiettivi chiave del quadro regolamentare, ovvero la promozione della concorrenza, lo sviluppo del mercato interno e la promozione degli interessi dei cittadini della Unione Europea. La direttiva sull’accesso stabilisce le modalità di accesso reciproco alle reti ed ai servizi da parte degli operatori con il fine di fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. La direttiva sulle autorizzazioni sostituisce l’esistente regime delle licenze con il regime delle autorizzazioni generali ed ove applicabile dei diritti d’uso delle risorse scarse. La direttiva sul servizio universale identifica i servizi base che devono essere forniti agli utenti finali.

3. L’articolo 15 della Direttiva Quadro prevede che la Commissione adotti una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione degli

obblighi di regolamentazione ex ante stabiliti dalla direttiva sull'accesso e dalla direttiva sul servizio universale. L'art. 14 della Direttiva Quadro attribuisce alle Autorità Nazionali di Regolamentazione del settore delle comunicazioni (di seguito ANR) il compito di svolgere delle analisi del grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla raccomandazione volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere nelle rispettive aree di mercato.

4. Le citate direttive sono state recepite nell'ordinamento italiano dal Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 15 Settembre 2003 ed entrato in vigore il 16 Settembre 2003 (D.Lgs. n. 259/03).

5. L'articolo 19 del Codice prevede che l'accertamento delle posizioni di significativo potere di mercato debba essere eseguito mediante un'analisi di mercato che tenga conto degli orientamenti contenuti nelle *linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/C 165/03)* ("Linee guida per l'analisi del mercato").

6. La Commissione Europea, nella *Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex-ante* (Raccomandazione sui mercati rilevanti) adottata l'11 febbraio del 2003, ha individuato diciotto mercati del settore delle comunicazioni suscettibili di una regolamentazione ex ante. L'art. 18 del Codice prevede che uno Stato membro, in casi specifici di applicazione delle regole della concorrenza, possa identificare un mercato rilevante differente e/o ulteriore rispetto a quelli elencati dalla Raccomandazione.

7. La Commissione Europea ritiene verosimile che nei mercati delle comunicazioni elettroniche si assisterà ad un progressivo aumento del livello di concorrenza, che dovrebbe comportare una graduale riduzione del grado della regolamentazione. Di conseguenza il nuovo quadro regolamentare adotta un approccio maggiormente in linea con i principi del diritto della concorrenza, secondo il quale le ANR imporranno obblighi regolamentari alle imprese che godono di notevole forza di mercato solo qualora concludano che nei mercati in cui esse operano non vi sia una concorrenza effettiva.

8. Il nuovo quadro regolamentare richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati rilevanti, già identificati dalla Commissione in quanto suscettibili di regolamentazione *ex-ante*, sia per ciò che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi. Una volta definito il mercato rilevante, le ANR svolgono un'analisi di mercato al fine di stabilire se sussistano eventuali posizioni dominanti. A secondo dell'esito dell'analisi, le ANR applicano o rimuovono o modificano i rimedi regolamentari in base ai principi fissati dal nuovo quadro. In particolare, in base all'articolo 11 del Codice, l'Autorità sottopone a consultazione pubblica la bozza di provvedimento concernente l'analisi di mercato e contenente gli orientamenti in merito alla definizione, valutazione della dominanza, imposizione, mantenimento, modifica o rimozione degli obblighi regolamentari. Inoltre, qualora il provvedimento proposto possa influenzare gli scambi tra Stati membri, l'articolo 12, commi 3 e 4, impone che il provvedimento sia messo a disposizione delle altre ANR e della Commissione. Quest'ultima, se considera che il provvedimento possa creare barriere allo sviluppo del mercato unico ovvero abbia seri dubbi circa la compatibilità con il diritto Comunitario, in particolare gli

obiettivi elencati all'articolo 13 del Codice, può rinviare il provvedimento all'Autorità nazionale per le modifiche necessarie. La Commissione può esercitare tale potere anche nell'ipotesi in cui il provvedimento, oltre che creare una barriera al mercato unico, abbia ad oggetto un mercato diverso dai 18 individuati dalla Raccomandazione dell'11 Febbraio 2003¹.

1.2. Definizione del mercato e identificazione dei mercati rilevanti

9. Il nuovo quadro regolamentare si fonda sul principio che i mercati da assoggettare a regolamentazione siano definiti conformemente ai principi della concorrenza. La definizione del mercato è quel processo il cui fine ultimo è quello di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico — delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.

10. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati è l'utilizzo del test del monopolista ipotetico (paragrafi 40 – 43 delle linee guida per l'analisi dei mercati) volto a valutare la sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. Nell'analisi del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorità, coerentemente con quanto indicato nelle linee guida considera, altresì, la concorrenza potenziale.

11. L'Autorità segue l'approccio sopra descritto per giungere ad una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex-ante in quanto caratterizzati da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso, ii) assenza di forze che spingano nel periodo di tempo considerato verso condizioni di concorrenza effettiva, iii) insufficienza dell'applicazione della disciplina antitrust ad assicurare un corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo l'Autorità analizza i dati disponibili per valutare se esistano altri mercati delle comunicazioni per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessità di un intervento regolamentare.

12. Infine, nel definire il mercato, l'Autorità tiene conto degli orientamenti antitrust Comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato ai fini della regolamentazione ex ante non è necessariamente coincidente con quella a cui si arriva — pur applicando i medesimi metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi — nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.

1.3. Valutazione del significativo potere di mercato

13. Il principale elemento di novità introdotto dal nuovo quadro normativo, in relazione al processo di definizione e di valutazione del significativo potere di mercato, è costituito dall'allineamento della definizione di significativo potere di mercato alla nozione di posizione dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE nella sua evoluzione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Difatti, il Codice, all'articolo 17, comma 2, afferma che “*si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori*”. Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle

¹ Art.7, comma 4 Direttiva Quadro.

comunicazioni elettroniche è contenuta nelle linee guida dell'11 luglio 2002 che le ANR devono tenere in massimo conto nello svolgimento delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del Codice).

14. Le linee guida al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR dovranno fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante. Inoltre le ANR si dovranno basare, necessariamente, su ipotesi diverse da quelle assunte dalle Autorità per la concorrenza nell'applicazione retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni dell'Autorità si avvarranno, inter alia, di elementi di tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del mercato disponibili al momento dell'adozione della decisione.

15. L'orizzonte previsionale verrà calibrato sulla periodicità che il Codice delle Comunicazioni impone per le analisi di mercato, che come già specificato altrove, è pari a 18 mesi.

16. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si misura principalmente sulla base della capacità dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che ciò comporti una riduzione apprezzabile delle vendite o dei ricavi a favore di altre imprese. La quota di mercato detenuta da un'impresa è un indicatore della competitività del mercato, ma non l'unico indicatore del potere di mercato. Ai sensi delle linee guida, in particolare il paragrafo 78, le Autorità di regolamentazione devono perciò *“intraprendere un'analisi completa e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza di un significativo potere di mercato”*. A tal proposito sono indicati quali criteri per la misurazione del potere di mercato, *inter alia*, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.

1.4. Evoluzione del quadro regolamentare dal 1998 ad oggi

17. Con riferimento ai mercati relativi ai servizi di rete telefonica pubblica in postazione fissa all'ingrosso, si evidenzia che la Raccomandazione sui mercati rilevanti del 11 febbraio 2003 opera un esplicito richiamo di corrispondenza ai servizi già disciplinati in regime di fornitura di una rete aperta (ONP – *Open Network Provision*), nell'ambito del mercato dell'interconnessione, nel quadro regolatorio cosiddetto del 1998 (Direttiva n. 97/33 “Interconnessione” e, a livello nazionale, art. 4 del d.P.R. n. 318/97 e d.m. 23 aprile 98).

18. In tale ambito la normativa ONP ha previsto l'imposizione di obblighi asimmetrici in capo agli operatori aventi notevole forza nel mercato unitario dell'interconnessione (operatori SMP – *Significant Market Power*) in applicazione dei principi di non discriminazione, orientamento al costo e trasparenza nella definizione degli accordi di interconnessione con gli operatori concorrenti. Nel rispetto di tali principi agli operatori SMP è richiesta la pubblicazione annuale di un'offerta di riferimento che includa un insieme minimo di servizi di interconnessione ritenuto necessario per lo sviluppo della concorrenza. In particolare, tale insieme minimo

comprende i servizi di raccolta, terminazione e transito esaminati congiuntamente nel mercato unitario dell'interconnessione.

19. A livello nazionale il recepimento della normativa ONP è avvenuta appunto con il d.P.R. n. 318/97 e con il d.m. 23 aprile 1998 "Interconnessione", ove è previsto, tra l'altro, che l'Autorità proceda alla fase di individuazione e notifica degli operatori SMP, determini le modalità e le scadenze per l'introduzione di metodologie contabili finalizzate all'applicazione del principio di orientamento al costo e analizzi l'offerta di riferimento determinandone le eventuali modifiche ed integrazioni regolamentari.

1.4.1. Individuazione e notifica degli operatori SMP

20. Nel quadro c.d. ONP il mercato unitario dell'interconnessione fa riferimento sia alle reti telefoniche pubbliche fisse (di cui all'allegato A, parte 1, del d.P.R. n. 318/97 e all'allegato I, parte 1, della direttiva n. 97/33/CE) sia alle reti pubbliche di telefonia mobile (di cui all'allegato A, parte 3, primo capoverso, del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 3, punto 1 della direttiva n. 97/33/CE). L'Autorità ha pertanto definito il mercato nazionale dell'interconnessione come il mercato dei servizi di terminazione delle chiamate, nazionali ed internazionali, originate da reti fisse e mobili e terminate sulle reti, fisse e mobili, degli operatori nazionali concessionari o licenziatari. Sulla base di tale definizione, al fine di identificare la quota di mercato detenuta da ogni singolo operatore sul mercato nazionale dell'interconnessione (dato quindi dalla sommatoria di tutti gli operatori sia di rete fissa che di rete mobile), l'Autorità ha tenuto conto di tutte le chiamate, originate sia da reti fisse che da reti mobili, nazionali ed internazionali, che terminano sulla propria rete, tenendo altresì conto delle comunicazioni effettuate sia da abbonati di altri operatori che da abbonati dell'operatore su cui termina la chiamata (cosiddetta "interconnessione interna").

21. In tale mercato, per determinare gli operatori con notevole forza di mercato, l'Autorità ha negli anni applicato oltre ai criteri quantitativi previsti dalla normativa (art. 4, comma 3, della direttiva n. 97/33/CE, e art. 1, comma 1, lettera am, del d.P.R. n. 318/97) anche criteri di valutazione di natura qualitativa. In particolare, nell'individuare i criteri qualitativi applicabili, la normativa fa riferimento a caratteristiche strutturali del mercato, quali la capacità di un operatore di influenzare le condizioni di mercato (potere di mercato), il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, il fatturato commisurato al valore del mercato (distribuzione dimensionale sul mercato), l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi.

22. La verifica periodica svolta dall'Autorità a partire dall'esercizio 1998 sul mercato unitario dell'interconnessione ha fino ad oggi portato alla notifica per notevole forza di mercato dell'operatore Telecom Italia, ex-monopolista nei servizi di rete fissa, e di Telecom Italia Mobile ed Omnitel Pronto Italia (oggi Vodafone Omnitel) che operano nei servizi di rete mobile.

23. Nell'ambito delle analisi del mercato dell'interconnessione periodicamente svolte dall'Autorità con riferimento al quadro ONP, è intervenuto, nell'anno 2002, un elemento di novità rappresentato dalla legge 8 aprile 2002, n. 59. Tale nuova disposizione normativa ha inteso dedicare una specifica attenzione al mercato dei servizi di accesso ad Internet, in considerazione del grado e delle condizioni di sviluppo, nonché delle esigenze di diffusione dei servizi stessi, evidenziando l'esigenza di una disciplina che superasse la differenziazione regolamentare allora esistente tra Internet Service Providers (ISP) indipendenti, operanti sulla

base di autorizzazione generale, ai sensi del d.P.R. 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera n. 467/00/CONS, e operatori titolari di licenza individuale, ai sensi del d.m. 25 novembre 1997.

24. Dovendo applicare la nuova disposizione normativa, l'Autorità ha individuato due mercati rilevanti:

- mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa: sostanzialmente è costituito dal servizio di accesso alla rete Internet in modalità dial-up, su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s;
- mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità dial-up: sostanzialmente è costituito dal servizio di consegna del traffico Internet al POP degli ISP.

25. L'analisi complessiva del mercato dell'interconnessione svolta fino al 1999 ha pertanto subito un'evoluzione riservando un'attenzione particolare al segmento di mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità dial-up. In tale mercato sono stati notificati a partire dall'analisi dei dati di esercizio 2000, gli operatori Telecom Italia e Wind Telecomunicazioni. Nel mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet invece è stato notificato il solo operatore Telecom Italia.

26. I risultati delle valutazioni di mercato e relative notifiche svolte negli anni dall'Autorità sono riportati nelle seguenti delibere: n. 197/99, n. 132/02/CONS, n. 219/02/CONS, n. 350/02/CONS, n. 160/03/CONS.

1.4.2. Analisi dell'Offerta di Riferimento con eventuali modifiche

27. L'Autorità ha esercitato il proprio ruolo di regolamentazione nel mercato dell'interconnessione anche attraverso l'attività di verifica, modifica ed approvazione dell'Offerta di Riferimento annualmente pubblicata da Telecom Italia.

28. In tale Offerta di Riferimento sono riportate le condizioni tecniche ed economiche di offerta applicate da Telecom Italia agli operatori dotati dell'opportuna autorizzazione per realizzare reti pubbliche di telecomunicazioni o distribuirne i servizi, ivi inclusi il manuale delle procedure ed il Service Level Agreement (SLA) applicato.

29. Con l'obiettivo di realizzare i principi dell'ONP intesa a favorire ed assicurare un'adeguata interconnessione nell'interesse degli utenti, l'Autorità, come stabilito all'art. 9, comma 1, della direttiva n. 97/33/CE, nella valutazione delle Offerte di Riferimento ha tenuto in considerazione:

- la necessità di garantire comunicazioni punto-punto soddisfacenti per gli utenti;
- la necessità di assicurare lo sviluppo di un mercato concorrenziale;
- la necessità di assicurare uno sviluppo equo ed adeguato di un mercato delle telecomunicazioni armonizzato a livello europeo;
- la necessità di cooperare con le controparti di altri Stati Membri;
- la necessità di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e di servizi transfrontalieri, l'interconnessione delle reti nazionali e l'interoperabilità dei servizi e l'accesso a tali reti e servizi;
- il rispetto dei principi di non discriminazione (ivi compresa la parità di accesso) e di proporzionalità;
- la necessità di mantenere e sviluppare il servizio universale.

30. Sulla base di tali principi l'Autorità di anno in anno ha verificato che l'Offerta di Riferimento pubblicata da Telecom Italia contenesse la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce tecniche e le tariffe offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso anche in punti diversi dai punti terminali di rete, a norma di quanto stabilito dagli artt. 4, comma 10, e 5, comma 1, del d.P.R. n. 318/97 e dell'art. 7, paragrafo 3, della direttiva n. 97/33/CE.

31. Relativamente alle condizioni economiche dei servizi, l'Autorità ha svolto numerose valutazioni sull'orientamento delle tariffe di interconnessione proposte agli effettivi costi dei servizi; tale attività è stata condotta a partire dalla documentazione contabile prodotta dalla stessa Telecom Italia e, soprattutto nei primi anni, sulla base dell'analisi dei prezzi applicati per analoghi servizi in altri Stati Membri. Infatti, il punto 4 della Raccomandazione comunitaria n. 98/195/CE rileva che i prezzi di interconnessione basati sulla "buona prassi corrente" vengono utilizzati dalle Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) per esaminare le tariffe di interconnessione della terminazione di chiamata proposte dagli operatori notificati, fino a quando non siano disponibili i costi di interconnessione basati sui costi incrementali prospettici di lungo periodo. Il punto 5 della Raccomandazione Comunitaria n. 98/322/CE afferma, inoltre, che le Autorità Nazionali di Regolamentazione possono chiedere l'applicazione di coefficienti di efficienza a riconoscimento del fatto che il ricorso a valori della "Contabilità al Costo Attuale" per la rete può non riflettere integralmente i costi di un operatore efficiente.

32. Sulla base della normativa vigente all'esito delle valutazioni condotte dall'Autorità è stata disposta l'approvazione, se del caso la modifica o integrazione, dell'Offerta di Riferimento. Nell'elenco seguente si riportano i provvedimenti rilevanti dell'Autorità con la relativa Offerta:

- n. 1/CIR/98: Offerta di Riferimento 1998;
- n. 1/00/CIR: Offerta di Riferimento 1999;
- n. 3/00/CIR: Offerta di Riferimento 1999;
- n. 10/00/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
- n. 14/00/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
- n. 6/01/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
- n. 18/01/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
- n. 4/02/CIR: Offerta di Riferimento 2001;
- n. 5/02/CIR: Offerta di Riferimento 2001;
- n. 6/02/CIR: Offerta di Riferimento 2001;
- n. 2/03/CIR: Offerta di Riferimento 2002;
- n. 11/03/CIR: Offerta di Riferimento 2003.
- n. 3/04/CIR: Offerta di Riferimento 2004.

33. Come è possibile evincere da tali provvedimenti, negli anni, oltre alle variazioni delle condizioni economiche, si è potuta registrare una significativa estensione della gamma di servizi di interconnessione inclusi nell'Offerta di Riferimento e del livello di definizione delle procedure operative di alcuni di essi.

34. Con la delibera n. 13/01/CIR l'Autorità ha inoltre emanato disposizioni in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di instradamento del traffico internazionale

uscite da parte di Telecom Italia, prevedendo l'esclusione dall'offerta di riferimento di direttrici ritenute competitive.

35. Un'importante evoluzione dell'offerta di riferimento è rappresentata dall'introduzione dei servizi di raccolta forfetaria del traffico Internet (servizio cd. FRIACO) disposta con la delibera n. 25/01/CIR. In tale provvedimento oltre a disporre l'introduzione del servizio, l'Autorità ha anche definito i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di offerta a partire dal valore per minuto di traffico a tutt'oggi in vigore.

36. Sempre in relazione ai criteri di calcolo delle condizioni economiche di offerta, l'Autorità ha emanato con la delibera n. 12/03/CIR i criteri per la determinazione della quota di *surcharge* applicata al servizio di raccolta del traffico da telefoni pubblici per remunerare i costi della rete di accesso di tali telefoni che non trovano un corrispettivo a livello *retail*.

37. In materia di condizioni economiche la delibera n. 3/03/CIR ha modificato radicalmente la disciplina delle condizioni economiche dei servizi intermedi di rete dell'operatore notificato di rete fissa, introducendo un sistema di variazione programmata dei prezzi su base pluriennale (sistema cd. network cap). Tale provvedimento è stato emanato in attuazione dell'articolo 3, della delibera n. 152/02/CONS (Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa) che prevede che l'Autorità, al fine di promuovere una maggiore efficienza e trasparenza delle condizioni competitive, stabilisca le modalità e la composizione di un network cap, con l'obiettivo di disporre, a partire dall'Offerta di Riferimento 2003, di un sistema di programmazione delle tariffe di interconnessione e di accesso. Il network cap oltre ad assicurare una maggiore certezza agli operatori e una maggiore semplicità di verifica da parte dell'Autorità, ha l'obiettivo di un progressivo allineamento dei prezzi dei servizi intermedi di rete alla base dei costi incrementali di lungo periodo.

38. L'applicazione del meccanismo di network cap è stata prevista per il periodo 2003-2006; è stata peraltro già prevista una prima riconsiderazione dell'intero sistema alla luce del nuovo quadro regolatorio, oggi in vigore, e degli esiti delle prime analisi di mercato (art. 7, comma 1).

39. I servizi di interconnessione sono stati raggruppati in cinque panieri, ciascuno sottoposto ad un differente vincolo di cap classificati in funzione di:

- grado di concorrenza del mercato a cui appartengono;
- omogeneità/complementarietà per un determinato livello di interconnessione;
- importanza in termini di sviluppo della concorrenza;
- selezione/preselezione dell'operatore.

40. Il servizio di raccolta tramite *Carrier Selection* ha consentito l'avvio della concorrenza sul traffico telefonico. Gli operatori alternativi, pur non disponendo di una rete di accesso per raggiungere l'utente chiamante, utilizzando il servizio di *Carrier Selection* hanno potuto fornire servizi di solo traffico telefonico inizialmente offerti a livello internazionale ed interdistrettuale. L'Autorità ha successivamente disposto l'applicabilità del servizio di *Carrier Selection* alle chiamate locali (originate e terminate all'interno dello stesso distretto) a partire dal 1° gennaio 2000. Tale decisione (assunta con la delibera n. 101/99) ha esteso la concorrenza al mercato delle chiamate locali, consentendo agli utenti di selezionare, attraverso il codice identificativo di

operatore, offerte diverse da quelle di Telecom Italia anche per le comunicazioni urbane e distrettuali.

41. Una decisione estremamente rilevante per la concorrenza nei servizi a traffico, anche al fine dell'attuazione delle disposizioni comunitarie, è rappresentata dalla delibera n. 3/CIR/99, ove sono state definite le regole per la fornitura della *Carrier Selection (Equal Access)* in modalità di preselezione (cd. *Carrier Preselection*).

42. La prestazione di Carrier Preselection consente all'utente di scegliere un solo operatore preselezionato per due specifici profili di servizio. In particolare, dal 1° gennaio 2000, è stato introdotto il profilo (a) che prevede l'introduzione della preselezione del vettore per le chiamate interdistrettuali, internazionali e verso mobili, mentre dal luglio 2000 è stato introdotto il profilo (b) che prevede l'ulteriore estensione anche alle chiamate locali (intradistrettuali e intra-aree-locali).

43. Come evidenziato in precedenza le condizioni economiche del servizio di raccolta in carrier selection e carrier preselection sono state oggetto di valutazione e modifica nell'ambito delle istruttorie di valutazione dell'offerta di riferimento. Uno dei punti di maggior rilievo si ritrova nella citata delibera n. 3/00/CIR ove è disposta l'eliminazione della *surcharge* attribuita da Telecom Italia agli altri operatori quale compensazione del c.d. "deficit di accesso".

44. Da un punto di vista di procedure attuative del servizio di *Carrier Preselection* l'Autorità è intervenuta in diverse occasioni per specificare alcune condizioni relative al processo gestionale della prestazione da parte di Telecom Italia. Ad esempio con la delibera n. 4/00/CIR sono stati disciplinati tra l'altro il numero ed il tempo massimo di attivazione degli ordini di carrier preselection (CPS) giornalmente evasi da Telecom Italia, i dati necessari alla "lavorazione dell'ordine" ed alcune procedure di interazione e informazione tra operatore di accesso e operatore preselezionato. L'Autorità è successivamente intervenuta con le delibere n. 9/00/CIR e n. 8/01/CIR chiarendo i rapporti tra l'operatore d'accesso e l'operatore preselezionato ed introducendo nuove misure volte ad aumentare la capacità di attivazione delle richieste di CPS.

45. La delibera n. 4/03/CIR ha, infine, precisato la modalità di disattivazione della prestazione di Carrier Preselection applicabile nei casi in cui l'utente decida di cambiare operatore o di non utilizzare più la prestazione di preselezione.

2. Definizione del mercato

2.1. Introduzione

46. La Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 (in seguito, Raccomandazione) ha individuato tre mercati all'ingrosso per la fornitura di servizi telefonici pubblici in postazioni fisse:

- Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (di seguito, "Mercato 8");
- Terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (di seguito, "Mercato 9");
- Servizi di transito nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (di seguito, "Mercato 10").

47. Il presente capitolo contiene l'analisi che l'Autorità, tenendo nella massima considerazione le Linee Diretrici e la Raccomandazione della Commissione Europea, ha svolto per giungere ad una corretta determinazione dell'ambito merceologico e geografico dei suddetti mercati. In particolare, nella definizione di ciascun mercato rilevante, si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

- definizione dei mercati al dettaglio collegati;
- la topologia della rete telefonica pubblica dell'operatore ex-monopolista per la fornitura del servizio in postazione fissa;
- la sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta;
- l'ambito geografico rilevante.

2.1.1. Identificazione degli elementi di rete costitutivi dei Mercati 8, 9 e 10

48. La Commissione, nella Relazione alla Raccomandazione, attribuisce alle singole Autorità Nazionali di Regolamentazione (di seguito, ANR) il compito di individuare gli elementi costitutivi che consentano di identificare i Mercati 8, 9 e 10 in funzione delle topologie di rete, fermo restando il principio per cui gli elementi costitutivi di ciascun mercato rilevante sono disgiunti, additivi e *"la somma dei tre costituisce il tutto"*.


49. L'Autorità, pertanto, al fine di identificare il confine tra il mercato del transito ed i mercati della raccolta e della terminazione sulla base della topologia delle reti telefoniche pubbliche in postazione fissa, ritiene opportuno far riferimento alla rete telefonica dell'operatore Telecom Italia. Infatti, la rete dell'operatore ex-monopolista, per le sue peculiari caratteristiche di capillarità e per la sua omogenea diffusione sul territorio nazionale, rappresenta indubbiamente l'infrastruttura di riferimento nella definizione dei mercati all'ingrosso per la fornitura di servizi telefonici all'utenza finale.

50. Nell'architettura della rete telefonica pubblica in postazione fissa è possibile distinguere una rete di accesso, in cui i collegamenti fisici vengono terminati su apparati di concentrazione ed aggregazione (Stadi di Linea - SL) da una rete di commutazione e trasporto a due livelli. Un primo livello è formato dagli autocommutatori locali (Stadi di Gruppo Urbano, - SGU). Un secondo livello, gerarchicamente più elevato, è costituito dagli autocommutatori nazionali (Stadi di Gruppo di Transito, - SGT) che connettono tra di loro gli autocommutatori locali attraverso una rete di lunga distanza.

51. La rete di Telecom Italia è composta da più di 10.000 SL, ove sono situati i permutatori su cui termina il doppino, 628 stadi di gruppo urbani SGU e 66 stadi di gruppo di transito SGT. Gli SGT operano secondo una logica a coppia ridondante e individuano, quindi, 33 regioni del territorio nazionale, chiamate “aree gateway”.

52. Nell’architettura di una rete telefonica pubblica in postazione fissa, il collegamento tra due utenti sulle reti nazionali si realizza, generalmente, secondo lo schema illustrato nella figura seguente.

Figura 1. Struttura delle componenti di servizio telefonico



53. Alcuni elementi dello schema illustrato possono essere differenti nel caso degli operatori alternativi e nel caso in cui la tecnologia di accesso/trasporto della fonia sia Voice over IP (nel seguito, VoIP). Nel caso degli operatori alternativi, il numero di livelli gerarchici di commutazione può ridursi ad uno, mentre, nel caso dei servizi di fonia offerti al pubblico in tecnologia VoIP, sebbene l’architettura possa ancora suddividersi in una parte di raccolta ed in una di trasporto, esistono differenze rilevanti sia dal punto di vista degli apparati che dal punto di vista della capillarità della rete. In considerazione del fatto che i servizi VoIP consentono di originare e ricevere tutte le tipologie di chiamate nazionali ed internazionali con l’impiego delle numerazioni E.164, e che prevedono il collegamento fra reti secondo gli standard della fonia tradizionale (flussi PCM a 64 kbit/s e segnalazione SS7), si ritiene che le suddette differenze non incidano significativamente sulla definizione dei mercati 8, 9 e 10. Nell’analisi seguente, quindi, le diverse tipologie di rete e le modalità di raccolta (tradizionale o VoIP) si considerano equivalenti ai fini della definizione dei mercati in esame.

54. In base allo schema descritto nella figura precedente, gli elementi di una rete telefonica pubblica in postazione fissa consentono di suddividere tecnicamente il processo produttivo di una chiamata “end-to-end” nei seguenti segmenti:

- raccolta: ossia, il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, incluso il servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale;
- transito/inoltro locale: ossia, il trasporto di una chiamata tra autocommutatore locale e autocommutatore nazionale e viceversa;
- transito/inoltro nazionale: ossia, il servizio di trasporto di una chiamata tra autocommutatori nazionali;
- terminazione: ossia, il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, incluso il servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale.

55. L'Autorità ritiene che la corrispondenza fra i segmenti in cui risulta tecnicamente suddivisibile il processo di realizzazione di una chiamata "end-to-end" ed i mercati rilevanti individuati dalla Commissione debba essere valutata alla luce dell'effettivo livello di interconnessione, fra le reti degli operatori alternativi e la rete di Telecom Italia. Infatti, tale parametro può considerarsi direttamente collegato all'effettivo grado di sviluppo, nel territorio nazionale, di infrastrutture alternative a quella dell'operatore ex-monopolista.


56. Per verificare il livello di interconnessione raggiunto dai principali operatori alternativi, sono stati presi in considerazione due indicatori. Il primo è rappresentato dalla percentuale di SGU della rete di Telecom Italia cui risultano interconnessi i principali operatori alternativi, il secondo esprime la variazione nel tempo dei minuti di traffico raccolti/terminati al livello di SGU della rete di Telecom Italia rispetto al totale dei minuti di traffico raccolti/terminati sulla medesima rete.

Tabella 1. Livello di interconnessione degli operatori alternativi con oltre 100 Punti di Interconnessione con la rete di Telecom Italia

Operatori	% SGU interconnessi	Traffico raccolto al livello SGU
OLO1	100%	93%
OLO2	80%	89%
OLO3	70%	75%
OLO4	32%	50%
OLO5	21%	50%
OLO6	18%	25%

Fonte: dati AGCOM, 2003

Figura 2. Dinamica del traffico Raccolto/Terminato sulla rete di Telecom Italia.



Fonte: elaborazione Agcom su dati degli operatori

57. Dall'analisi degli indicatori del livello di interconnessione, risulta che esistono alcuni operatori la cui struttura di interconnessione permette di raggiungere una rilevante percentuale di SGU della rete di Telecom Italia. Inoltre, nel corso del tempo si è verificato un significativo aumento del traffico raccolto/terminato a tale livello della rete di Telecom Italia. Gli indicatori analizzati portano, quindi, a ritenere che i segmenti del transito locale e del transito di nazionale siano effettivamente contraddistinti da un contesto concorrenziale differente rispetto a quello che caratterizza i segmenti della raccolta e della terminazione.

Conclusioni

58. Alla luce delle considerazioni effettuate, l'Autorità ritiene che l'elemento della rete telefonica pubblica in postazione fissa che meglio permette di individuare il confine fra i mercati 8, 9 e ed il mercato 10, in relazione al contesto concorrenziale riscontrabile nel territorio nazionale, sia rappresentato dall'autocommutatore locale (SGU, nella topologia di rete di Telecom Italia). Di conseguenza, ai fini della presente analisi, i Mercati 8, 9 e 10 identificati nella Raccomandazione devono essere specificati nella seguente maniera:

- Raccolta (Mercato 8): ossia, il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, incluso il servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale.
- Terminazione (Mercato 9): ossia, il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, incluso il servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale a monte della linea di destinazione.
- Transito (Mercato 10): ossia, il trasporto di una chiamata su livelli di rete gerarchicamente superiori all'autocommutatore locale.

2.2. Mercato dei servizi all'ingrosso della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

2.2.1. Mercato del prodotto

59. La Commissione, nella Relazione alla Raccomandazione sui mercati rilevanti, definisce nel seguente modo il mercato all'ingrosso della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa: *“la raccolta delle chiamate comprende l'inoltro locale delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente con i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.”*

60. Il mercato all'ingrosso della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa è costituito, quindi, dai servizi di trasporto delle chiamate dalla postazione d'utente fino all'autocommutatore locale e dalle prestazioni associate a tali servizi (ad es. collegamenti di interconnessione, traffico di segnalazione). I servizi in questione consentono ad un operatore di raccogliere le chiamate dai propri clienti (verso qualsiasi numerazione, geografica e non geografica, incluse quelle destinate all'accesso ad Internet in modalità *“dial up”*), pur non disponendo di una infrastruttura che raggiunga le postazioni fisse presso cui sono attestati gli utenti finali.

61. La stessa Commissione sottolinea che *“la raccolta delle chiamate è uno degli input necessari per fornire i servizi telefonici al dettaglio relativi alle chiamate in uscita”*. Appare evidente, quindi, che la struttura della domanda e dell'offerta nel mercato in esame dipende strettamente dai comportamenti degli utenti, collegati ad un'infrastruttura di accesso, che originano il traffico telefonico.

62. L'Autorità, al fine di giungere ad una corretta definizione del mercato della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, ritiene opportuno verificare se l'esistenza di differenti tipologie di chiamate, offerte dagli operatori nel mercato al dettaglio, debba comportare la definizione di mercati all'ingrosso separati. Nell'analisi seguente, si adotterà la caratterizzazione più generale possibile del servizio offerto agli utenti finali, distinguendo le tipologie di chiamata in funzione dei seguenti criteri:

- la direttrice della chiamata: ossia, locale, nazionale, fisso-mobile, Internet dial-up e verso numerazioni non geografiche;
- la categoria di utenti finali: ossia, residenziali e non residenziali;
- la tipologia di originazione: ossia, da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche.

63. L'Autorità, in relazione alle effettive condizioni di sostituibilità fra le suddette tipologie di chiamata, ha valutato se:

- la raccolta delle chiamate verso direttrici diverse costituisce un unico mercato;
- la raccolta delle chiamate dall'utenza residenziale e quella delle chiamate dall'utenza non residenziale costituiscono un unico mercato;
- la raccolta delle chiamate da linee private e la raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche costituiscono un unico mercato.

2.2.2. Raccolta da differenti tipologie/direttrici di chiamata

64. Anche se dal punto di vista dell'utente finale le chiamate verso differenti direttrici non sono sostituibili tra di loro, appare evidente che nei mercati all'ingrosso i servizi di raccolta

verso le diverse direttrici di chiamata sono pienamente sostituibili fra di loro. Difatti, il servizio di originazione richiesto è sempre il medesimo, a prescindere dalla direttrice verso cui è destinata la chiamata. Si tratta pertanto della stessa prestazione tecnica, che risponde al medesimo bisogno e che è sottomessa alle stesse condizioni concorrenziali. Tali considerazioni portano a ritenere che dal lato della domanda i servizi di raccolta delle chiamate destinate alle diverse direttrici costituiscano un unico mercato.

Sostituibilità lato offerta

65. Dal punto di vista dell'offerta, occorre notare innanzitutto che il servizio di raccolta all'ingrosso è legato strettamente alla capacità degli operatori di offrire servizi di accesso alla rete telefonica. Risulta evidente, infatti, che la possibilità di fornire i servizi di raccolta dipende strettamente dall'esistenza di utenti collegati ad un'infrastruttura di accesso che originino il traffico. Inoltre, appare altrettanto evidente che non esiste alcun ostacolo tecnico che impedisca di utilizzare l'infrastruttura che permette di offrire servizi di raccolta per una specifica direttrice di chiamata, per fornire servizi di raccolta per una direttrice di chiamata diversa. Infine, è fondamentale tener presente che, soprattutto in considerazione degli ingenti costi fissi che caratterizzano la realizzazione di un'infrastruttura di accesso alla postazione fissa di un utente finale, l'operatore che effettua un tale investimento avrà notevoli incentivi ad ampliare l'offerta dei servizi di raccolta al maggior numero possibile di chiamate e, quindi, di direttrici. Pertanto, si ritiene che un monopolista ipotetico nei servizi di raccolta per una specifica direttrice di chiamata non possa aumentare stabilmente i prezzi dei propri servizi, senza generare rilevanti fenomeni di sostituzione con i servizi offerti dagli operatori che offrono la raccolta per le altre direttrici di chiamata. Tali considerazioni inducono a ritenere che i servizi di raccolta delle chiamate destinate alle diverse direttrici siano sostituibili dal lato dell'offerta.

Conclusioni

66. Le argomentazioni riferite inducono a ritenere che i servizi di raccolta delle chiamate destinate alle diverse direttrici costituiscano un unico mercato.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di definire un unico mercato per la raccolta delle chiamate verso differenti direttrici?

2.2.3. Raccolta da clientela residenziale vs. non residenziale

Sostituibilità lato domanda

67. In presenza di un ipotetico monopolista nei servizi di raccolta per le chiamate originate da uno specifico tipo di clientela, un operatore, che necessita del servizio di raccolta per servire tale segmento del mercato al dettaglio, non potrà sostituire i servizi del monopolista con quelli destinati ad una tipologia differente di utenti. Infatti, i servizi di raccolta destinati ad uno specifico segmento di utenti non permetterebbero di originare chiamate dalle postazioni fisse cui sono attestati gli utenti che appartengono a segmenti diversi. Un'alternativa all'acquisto dei servizi del monopolista ipotetico potrebbe discendere dalla capacità dell'operatore di sostituire, o rinunciare a servire, il segmento del mercato al dettaglio che utilizza come input i servizi del monopolista. Tuttavia, in considerazione dei costi (commerciali innanzitutto, ma anche organizzativi e tecnici) che tale processo di sostituzione o rinuncia comporterebbe, si ritiene che l'alternativa in questione sia economicamente percorribile solo per segmenti marginali del mercato al dettaglio e, quindi, non possa vincolare efficacemente le politiche di prezzo dell'ipotetico monopolista. In conclusione, quindi, i servizi di raccolta per le chiamate originate

da clientela residenziale non possono essere considerati, dal punto di vista della domanda, sostituibili con i servizi di raccolta per le chiamate originate da clientela non residenziale.

Sostituibilità lato offerta

68. La sostituibilità dal lato dell'offerta è limitata dalla necessità, per un operatore in grado di offrire servizi di raccolta per le chiamate originate da uno specifico segmento del mercato al dettaglio, di ampliare la propria infrastruttura di accesso per raggiungere le postazioni fisse cui sono attestati gli utenti finali di un segmento diverso. Tuttavia, un operatore, non potendo determinare a priori la distribuzione territoriale degli utenti appartenenti ai diversi segmenti del mercato al dettaglio, avrà un notevole incentivo a realizzare una rete di accesso il più capillare possibile. Infatti, solo in tal modo potrà raggiungere il maggior numero possibile di clienti potenziali e, tenendo conto della struttura fortemente decrescente dei costi marginali dell'accesso, minimizzare i propri costi industriali. Di conseguenza, la struttura stessa dei costi industriali di un operatore in grado di fornire la raccolta per un determinato segmento del mercato al dettaglio comporta che tale operatore potrebbe, senza costi rilevanti ed in tempi brevi, offrire servizi di raccolta per le chiamate originate da un differente segmento di utenti finali. Tale possibilità rappresenta un vincolo efficace alle politiche di prezzo di un monopolista ipotetico nei servizi di raccolta delle chiamate originate da un particolare segmento del mercato al dettaglio, in quanto, detto monopolista aumentando stabilmente i prezzi dei propri servizi, incorrerebbe in una riduzione dei profitti totali causata dall'ingresso degli operatori specializzati nella fornitura di servizi di raccolta per altri segmenti di utenti finali. In conclusione, quindi, si ritiene che i servizi di raccolta per le chiamate originate da differenti segmenti di utenti finali rappresentano servizi sostituibili dal lato dell'offerta.

Conclusione

69. Alla luce delle argomentazioni riportate, considerando nel caso in esame la prevalenza del criterio della sostituibilità dal lato dell'offerta, si conclude che i servizi di raccolta per le chiamate originate da clientela residenziale ed i servizi di raccolta delle chiamate originate da clientela non residenziale costituiscono un unico mercato.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di definire un unico mercato per la raccolta da clientela residenziale e la raccolta da clientela non residenziale?

2.2.4. Raccolta da linee private vs. raccolta da postazioni di telefonia pubblica

Sostituibilità lato domanda

70. Si ipotizzi la presenza di un monopolista ipotetico nella fornitura di uno dei due servizi di raccolta in esame, che voglia aumentare stabilmente i prezzi dei propri servizi. Gli operatori che necessitano di acquistare i servizi del monopolista per poter servire i propri clienti finali, non potranno utilizzare l'altra tipologia di servizio di raccolta come input del loro processo produttivo. Infatti, i due servizi di raccolta in esame consentono di realizzare tipologie di chiamate differenti. Inoltre, per gli operatori sarebbe praticamente impossibile far migrare la propria clientela da una tipologia all'altra di chiamata e, in considerazione degli elevati costi commerciali ed organizzativi, non sarebbe economicamente conveniente convertire il processo produttivo per poter servire gli utenti che domandano la tipologia di chiamata per la cui realizzazione non si utilizzano i servizi del monopolista ipotetico. Di conseguenza, si ritiene che

i servizi di raccolta delle chiamate da linee private ed i servizi di raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche non siano sostituibili dal lato della domanda.

Sostituibilità lato offerta

71. I servizi di raccolta delle chiamate da linee private ed i servizi di raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche non si differenziano per la tipologia di infrastruttura che ne consente la fornitura. Nel primo caso, si richiede la disponibilità di un'infrastruttura di rete che connetta le postazioni fisse presso cui sono attestati gli utenti finali. Nel secondo caso, è necessario disporre di un'infrastruttura di rete che connetta un insieme di postazioni telefoniche collocate in luoghi accessibili al pubblico. Tale infrastruttura di rete, sebbene in genere meno capillare, presenta le medesime caratteristiche della rete di accesso necessaria nella raccolta delle chiamate da linee private e può essere agevolmente estesa a tali servizi per ambiti geografici specifici. Inoltre, le strutture commerciali ed organizzative necessarie per operare nei mercati al dettaglio collegati possono essere facilmente condivise, accentuando ulteriormente la somiglianza fra i processi produttivi dei due servizi in esame. Di conseguenza, si ritiene possibile che un operatore possa convertire il proprio processo produttivo da un servizio di raccolta all'altro, in tempi brevi e senza dover sostenere rilevanti investimenti. Quindi, un ipotetico monopolista nella fornitura di uno dei due servizi in esame non potrebbe aumentare stabilmente i propri prezzi, senza generare rilevanti fenomeni di sostituzione da parte degli operatori attivi nella fornitura dell'altra tipologia di servizio di raccolta. Da tali considerazioni discende che i servizi di raccolta delle chiamate da linee private ed i servizi di raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche sono sostituibili dal lato dell'offerta.

Conclusione

72. Alla luce delle considerazioni effettuate, anche in questo caso si conclude che i servizi di raccolta delle chiamate da linee private ed i servizi di raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche costituiscano un unico mercato.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di definire un unico mercato per la raccolta da linee private e la raccolta da postazioni telefoniche pubbliche?

2.2.5. Mercato Geografico

73. L'opportunità di procedere ad una segmentazione geografica di un mercato discende dalla necessità di tener conto dell'eventuale esistenza di differenti contesti concorrenziali in zone differenti del territorio nazionale.

74. L'analisi del mercato del prodotto ha dimostrato l'opportunità di definire un unico mercato per i servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, indipendentemente dalla tipologia di chiamata per cui tale servizio viene utilizzato come input.

75. Si ritiene opportuno, quindi, verificare se il suddetto mercato debba essere segmentato secondo un criterio geografico.

76. Alla luce dell'attuale sviluppo del contesto concorrenziale nel suddetto mercato del prodotto, non si riscontrano sostanziali differenze nella struttura della domanda e dell'offerta nelle diverse zone del territorio nazionale. Non si ritiene giustificato, quindi, applicare criteri

geografici per la segmentazione del mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

Conclusioni

77. Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene che la dimensione geografica del mercato della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa sia nazionale.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non segmentare geograficamente il mercato del prodotto?

2.2.6. Relazione fra la definizione di mercato dell'Autorità e la Raccomandazione della Commissione

78. L'allegato alla Raccomandazione definisce al punto 8 il mercato dei servizi di "raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa" ed aggiunge che "la raccolta delle chiamate comprende l'inoltro locale delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa."

79. L'analisi svolta dall'Autorità ha portato all'identificazione di un mercato la cui dimensione merceologica non si discosta in alcun punto da quella data nella raccomandazione.

2.3. Mercato dei servizi all'ingrosso della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

2.3.1. Mercato del prodotto

80. Per poter giungere ad una corretta definizione del mercato del prodotto per i servizi all'ingrosso della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, ed in particolare, per poter valutare se si tratti di un mercato singolo o se sia opportuno individuare più mercati in esso, è necessario considerare se:

- il servizio di terminazione su rete fissa internazionale ed il servizio di terminazione su rete fissa nazionale costituiscano un unico mercato;
- il servizio di terminazione internet e il servizio di terminazione fonia costituiscano un unico mercato;
- il servizio di terminazione delle chiamate originate da rete fissa e i servizi di terminazione delle chiamate originate da rete mobile costituiscano un unico mercato;
- il servizio di terminazione su rete fissa rappresenti un unico mercato o possa essere segmentato in relazione alle singole reti e/o punti terminali.

2.3.2. Servizio di terminazione su rete fissa internazionale vs. servizio di terminazione su rete fissa nazionale

81. Il servizio di terminazione su reti fisse internazionali permette ad un operatore di completare una chiamata internazionale pur senza possedere un centrale di transito internazionale od essere interconnesso, tramite infrastruttura propria o noleggiata da terzi, ad una

c.d. cable station, ossia centrali presso cui siano attestati gli operatori di transito internazionale (c.d. carrier internazionali). Di conseguenza, gli operatori che vogliono offrire il servizio di terminazione internazionale devono disporre di una rete che sia interconnessa con almeno una centrale internazionale od una cable station.

82. Dal lato della domanda, i due servizi rappresentano input necessari alla realizzazione di differenti tipologie di chiamata. Appare evidente che non si può ipotizzare alcuna possibilità di sostituzione fra le due tipologie di servizio in esame.

83. Dal lato dell'offerta, le infrastrutture utilizzate per la fornitura dei due servizi sono differenti. Infatti, per terminare una chiamata diretta ad un numero internazionale è necessario disporre di una rete che sia interconnessa con una centrale internazionale, mentre per terminare una chiamata diretta ad un numero del territorio nazionale è necessario disporre di una rete che includa il punto terminale presso cui è attestato il numero chiamato. In entrambi i casi, gli investimenti necessari alla riconversione del processo di fornitura da un servizio all'altro non permettono di ipotizzare rilevanti fenomeni di sostituibilità dal lato dell'offerta.

Conclusioni

84. L'assenza di effettive possibilità di sostituzione, sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta, dimostra l'indipendenza dei prezzi dei due servizi in esame. Di conseguenza, si ritiene che i servizi di terminazione verso reti fisse internazionali ed i servizi di terminazione verso reti fisse nazionali costituiscono due mercati distinti.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare un mercato per il servizio di terminazione internazionale?

2.3.3. Servizio di terminazione internet vs. servizio di terminazione fonia

85. Il servizio di terminazione internet consente di completare le chiamate in modalità commutata verso la rete IP. Un operatore, per garantire alla propria utenza accesso e connettività ad Internet verso numerazioni attestata sulle reti di altri operatori deve acquistare da questi ultimi il servizio di terminazione per completare la chiamata sulla rete IP. Pertanto, un operatore che intenda fornire il servizio di terminazione internet deve disporre della numerazione internet nonché del punto di accesso alla rete IP o, comunque, essere interconnesso con un ISP che fornisca questo ultimo servizio.

86. Dal lato della domanda, i servizi di terminazione internet ed i servizi di terminazione per fonia rappresentano input necessari alla realizzazione di differenti tipologie di chiamata. Infatti, i primi permettono di completare le chiamate dirette alla rete IP, mentre i secondi permettono di completare le chiamate vocali. Pertanto, è evidente che non si può ipotizzare alcuna possibilità di sostituzione dal lato della domanda fra le due tipologie di servizio in esame.

87. Dal lato dell'offerta, le infrastrutture utilizzate per la fornitura dei due servizi sono solo parzialmente differenti. Infatti, per poter offrire il servizio di terminazione *internet* un operatore deve disporre di una numerazione in decade 7 o di un numero geografico in ciascun distretto in cui si offre il servizio, essere interconnesso con una rete di telefonia fissa per la raccolta delle traffico diretto verso la rete IP e disporre di un accesso, in proprio o presso un ISP, alla rete IP. Per poter terminare una chiamata vocale su rete fissa è necessario essere interconnesso con una

rete di telefonia fissa per la raccolta delle traffico telefonico e disporre di una rete che includa il punto terminale presso cui è attestato il numero chiamato. Analizzando in dettaglio le differenze infrastrutturali, si rileva che, nel caso di fornitura di servizio di terminazione internet, il punto di interconnessione con la rete IP può avvenire sia a livello di SGU/SGT sia presso il PoP dell'ISP. Nel caso di terminazione vocale, il servizio include la tratta di trasporto tra SGU e stadio di linea, che in una rilevante frazione di casi è co-locato nella stessa sede dell'SGU.

88. Se da un lato gli operatori di fonia possono, in tempi relativamente brevi e senza rilevanti costi di ingresso, offrire il servizio di terminazione internet, non è vero il contrario. Infatti, un operatore in grado di offrire terminazione internet dovrebbe sostenere ingenti costi in infrastrutture per poter offrire i servizi di terminazione fonia. Da quanto affermato si può dedurre che i due servizi in esame sono legati da condizioni di sostituibilità asimmetrica. Ossia la presenza di operatori che offrono servizi di terminazione internet non costituisce un vincolo alle politiche di prezzo degli operatori che offrono servizi di terminazione fonia, mentre la presenza di questi ultimi impedisce agli operatori di terminazioni internet di aumentare i prezzi al di sopra del livello di concorrenza, senza generare rilevanti fenomeni di sostituzione dal lato dell'offerta.

89. Le condizioni di sostituibilità asimmetrica si riflettono in strutture dell'offerta e della domanda sostanzialmente diverse per i due servizi. Infatti, sia il numero degli operatori in grado di offrire il servizio di terminazione internet, nonché le modalità di interazione con il mercato al dettaglio sono diverse da quelle che caratterizzano i servizi di terminazione fonia. A conferma di quanto appena affermato, si consideri che la stessa Commissione, nella relazione alla Raccomandazione sui mercati rilevanti, evidenzia le profonde differenze rilevabili nello sviluppo della concorrenza nei servizi di terminazione internet rispetto a quelle che caratterizzano i servizi di terminazione fonia. In particolare, la Commissione evidenzia la generale presenza di una pluralità di operatori in grado di offrire i servizi di terminazione internet e la relativa facilità incontrata dagli ISP nella scelta del fornitore dei servizi di terminazione internet e dall'utente finale nella scelta del fornitore di accesso e connettività internet. Tali condizioni, secondo la Commissione, si riflettono in una evidente pressione sulle tariffe di terminazione internet, "poiché il costo della terminazione figura sempre nell'importo complessivo fatturato dall'ISP (a carico dell'utente finale) e gli utenti finali possono scegliere tra ISP in concorrenza fra loro, questi ultimi hanno interesse a ridurre al minimo le tariffe per la terminazione delle chiamate che devono pagare". Resta tuttavia da sottolineare che il mercato all'ingrosso della fornitura di servizi *internet* vede in genere tre attori distinti, l'operatore di originazione, a cui è attestato l'utente finale, l'operatore di terminazione, ad es. titolare delle infrastrutture e/o delle numerazioni e l'ISP attestato presso quest'ultimo, che gestisce l'accesso alla rete IP e che può o meno coincidere con l'operatore di terminazione succitato. Il mercato della terminazione *internet* è tra operatore di originazione ed operatore di terminazione a cui l'ISP si appoggia, ed è solo indirettamente legato al mercato tra ISP ed operatori di terminazione che li ospitano.

Conclusioni

90. L'analisi delle condizioni di sostituibilità fra servizi di terminazione *internet* e fonia dimostra l'esistenza di un legame unidirezionale fra i prezzi dei due servizi in esame. Tuttavia, alla luce del differente livello di sviluppo della concorrenza nell'offerta dei servizi di terminazione *internet* rispetto a quanto osservabile nell'offerta dei servizi di terminazione fonia, non si ritiene che l'esistenza della suddetta interrelazione fra i prezzi sia sufficiente alla definizione di un unico mercato per i due servizi in esame. Si conclude, quindi, che i servizi di terminazione *internet* ed i servizi di terminazione fonia costituiscano due mercati separati.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare un mercato distinto per il servizio di terminazione internet?

2.3.4. Servizio di terminazione delle chiamate originate da rete fissa vs. servizi di terminazione delle chiamate originate da rete mobile

91. Il servizio di terminazione su reti fisse consente di completare sia le chiamate originate da rete fissa sia le chiamate originate da rete mobile. In entrambi i casi, l'operatore che offre il servizio deve disporre di una rete che includa il punto terminale presso cui risulta attestato il numero chiamato. Tanto gli operatori di rete mobile quanto quelli di rete fissa necessitano di acquistare i servizi di terminazione su rete fissa. Nel primo caso, per completare tutte le chiamate dirette verso numerazioni attestate su reti fisse, nel secondo caso, per completare le sole chiamate dirette verso numerazioni attestate su reti fisse di operatori terzi.

92. E' evidente che, dal lato della domanda, indipendentemente dalla rete di originazione, non sussistono possibilità tecniche di sostituzione del servizio di terminazione necessario a completare una chiamata diretta verso un numero attestato presso un determinato punto terminale di rete fissa. Inoltre, un operatore, sia esso fisso o mobile, non può prevedere né determinare la destinazione delle chiamate effettuate dai propri utenti e, quindi, per assicurare che tutte le chiamate originate sulla propria rete possano comunque raggiungere le numerazioni desiderate deve necessariamente acquistare servizi di terminazione. D'altro canto, le condizioni a cui è possibile acquistare il servizio di terminazione sono fissate dall'operatore sulla cui rete è attestata la numerazione chiamata e non appaiono, quindi, dipendere dalla rete di originazione.

93. Dal lato dell'offerta, si rileva che la fornitura dei servizi di terminazione per le chiamate originate da rete mobile utilizza il medesimo input necessario alla fornitura del servizio di terminazione per le chiamate originate da rete fissa. Entrambi i servizi in esame, inoltre, possono essere offerti unicamente dall'operatore sulla cui rete fissa è attestata la numerazione chiamata. Di conseguenza, le condizioni di offerta del servizio di terminazione saranno fissate dal medesimo soggetto, indipendentemente dalla rete di originazione della chiamata.

Conclusioni

94. Appare evidente che la tipologia della rete di originazione non definisce, nel mercato dei servizi di terminazione su rete fissa, segmenti caratterizzati da condizioni concorrenziali differenti. Pertanto, in considerazione dell'omogeneità delle condizioni concorrenziali riscontrabili nell'offerta dei servizi in esame, si ritiene che i servizi di terminazione delle chiamate originate da rete fissa ed i servizi di terminazione delle chiamate originate da rete mobile costituiscono un unico mercato.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare un unico mercato per la terminazione delle chiamate originate da rete fissa e da rete mobile?

2.3.5. *Il servizio di terminazione su rete fissa rappresenta un unico mercato o deve essere segmentato in relazioni al punto terminale e/o alla rete cui è destinata la chiamata?*

95. I servizi di terminazione su rete fissa permettono di completare le chiamate dirette verso numerazioni in postazioni fisse. Un operatore, per garantire alla propria utenza la possibilità di chiamare numerazioni attestate sulle reti fisse di altri operatori, deve acquistare da questi ultimi il servizio di terminazione. Di conseguenza, gli operatori che vogliono offrire il servizio di terminazione su rete fissa dovranno disporre di una rete che includa il punto terminale presso cui è attestato il numero chiamato.

96. L'operatore di originazione non ha la possibilità tecnica di scegliere la postazione su cui completare le chiamate originate sulla propria rete. Infatti, per completare una chiamata destinata ad una specifica postazione fissa, l'operatore di originazione non ha alcuna possibilità effettiva di sostituzione del servizio di terminazione offerto, sulla specifica postazione fissa, dall'operatore di terminazione. D'altronde, lo stesso operatore di terminazione non può offrire altro servizio che quello di terminazione sulla specifica postazione cui è diretta la chiamata. Qualunque altro servizio di terminazione, anche se offerto su altre postazioni della medesima rete di terminazione, non consentirebbe all'operatore di originazione di completare la chiamata. In altre parole, esiste una ed una sola modalità tecnica per completare una chiamata diretta ad una postazione fissa, e tale modalità consiste nel servizio di terminazione sulla specifica postazione fissa individuata dal numero chiamato.

97. Pertanto, un'applicazione rigorosa dell'analisi di sostituibilità condurrebbe, tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'offerta, alla definizione di un singolo mercato per ciascuna postazione attestata su rete fissa. Tuttavia, una tale conclusione non sarebbe giustificata alla luce delle effettive condizioni concorrenziali riscontrabili nell'offerta dei servizi di terminazione su rete fissa. Infatti, i servizi di terminazione sull'insieme delle postazioni fisse attestate sulla rete di uno specifico operatore sono caratterizzati dalle medesime condizioni di offerta. Si consideri, al riguardo, che la stessa Commissione non ritiene plausibile che l'operatore di terminazione discrimini le condizioni di offerta in funzione delle diverse postazioni attestate sulla propria rete. Appare quindi ragionevole considerare come appartenenti ad un unico mercato, vista l'omogeneità delle condizioni concorrenziali, tutte le postazioni fisse attestate sulla medesima rete.

98. L'opportunità di definire un mercato separato per i servizi di terminazione su singola rete fissa deve essere valutata alla luce di una ulteriore analisi, che verifichi le effettive possibilità di sostituzione fra i servizi di terminazione sulle diverse reti fisse.

99. Dal lato della domanda, le possibilità di sostituzione del servizio di terminazione su rete fissa restano senza dubbio limitate, anche alla luce della più ampia definizione del mercato. Infatti, esisterà sempre e comunque un unico operatore di terminazione tecnicamente in grado di offrire il servizio necessario a completare una chiamata destinata ad un numero attestato su di una specifica rete fissa.

100. Dal lato dell'offerta, l'operatore che fornisce il servizio di terminazione dispone di una rete che include la postazione a cui è diretta la chiamata. Dunque, per poter offrire il medesimo servizio di terminazione, si renderebbe necessario duplicare l'infrastruttura dell'operatore di terminazione. Tale possibilità, in considerazione degli ingenti costi e dei lunghi tempi di

realizzazione, non si ritiene possa configurarsi come un'effettiva possibilità di sostituzione dal lato dell'offerta.

101. Un ulteriore profilo rilevante nell'analisi di sostituibilità, fra i servizi di terminazione sulle diverse reti fisse, è rappresentato dai possibili effetti che la sostituibilità dal lato della domanda nei mercati al dettaglio potrebbe avere sulla definizione del mercato in esame. Se dall'analisi emergesse che, nel mercato al dettaglio, l'utente finale ha a disposizione un insieme di alternative per comunicare con un determinato soggetto e che tali alternative limitano la capacità di un operatore di fissare le tariffe di terminazione per le chiamate dirette alla propria rete, si potrebbe concludere che il mercato della terminazione su rete fissa non debba essere segmentato in relazione alle singole reti fisse.

102. In considerazione delle effettive possibilità di cui dispone un utente finale che desidera raggiungere una determinata postazione fissa, non si ritiene che i fenomeni di sostituzione nel mercato al dettaglio possano avvenire in una scala tale da generare interdipendenza fra i prezzi dei servizi di terminazione sulle singole reti fisse. Infatti, il chiamante non è generalmente nelle condizioni di scegliere la rete fissa di destinazione, non necessariamente considera equivalente una chiamata verso una rete mobile e generalmente accede ad un servizio il cui prezzo non evidenzia esplicitamente la tariffa di terminazione. Il chiamato, inoltre, non sostenendo direttamente i costi del servizio di terminazione, non ha incentivo a minimizzare tali costi.

103. Alla luce delle considerazioni effettuate, è possibile affermare che gli operatori che offrono servizi di terminazione sulla propria rete fissa possono fissare indipendentemente i prezzi dei propri servizi senza incorrere in rilevanti fenomeni di sostituzione, né dal lato della domanda né dal lato dell'offerta, e che, quindi, non vedano limitata la loro capacità di conseguire stabilmente profitti al di sopra del livello di concorrenza. Di conseguenza, si ritiene opportuno identificare un mercato dei servizi di terminazione per ciascuna rete fissa.

104. A conferma di quanto affermato, si consideri che la stessa Commissione ritiene che le effettive alternative di sostituzione, sia nel mercato in esame sia nel mercato al dettaglio collegato *“non sembrano rappresentare vincoli sufficienti per i fornitori dei servizi di terminazione delle chiamate in postazioni fisse o giustificare una più ampia definizione del mercato, per cui il mercato rilevante in questo caso sembra essere quello della terminazione delle chiamate su singole reti”*.

Conclusioni

105. Come indicato dalla stessa Raccomandazione, l'Autorità ha considerato inizialmente una definizione ristretta del mercato in esame per ampliarla successivamente valutando l'effettive possibilità di sostituzione dal lato della domanda e dell'offerta, sia sul mercato all'ingrosso sia sul nel mercato al dettaglio collegato.

106. La definizione più ristretta è quella che individua il mercato della terminazione delle chiamate su singola postazione fissa. L'ampliamento di tale definizione ha condotto ad identificare un mercato della terminazione su singola rete fissa, ossia su tutte le postazioni fisse incluse in una medesima rete. L'ulteriore ampliamento, che condurrebbe all'identificazione di un mercato della terminazione comprendente tutte le reti fisse, sarebbe giustificato solo se le effettive possibilità di sostituzione dei servizi di terminazione su singola rete fossero tali da vincolare il comportamento dell'operatore che possiede la rete di terminazione.

107. L'analisi svolta, anche alla luce degli attuali sviluppi tecnologici e di mercato, ha dimostrato l'assenza di effettive possibilità di sostituzione per i servizi di terminazione sulle singole reti fisse e, pertanto, l'opportunità di definire mercati separati per i servizi di terminazione su reti fisse differenti.

108. Si conclude, quindi, che ciascuna rete fissa identifica un distinto mercato dei servizi di terminazione in postazione fissa.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare mercati distinti per i servizi di terminazione delle chiamate su reti fisse differenti?

2.3.6. Mercato Geografico

109. L'opportunità di segmentare un mercato in differenti aree geografiche discende dalla necessità di tener conto dell'eventuale esistenza di differenti contesti concorrenziali in zone differenti del territorio nazionale.

110. La definizione del mercato del prodotto ha condotto all'identificazione dei seguenti mercati:

- mercato dei servizi di terminazione su reti fisse internazionali;
- mercato dei servizi di terminazione *internet*;
- mercati distinti per i servizi di terminazione su singola rete fissa.

111. Si ritiene opportuno, quindi, verificare se i suddetti mercati debbano o meno essere segmentati secondo un criterio geografico.

112. Alla luce dell'attuale sviluppo del contesto concorrenziale nei suddetti mercati del prodotto, non si riscontrano sostanziali differenze nella struttura della domanda e dell'offerta nelle diverse zone del territorio nazionale. Non si ritiene giustificato, quindi, applicare criteri geografici per la segmentazione dei mercati di cui sopra.

Conclusioni

113. Si conclude che i mercati del prodotto non debbano essere segmentati geograficamente.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non segmentare geograficamente i mercati del prodotto?

2.3.7. Relazione fra la definizione di mercato dell'Autorità e la Raccomandazione delle Commissioni

114. L'allegato alla Raccomandazione definisce al punto 9 il mercato dei servizi di "Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa" ed aggiunge che "la terminazione delle chiamate comprende l'inoltro locale delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente con i limiti fissati per i mercati di raccolta e di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa."

115. L'analisi svolta dall'Autorità, sebbene abbia tenuto nel massimo conto le indicazioni della Raccomandazione e le Linee Guida, si discosta dalla definizione data dalla commissione, identificando i seguenti mercati:

- mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa;
- mercato dei servizi di terminazione internet;
- mercato dei servizi di terminazione su reti fisse internazionali;

116. In relazione al mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa, l'Autorità ritiene, in conformità con le motivazioni espresse nel Memorandum, che i tre criteri che giustificano l'imposizione di obblighi ex ante siano soddisfatti.

117. In relazione al mercato dei servizi di terminazione Internet, l'Autorità, condividendo in linea generale le argomentazioni espresse nel Memorandum, rileva che mercato dei servizi all'ingrosso per l'accesso ad *internet* negli ultimi anni è stato caratterizzato da una graduale riduzione delle barriere all'ingresso. L'Autorità, tuttavia, ritiene che a tale abbassamento delle barriere all'ingresso abbiano contribuito diversi interventi regolamentari quali ad esempio l'introduzione della *number portability* per numerazioni in decade 7, l'introduzione di un prezzo unico indifferenziato per le numerazioni 701, l'apertura dei servizi di interconnessione agli ISP. L'Autorità ritiene che in assenza di regolamentazione le condizioni che giustificano l'imposizione di obblighi ex ante sarebbero soddisfatte. In particolare, in virtù di quanto disposto dalla delibera n. 219/02/CONS "aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet" che identificava Telecom Italia e Wind Telecomunicazioni quali operatori aventi significativo potere di mercato nella terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità *dial-up*, l'Autorità intende procedere alla valutazione del significativo potere di mercato anche per quanto riguarda il mercato dei servizi di terminazione Internet. Il mantenimento o la revoca degli obblighi preesistenti, infatti, deve necessariamente passare per una esplicita analisi delle condizioni del mercato in oggetto, che tenga conto anche delle condizioni dei mercati a monte ed a valle. Nel caso della terminazione internet, rilevano inoltre anche le analisi del mercato al dettaglio della raccolta in *dial-up* su numeri geografici e decade 7 e non soltanto le condizioni competitive del mercato all'ingrosso tra ISP e operatori di telecomunicazione che li ospitano sulla propria rete.

118. In relazione al mercato dei servizi di terminazione su reti fisse internazionali, si rileva che l'Autorità, con la delibera n. 13/01/CIR, ha rimosso l'obbligo di Telecom Italia di inserire nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento le condizioni tecniche ed economiche per l'instradamento del traffico verso Stati Uniti, Canada, Svizzera, Norvegia e Paesi membri dell'Unione europea. Tale decisione era stata motivata dalla verifica dell'esistenza di un numero sufficientemente elevato di concorrenti sulle singole tratte internazionali liberalizzate, dalla verifica dell'esistenza di capacità trasmissiva in eccesso nelle tratte internazionali e dall'esistenza di un sufficiente contropotere d'acquisto da parte dei clienti.

119. L'Autorità, a tre anni dalla adozione della delibera n. 13/01/CIR ritiene che gli ostacoli all'accesso al mercato ed allo sviluppo della concorrenza nelle tratte ancora regolamentate si siano significativamente ridotti, pur continuando a sussistere. Infatti, l'Autorità rileva che continuano a sussistere le difficoltà nell'accesso alle cable station dell'operatore incumbent già rilevate all'epoca. Pertanto, l'Autorità ritiene che la presenza di forti ostacoli all'accesso soddisfi

il primo criterio indicato dalla raccomandazione per l'individuazione di un nuovo mercato suscettibile di regolamentazione ex-ante.

120. D'altra parte, il progressivo sviluppo di infrastrutture alternative a quelle dell'operatore incumbent nonché la possibilità di dotarsi di infrastrutture proprie a costi non particolarmente elevati grazie al ridotto numero di punti di interconnessione fa ragionevolmente supporre che il mercato in esame sia destinato a raggiungere un sufficiente grado di concorrenza in tempi brevi. Pertanto l'Autorità ritiene che il secondo criterio indicato dalla Raccomandazione per l'individuazione di un nuovo mercato suscettibile di regolamentazione ex-ante non sia soddisfatto.

Conclusioni

121. Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene di individuare, in conformità con la raccomandazione, il seguente mercato suscettibile di regolamentazione ex-ante:

- mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa;
- mercato dei servizi di terminazione internet.

122. L'Autorità ritiene, inoltre, che il mercato della terminazione su reti fisse internazionali non sia suscettibile di regolamentazione ex-ante e, quindi, in tale mercato debba provvedersi a rimuovere gli obblighi imposti in virtù del precedente quadro regolamentare.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non considerare suscettibile di regolamentazione ex-ante il mercato della terminazione su reti fisse internazionali?

2.4. Mercato dei servizi all'ingrosso del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

2.4.1. Mercato del prodotto

123. Per poter giungere ad una corretta definizione del mercato del prodotto per i servizi di trasporto, ed in particolare, per poter valutare se si tratti di un mercato singolo o se sia possibile individuare più segmenti in esso è necessario considerare se:

- i servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori costituiscono un unico mercato;
- i servizi di inoltro ed i servizi di transito costituiscono un unico mercato;
- i servizi di trasporto devono essere segmentati sulla base del livello gerarchico della rete dell'operatore che li fornisce.

2.4.2. Servizi di sola commutazione vs. servizi di trasporto tra autocommutatori

124. Nell'ambito dei servizi di trasporto che possono essere offerti da un operatore infrastrutturato è possibile individuare due tipologie:

- servizi di sola commutazione;
- servizi di trasporto tra autocommutatori.

125. Il servizio di sola commutazione consiste nel trasporto di una chiamata originata e terminata su reti differenti da quella dell'operatore che offre il servizio e gli operatori di

originazione e terminazione sono connessi al medesimo autocommutatore dell'operatore che fornisce il servizio.

126. Il servizio di sola commutazione svolge esclusivamente una funzione di interconnessione fra reti di operatori differenti e non include l'uso di capacità trasmissiva all'interno della rete del fornitore del servizio. Tale servizio può essere offerto a qualunque livello gerarchico di rete senza sostanziali differenze funzionali.

127. I servizi di trasporto tra autocommutatori consistono nel trasporto di una chiamata da una rete di originazione ad una di terminazione. L'operatore che offre il servizio di trasporto tra autocommutatori può essere un operatore terzo rispetto a quello di originazione ed a quello di terminazione.

128. I servizi di trasporto fra autocommutatori possono essere forniti a livelli gerarchici diversi, con sostanziali differenze funzionali. Tali servizi svolgono una funzione di interconnessione fra reti di operatori differenti, includendo l'uso di capacità trasmissiva all'interno della rete del fornitore del servizio.

129. I servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori comportano prestazioni differenti e richiedono strutture produttive diverse. In relazione alle funzioni svolte, i servizi di sola commutazione e quelli di trasporto tra autocommutatori si rivolgono ad operatori con esigenze diverse, esigenze che dipendono strettamente dal livello di infrastrutturazione e quindi dalla capillarità della rete posseduta dagli operatori acquirenti del servizio. La prima tipologia di servizi, infatti, si rivolge ad operatori che, disponendo di infrastrutture capillarmente diffuse, almeno nelle aree in cui intendono fornire servizi all'utenza finale, necessitano esclusivamente di una funzione di interconnessione fra reti diverse. La seconda tipologia di servizi si rivolge, invece, ad operatori solo parzialmente infrastrutturati che, oltre alla funzione di interconnessione, necessitano anche di completare la propria rete ricorrendo ad infrastrutture di terzi.

130. Dal lato della domanda, appare evidente che gli acquirenti dei servizi di sola commutazione non avranno convenienza economica ad acquistare servizi di trasporto tra autocommutatori in quanto questi ultimi includono prestazioni che essi sono in grado di svolgere autonomamente sulle proprie infrastrutture. E' ancora più evidente che coloro che acquistano servizi di trasporto tra autocommutatori non possono tecnicamente acquistare servizi di sola commutazione in quanto questi ultimi servizi non sono sufficienti a permettere loro di fornire servizi alla clientela finale.

131. Dal lato dell'offerta appare evidente che la diversa dotazione di infrastrutture, necessarie alla produzione dei servizi in esame, esclude la possibilità di rilevanti fenomeni di sostituzione. Infatti, i costi ed i tempi necessari alla conversione del processo produttivo dall'offerta di un servizio a quella dell'altro sono, in entrambi i casi, talmente elevati da rendere inefficace la minaccia di ingresso nel mercato servito da un ipotetico monopolista nell'offerta di uno dei due servizi. Di conseguenza, il suddetto monopolista ipotetico, non vedrebbe limitata la propria capacità di conseguire stabilmente profitti superiori a quelli di concorrenza, anche in presenza di operatori attivi nella fornitura dell'altro servizio.

132. Le considerazioni appena svolte appaiono sufficienti a dimostrare che i prezzi dei due servizi non possono essere interrelati e portano, quindi, a definire mercati separati per i servizi di sola commutazione e di trasporto tra autocommutatori.

Conclusioni

133. Si conclude che i servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori costituiscono due mercati distinti.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare due mercati distinti per i servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori ?

2.4.3. Servizi di inoltro vs. servizi di transito

134. I servizi di trasporto tra autocommutatori includono i servizi di transito ed i servizi di inoltro. I servizi di transito consistono nel trasporto di una chiamata da una rete di originazione ad una di terminazione, quando l'operatore che offre il servizio di transito è un operatore terzo rispetto a quello di originazione ed a quello di terminazione. Nel caso in cui l'operatore che effettua il trasporto di una chiamata da una rete di originazione ad una di terminazione coincide con quello di originazione o di terminazione, la prestazione che consiste nel trasporto fra autocommutatori si definisce servizio di inoltro.

135. Di fronte ad un incremento non transitorio del prezzo dei servizi di inoltro da parte di un ipotetico monopolista, un operatore acquirente di tali servizi, per il completamento delle chiamate dei propri utenti finali, potrebbe decidere di ricorrere a servizi di transito offerti da un operatore terzo. Se, da una parte, è possibile che il prezzo di tale soluzione alternativa rifletta i costi aggiuntivi connessi all'esigenza di acquistare ulteriori servizi (quali, ad esempio, porte di interconnessione e flussi o raccordi trasmissivi), derivanti dalla necessità di interconnessione con un operatore terzo, dall'altra, è altresì vero che tali costi, in presenza di elevati volumi di traffico, possono risultare di poco superiori ai costi per la giunzione e la segnalazione tra gli autocommutatori nei servizi di inoltro. Di conseguenza, i servizi di transito esercitano un vincolo concorrenziale sui prezzi dei servizi di inoltro.

136. A maggior ragione, se un ipotetico monopolista dei servizi di transito decidesse di incrementarne i prezzi, un operatore acquirente di tali servizi potrebbe decidere di sostituirli con i servizi di inoltro forniti dall'operatore di raccolta o dall'operatore di terminazione. Un'ulteriore possibilità sarebbe quella di interconnettersi con proprie infrastrutture agli autocommutatori delle reti di originazione o terminazione, ma tale soluzione sarebbe economicamente percorribile solo in presenza di elevati volumi di traffico. Infatti, l'investimento in infrastrutture dedicate proprie, richiedendo elevati investimenti iniziali, necessita quote di traffico elevate e stabili per periodi sufficientemente lunghi da permettere il rientro dei costi.

137. Si consideri il caso di un operatore interconnesso con infrastrutture proprie ad un autocommutatore locale dove acquista il servizio di originazione; questo operatore potrebbe fornire un servizio di transito verso qualunque operatore con il quale fosse interconnesso. Come già notato in precedenza il servizio di transito potrebbe comportare dei costi aggiuntivi in termini di porte, flussi o raccordi di interconnessione, rispetto a quelli di inoltro, ma anche in questo caso tali costi possono assumere rilievo limitato, soprattutto in presenza di elevati volumi di traffico.

E', in aggiunta, evidente che un operatore in grado di fornire servizi di transito sia anche in grado di fornire servizi di inoltro per le chiamate che originano o terminano sulla propria rete.

138. Pertanto un monopolista ipotetico nei servizi di transito non potrebbe innalzare i prezzi al disopra del livello competitivo per le pressioni concorrenziali esercitate dagli operatori in grado di produrre servizi di inoltro. Allo stesso modo un monopolista ipotetico nei servizi di inoltro sarebbe limitato nella fissazione dei prezzi dalla presenza di operatori in grado di fornire inoltro sulla propria rete in aggiunta al transito.

Conclusioni

139. Sulla base dell'analisi di sostituibilità dal lato della domanda è possibile concludere che i servizi di transito e inoltro costituiscono un unico mercato. Tale risultato viene confermato dall'analisi della sostituibilità dal lato dell'offerta.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità per cui i servizi di inoltro ed i servizi di transito costituiscono un unico segmento di mercato?

2.4.4. I servizi di trasporto devono essere segmentati sulla base del livello gerarchico della rete dell'operatore che li fornisce?

140. Le conclusioni raggiunte nei paragrafi precedenti, circa la necessità di segmentare il mercato del trasporto, sono state raggiunte sulla base di criteri funzionali. D'altro canto, è anche necessario verificare che la possibilità di articolare diversamente i servizi offerti, in funzione della differente architettura di rete degli operatori, fornisca un ulteriore criterio per la segmentazione del mercato del trasporto. Infatti, i servizi di trasporto possono essere forniti a diversi livelli della gerarchia di rete, cui possono corrispondere diversi profili funzionali e di domanda (in termini di disponibilità a pagare, in termini di incentivi ad auto-produrre, in termini di accesso al servizio, etc.). Tuttavia, per quanto riguarda i servizi di sola commutazione, il livello gerarchico presso il quale vengono forniti non costituisce un elemento di differenziazione delle prestazioni offerte. Di conseguenza l'analisi seguente si riferirà esclusivamente ai servizi di trasporto fra autocommutatori, ossia a quel segmento del mercato del trasporto costituito da servizi di inoltro e transito (nel seguito, I/T).

141. In particolare, un operatore che dispone una rete che copre capillarmente ed omogeneamente il territorio nazionale può offrire servizi di I/T ai seguenti livelli gerarchici della propria rete:

- nazionale;
- regionale (area-gateway nella terminologia di rete di Telecom Italia, terminologia a cui si farà riferimento nel seguito);
- locale (distrettuale nella terminologia di rete di Telecom Italia, terminologia a cui si farà riferimento nel seguito).

142. I servizi di I/T nazionale offerti da Telecom Italia sono utilizzati dagli operatori per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate destinate verso aree-gateway differenti da quella in cui risiede il chiamante. L'offerta di servizi I/T nazionali richiede la disponibilità di un'infrastruttura di livello nazionale, ossia, avendo come riferimento la topologia della rete di Telecom Italia, di un'infrastruttura che permetta l'interconnessione degli autocommutatori

nazionali (SGT) delle diverse aree-gateway in cui risulta suddiviso il territorio nazionale. I servizi I/T nazionali, quindi, sono acquistati da operatori che non sono in grado, su infrastrutture proprie o di terzi, di replicare la rete di Telecom Italia al livello gerarchico nazionale.

143. I servizi di I/T area-gateway offerti da Telecom Italia sono utilizzati dagli operatori per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate destinate verso numerazioni del medesimo distretto, qualora gli utenti chiamante e chiamato siano attestati su due autocommutatori locali (SGU) differenti (nel seguito, tale tipologia di chiamata sarà definita “**intradistrettuale**” per distinguerla all'interno della categoria della chiamate locali cui, nella terminologia dell'offerta di riferimento di Telecom Italia, viene equiparata), verso numerazioni di altri distretti appartenenti alla medesima area-gateway in cui risiede il chiamante, verso numerazioni mobili e verso numerazioni estere. L'offerta di servizi I/T area-gateway richiede la disponibilità di un'infrastruttura di livello area-gateway, ossia, avendo come riferimento la topologia della rete di Telecom Italia, di un'infrastruttura che permetta, in ciascuna area-gateway, l'interconnessione dell'autocommutatore nazionale (SGT) con ciascun autocommutatore locale (SGU) dell'area-gateway in questione. I servizi I/T area-gateway, quindi, sono acquistati da operatori che non sono in grado, su infrastrutture dedicate proprie o in affitto, di replicare la rete di Telecom Italia al livello gerarchico area-gateway.

144. I servizi di I/T distrettuale offerti da Telecom Italia sono utilizzati dagli operatori per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate destinate verso numerazioni del medesimo distretto di originazione qualora gli utenti chiamante e chiamato siano attestati su due autocommutatori locali differenti. L'offerta di servizi I/T distrettuale richiede la disponibilità di un'infrastruttura di livello distrettuale, ossia, avendo come riferimento la topologia della rete di Telecom Italia, di un'infrastruttura che permetta, in ciascun distretto, l'interconnessione degli autocommutatori locali (SGU) presenti nell'area in questione. I servizi I/T distrettuale, quindi, sono acquistati da operatori che non sono in grado, su infrastrutture dedicate proprie o in fitto, di replicare la rete di Telecom Italia al livello gerarchico distrettuale.

145. Nella topologia della rete di Telecom Italia esiste una sovrapposizione parziale fra i livelli gerarchici area-gateway e distrettuale. Infatti, in alcuni casi la localizzazione degli autocommutatori nazionali (SGT) coincide con quella di un autocommutatore locale (SGU). In tali casi, un operatore può utilizzare sia i servizi I/T area-gateway sia i servizi I/T distrettuale per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate destinate verso numerazioni del medesimo distretto qualora gli utenti chiamante e chiamato siano attestati su due autocommutatori locali differenti, ma comunque appartenenti al medesimo distretto.

146. Gli operatori alternativi in grado di replicare, su infrastruttura dedicata propria o in affitto, la rete di Telecom Italia al livello gerarchico nazionale, area-gateway o distrettuale non necessitano, rispettivamente, di acquistare servizi di I/T nazionale, di I/T area-gateway o di I/T distrettuale e sono potenzialmente in grado di offrire servizi analoghi ad altri operatori.

147. In considerazione della stretta relazione esistente fra contenuto della prestazione e livello gerarchico della rete a cui il servizio di I/T viene offerto, si ritiene opportuno verificare se:

- i servizi di I/T nazionale ed i servizi di I/T area-gateway costituiscono un unico mercato;
- i servizi di I/T nazionale ed i servizi di I/T distrettuale costituiscono un unico mercato;

- i servizi di I/T area-gateway ed i servizi di I/T distrettuale costituiscono un unico mercato.

2.4.5. Servizi di I/T nazionale vs. servizi di I/T area gateway

Sostituibilità lato domanda

148. Si consideri un ipotetico monopolista nei servizi I/T nazionale, che decidesse di aumentare per un periodo di tempo non transitorio il prezzo dei propri servizi. Gli operatori che acquistano i servizi del monopolista ipotetico non potrebbero sostituire tali servizi con quelli di I/T area gateway. Infatti, questi ultimi non consentono di realizzare la tipologia di chiamate che determina l'acquisto dei servizi del monopolista ipotetico. L'unica alternativa per gli operatori che acquistano servizi di I/T nazionale sarebbe quella di realizzare in proprio, o noleggiare da terzi, un'infrastruttura dedicata di livello nazionale. I costi ed i tempi associati a quest'ultima alternativa inducono a concludere che un monopolista ipotetico nei servizi di I/T nazionale potrebbe aumentare i prezzi dei propri servizi, senza generare rilevanti fenomeni di migrazione della domanda verso altri servizi e, di conseguenza, conseguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.

149. Analoghe considerazioni si applicano, a maggior ragione, al caso di un monopolista ipotetico nei servizi I/T area-gateway. Anche in tal caso, infatti, l'unica possibilità di sostituzione consiste nell'autoproduzione dei servizi in esame. Inoltre, la maggiore capillarità di una rete al livello gerarchico area-gateway e la versatilità di tali servizi nel processo produttivo di un operatore di telefonia fissa (i servizi I/T area-gateway costituiscono un input per un'ampia gamma di servizi all'utente finale), rendono ancora più limitate le effettive possibilità di scelta degli operatori che necessitano di acquistare i servizi del monopolista ipotetico. Di conseguenza, anche per i servizi I/T area-gateway si può affermare che un monopolista ipotetico potrebbe, attraverso un opportuno aumento dei prezzi, conseguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.

150. Le considerazioni appena svolte portano a concludere che, dal lato della domanda, i servizi I/T nazionale e I/T area-gateway costituiscono mercati diversi.

Sostituibilità lato offerta

151. Si ipotizzi la presenza di un monopolista nell'offerta dei servizi I/T nazionale che voglia aumentare durevolmente i prezzi dei propri servizi. Gli operatori che forniscono servizi di I/T area-gateway non potrebbero, in tempi brevi e senza rilevanti costi d'ingresso, fornire anche servizi di I/T nazionale. Infatti, le due tipologie di servizio richiedono infrastrutture differenti e, quindi, un operatore in possesso di un'infrastruttura al livello gerarchico area-gateway dovrebbe, per poter offrire servizi I/T nazionale, programmare e finanziare gli investimenti necessari ad ampliare la propria rete. Non si ritiene, in considerazione di tempi e costi necessari all'adeguamento del processo produttivo, che la presenza di operatori in grado di offrire servizi I/T area-gateway possa limitare la capacità di un monopolista ipotetico nei servizi I/T nazionali di aumentare i prezzi dei propri servizi, al fine di conseguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.

152. Le medesime considerazioni consentono, mutatis mutandis, di affermare che la presenza di operatori in grado di offrire servizi di I/T nazionale non costituisce un vincolo efficace alle politiche di prezzo di un monopolista ipotetico nei servizi di I/T area-gateway. Quest'ultimo,

infatti, potrebbe aumentare durevolmente i prezzi dei propri servizi senza dover fronteggiare l'ingresso dei fornitori di servizi I/T nazionale nel proprio mercato e, di conseguenza, ottenere stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.

153. Le argomentazioni riferite inducono a ritenere che, dal lato dell'offerta, i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T area-gateway costituiscono due mercati distinti.

Conclusioni

154. L'analisi di sostituibilità, tanto dal lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, dimostra che i prezzi dei servizi I/T nazionale e quelli dei servizi I/T area-gateway sono reciprocamente indipendenti e, quindi, i due servizi in esame costituiscono due mercati separati.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità per cui i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T area-gateway costituiscono due distinti di mercati?

2.4.6. Servizi di I/T nazionale vs. servizi di I/T distrettuale

155. Per valutare se i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T distrettuale costituiscano un unico mercato, bisogna verificare che la presenza di fenomeni di sostituzione, dal lato della domanda o dal lato dell'offerta, determina un legame di interdipendenza fra i prezzi dei suddetti servizi, interdipendenza che impedirebbe ad un ipotetico monopolista di conseguire stabilmente, nell'offerta di uno dei due servizi, profitti superiori al livello di concorrenza.

156. Argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nel confronto fra servizi I/T nazionale e I/T area-gateway dimostrano l'assenza, tanto dal lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, di fenomeni di sostituzione fra servizi I/T nazionali e servizi I/T distrettuali. I servizi di I/T nazionale ed i servizi di I/T distrettuale, infatti, svolgono funzioni diverse nel processo produttivo degli operatori che li acquistano e la loro offerta richiede la disponibilità di infrastrutture differenti.

157. L'assenza di fenomeni di sostituzione, sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta, dimostra l'indipendenza fra i prezzi dei servizi I/T nazionale e I/T distrettuale. Di conseguenza, sia per i servizi I/T nazionale sia per i servizi I/T distrettuale, non si intravedono vincoli efficaci alle politiche di prezzo che un monopolista ipotetico perseguirebbe al fine di accrescere stabilmente i propri profitti ad un livello superiore a quello di concorrenza.

Conclusioni

158. Le considerazioni effettuate inducono a ritenere che i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T distrettuale costituiscono due mercati distinti.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità per cui i servizi I/T nazionale e i servizi I/T distrettuale costituiscono due mercati distinti?

2.4.7. Servizi I/T area-gateway vs. servizi di I/T distrettuale

159. Come già osservato nel precedente capitolo, la maggior parte degli operatori alternativi è interconnessa alla rete di Telecom Italia a livello di autocommutatore nazionale (SGT) e quindi

acquista servizi di interconnessione a tale livello. La domanda wholesale di servizi di I/T area-gateway è una domanda generata da operatori che forniscono ai propri utenti finali la possibilità di effettuare chiamate intradistrettuali, interdistrettuali, verso numerazioni estere e verso mobili. I servizi di I/T distrettuale costituiscono un input per la fornitura delle sole chiamate intradistrettuali e sono accessibili ai soli operatori interconnessi al livello di autocommutatore locale. Dal momento che presso ciascun autocommutatore nazionale è co-locato anche un autocommutatore locale, gli operatori che sono interconnessi a livello di autocommutatore nazionale possono anche accedere ai servizi di I/T distrettuale nell'ambito del distretto cui fa parte l'autocommutatore nazionale.

160. Consideriamo il caso di un ipotetico monopolista nei servizi di I/T area-gateway che decidesse di aumentare per un periodo di tempo non transitorio il prezzo dei propri servizi. In risposta a tale aumento di prezzo gli operatori alternativi interconnessi al livello di SGT potrebbero sostituire i servizi del monopolista ipotetico con servizi I/T distrettuale per i soli distretti in cui risiede un autocommutatore nazionale (31 su poco oltre 230) e per le sole chiamate intradistrettuali. Per i restanti distretti e per i servizi acquistati per fornire tipologie di chiamate differenti dalle intradistrettuali, non esiste possibilità di sostituzione. Logicamente, gli operatori interconnessi al livello di SGU dispongono anche di collegamenti di interconnessione verso gli autocommutatori di livello superiore. Pertanto è molto probabile che producano internamente servizi di I/T area-gateway e quindi non generino domanda di tali servizi e, in definitiva, non influenzino le scelte di prezzo del monopolista ipotetico.

Tabella 2. Ripartizione del traffico telefonico per direttrice di chiamata – anno 2003

Traffico locale	
- di cui fra utenti attestati al medesimo SGU	23,3%
- di cui fra utenti attestati a SGU differenti	22,4%
Traffico interdistrettuale	35,9%
Traffico fisso-mobile	15,4%
Traffico internazionale	3,0%

Fonte: Elaborazioni AGCOM su Relazione Annuale AGCOM 2004

161. Sulla base della ripartizione tra differenti tipologie di chiamata del traffico retail si evince che il traffico fra utenti attestati a due SGU differenti nel medesimo distretto rappresenta il 22,4% del totale. Si stima che poco più della metà di quest'ultimo sia originato nei distretti in cui risiede un autocommutatore nazionale. Di conseguenza, il traffico per cui è possibile sostituire i servizi di I/T distrettuale con i servizi di I/T area-gateway rappresenta circa il 16% del totale e risulta, quindi, residuale rispetto al traffico per cui non vi è possibilità di sostituzione. Pertanto un monopolista ipotetico nei servizi di I/T area-gateway troverà profittevole aumentare i propri prezzi, perché per la maggior parte della propria domanda non vi sono possibilità di sostituzione.

162. Consideriamo adesso, il caso di un monopolista nei servizi di I/T distrettuale. Tali servizi possono essere acquistati da operatori alternativi interconnessi ad almeno un autocommutatore locale del distretto in cui si vogliono offrire servizi intradistrettuali agli utenti finali. In particolare, un operatore alternativo interconnesso ad un unico autocommutatore locale

per ciascun distretto dovrà, in ciascun distretto, acquistare servizi di I/T distrettuale per poter fornire ai propri utenti chiamate intradistrettuali. Naturalmente, gli operatori che sono in grado di interconnettersi a tutti gli autocommutatori locali con la propria rete non avranno alcuna necessità di acquistare servizi di I/T distrettuale.

163. Nel caso in cui il monopolista di servizi di I/T distrettuale decida di aumentare i prezzi dei servizi per un periodo non transitorio, la sostituzione di tali servizi con quelli di I/T area-gateway è possibile nei distretti di dimensioni ridotte e tali da ricadere integralmente all'interno di una sola area gateway, ma è assente nei casi in cui il distretto comprenda due o più aree gateway (come avviene ad es. nei casi di Roma, Milano e Torino). Vista la rilevanza dei distretti in esame in rapporto alle quantità di traffico generate, si ritiene che un ipotetico monopolista dei servizi di I/T distrettuale possa aumentare i prezzi di tali servizi per un periodo non transitorio senza, per questo, incorrere in una riduzione dei profitti derivante dalla diminuzione delle quantità vendute per l'effetto di sostituzione esercitato dai servizi di I/T area-gateway.

164. Pertanto, dal punto di vista della domanda, si ritiene che il mercato dei servizi di I/T area-gateway sia distinto dal mercato dei servizi di I/T distrettuale.

Sostituibilità lato offerta

165. Si ipotizzi la presenza di un monopolista nell'offerta dei servizi I/T area-gateway che voglia aumentare durevolmente i prezzi dei propri servizi. Gli operatori che forniscono servizi di I/T distrettuale non potrebbero, in tempi brevi e senza rilevanti costi d'ingresso, fornire anche servizi di I/T area-gateway. Infatti, le due tipologie di servizio richiedono infrastrutture differenti e, quindi, un operatore in possesso di un'infrastruttura al livello gerarchico distrettuale dovrebbe, per poter offrire servizi I/T area-gateway, programmare e finanziare gli investimenti necessari ad ampliare la propria rete in tutti i casi in cui un distretto non copre una intera area gateway. Non si ritiene, in considerazione dei tempi e costi necessari all'adeguamento del processo produttivo, che la presenza di operatori in grado di offrire servizi I/T distrettuale possa in qualche modo limitare la capacità di un monopolista ipotetico nei servizi I/T area-gateway di aumentare i prezzi dei propri servizi, al fine di conseguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.

166. Le medesime considerazioni consentono, mutatis mutandis, di affermare che la presenza di operatori in grado di offrire servizi di I/T area-gateway non costituisce un vincolo efficace alle politiche di prezzo di un monopolista ipotetico nei servizi di I/T distrettuale. Quest'ultimo, infatti, potrebbe aumentare durevolmente i prezzi dei propri servizi senza dover fronteggiare l'ingresso dei fornitori di servizi I/T area-gateway nel proprio mercato e, di conseguenza, ottenere stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.

167. Le argomentazioni riferite inducono a ritenere che, dal lato dell'offerta, i servizi I/T area-gateway ed i servizi I/T distrettuale costituiscono due mercati distinti.

Conclusioni

168. L'analisi di sostituibilità, tanto dal lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, dimostra che i prezzi dei servizi I/T area-gateway e quelli dei servizi I/T distrettuale sono reciprocamente indipendenti e, quindi, i due servizi in esame costituiscono due mercati separati.

<i>Si condivide l'orientamento dell'Autorità per cui i servizi I/T area-gateway ed i servizi I/T distrettuale costituiscono mercati distinti?</i>

2.4.8. Mercato Geografico

169. L'opportunità di segmentare un mercato in differenti aree geografiche discende dalla necessità di tener conto dell'eventuale esistenza di differenti contesti concorrenziali in zone differenti del territorio nazionale.

170. La definizione del mercato del prodotto ha condotto all'identificazione dei seguenti mercati:

- mercato dei servizi di sola commutazione;
- mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale;
- mercato dei servizi di inoltro e transito area-gateway;
- mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale.

171. Si ritiene opportuno, quindi, verificare se i suddetti mercati debbano o meno essere segmentati secondo un criterio geografico.

172. Alla luce dell'attuale sviluppo del contesto concorrenziale nei suddetti mercati del prodotto, non si riscontrano sostanziali differenze nella struttura della domanda e dell'offerta nelle diverse zone del territorio nazionale. Non si ritiene giustificato, quindi, applicare criteri geografici per la segmentazione dei mercati di cui sopra.

Conclusioni

173. Si conclude che i mercati del prodotto non debbano essere segmentati geograficamente.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non segmentare geograficamente i mercati del prodotto?

2.4.9. Relazione fra la definizione di mercato dell'Autorità e la Raccomandazione delle Commissioni

174. L'allegato alla Raccomandazione definisce al punto 10 il mercato dei servizi di "Transito nella rete telefonica pubblica fissa" ed aggiunge che "i servizi di transito sono definiti in modo coerente con i limiti fissati per i mercati di raccolta e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa."

175. L'Autorità ha tenuto nel massimo conto le indicazioni della Raccomandazione e delle linee guida e, sulla base di una valutazione puntuale del contesto competitivo nazionale e della topologia delle reti dell'operatore *incumbent* e degli operatori alternativi, ha ritenuto opportuno segmentare il mercato dei servizi di transito così come definito dalla raccomandazione nei seguenti mercati:

- servizi di sola commutazione;
- servizi di inoltro e transito distrettuale;
- servizi di inoltro e transito area-gateway;
- servizi di inoltro e transito nazionale.

176. Sebbene il perimetro dei quattro mercati individuati coincida con quello indicato al punto 10 dell'allegato alla Raccomandazione, l'analisi condotta dall'Autorità si è comunque

basata sull'applicazione dei tre criteri indicati dalla raccomandazione che giustificano l'imposizione di obblighi ex ante, ovvero:

- la presenza di ostacoli non transitori all'accesso;
- la presenza o meno di caratteristiche che inducano a pensare che nel mercato si svilupperanno nel tempo condizioni di concorrenza effettiva;
- l'efficacia relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex-ante complementare.

3. Valutazione del significativo potere di mercato

177. L'Autorità è tenuta ad accertare secondo quanto previsto agli artt. 17 e seguenti del Codice l'eventuale esistenza di imprese che dispongono di significativo potere di mercato nei mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nelle reti pubbliche fisse così come definiti al capitolo 2 del presente documento.

178. L'analisi presentata nei successivi paragrafi segue le indicazioni contenute nelle Linee Guida e nella Raccomandazione. In particolare, vengono presi in considerazione i seguenti criteri per la valutazione del significativo potere di mercato:

- quote di mercato;
- condizioni dal lato dell'offerta (costi irrecuperabili, economie di scala, economie di varietà, integrazione verticale, integrazione orizzontale, vantaggi o superiorità tecnologica, barriere all'espansione, vincoli legislativi e regolamentari, controllo di infrastrutture essenziali, concorrenza potenziale);
- condizioni dal lato della domanda (barriere al cambiamento, contropotere d'acquisto).

3.1. Mercato all'ingrosso dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

179. L'analisi condotta nel capitolo 2 ha portato all'identificazione del seguente mercato rilevante ai fini della valutazione del significativo potere di mercato:

- mercato all'ingrosso per servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, originate da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche. Il mercato in oggetto è nazionale.

180. Dall'analisi svolta risulta, inoltre, opportuno definire i servizi di raccolta come limitati all'autocommutatore locale.

181. Servizi accessori al mercato in esame sono:

- servizi di fatturazione conto terzi;
- servizio di configurazione delle centrali,
- servizi di configurazione dei prezzi delle numerazioni.

182. Tali servizi, pur non rientrando esplicitamente nel mercato in oggetto, si ritengono indispensabili alla fornitura dei servizi di raccolta all'ingrosso.

183. Considerati gli sviluppi possibili del quadro competitivo e del contesto tecnologico, non si prevedono cambiamenti tali da invalidare o modificare in modo significativo la presente analisi nell'arco di un periodo temporale che include almeno i prossimi diciotto mesi.

Struttura del mercato

184. In Italia i servizi telefonici vengono offerti sia in modalità di accesso diretto che indiretto. Nel caso di accesso diretto l'operatore, per raggiungere l'utenza finale, può impiegare infrastrutture proprietarie quali la rete in rame (Telecom Italia) o in fibra ottica (Telecom Italia, Fastweb, Wind, Albacom, ecc.) o, ancora, i servizi di accesso disaggregato (in rame o in fibra ottica) di Telecom Italia. Nel caso di accesso indiretto l'operatore deve interconnettersi alla rete

dell'operatore di accesso impiegando servizi quali la Carrier Selection (CS) o la Carrier Preselection (CPS).

185. L'offerta di servizi al dettaglio a partire dall'accesso diretto comporta per l'operatore la predisposizione un'un'offerta interna di raccolta all'ingrosso che viene utilizzata dalle proprie divisioni *retail* e, potenzialmente, potrebbe essere messa a disposizione di altri operatori. A tal riguardo, il VoIP rappresenta meramente una tecnologia alternativa di trasporto della voce il cui impiego non rileva ai fini della valutazione del mercato in oggetto e della eventuale definizione di obblighi sulla fornitura di servizi all'ingrosso per gli altri operatori.

186. All'inizio del 2004 gli operatori che offrivano accesso diretto su infrastruttura fissa proprietaria (fibra o radio) o tramite ULL erano un numero limitato. Di questi operatori solo Telecom Italia ha definito un'offerta per la raccolta wholesale da parte degli altri operatori. Tutti gli altri operatori con accessi sono presenti sul mercato della raccolta solo in quanto forniscono servizi al dettaglio in logica di autofornitura.

187. Gli operatori con offerte sul mercato dell'accesso, e quindi implicitamente con servizi di raccolta, erano alla fine del 2003:

- Telecom Italia, che offre servizi sulla propria infrastruttura in rame ed in fibra e fornisce servizi di raccolta all'ingrosso secondo le modalità stabilite nell'offerta di interconnessione di riferimento in quanto operatore notificato nell'ambito del precedente quadro regolamentare;
- Fastweb, che offre servizi di accesso utilizzando sia la propria infrastruttura proprietaria in fibra ottica che la rete in rame di Telecom Italia attraverso la modalità dell'ULL (Unbundling Local Loop). Anche se in corso di ampliamento la copertura territoriale è stata inizialmente concentrata su sei principali aree metropolitane (Milano, Genova, Bologna, Torino, Roma, Napoli), ed attualmente si sta diffondendo, principalmente attraverso ULL in un gruppo di altre città (Alessandria, Bari, Biella, Modena, Padova, Reggio Emilia, Venezia);
- Wind, che offre servizi di accesso attraverso il ricorso alla modalità dell'ULL e solo marginalmente attraverso accessi in altre tecnologie (fibra ottica o in ponte radio);
- Albacom, che offre servizi di accesso attraverso il ricorso alla modalità dell'ULL e solo marginalmente attraverso accessi in fibra ottica;
- Colt che offre servizi di accesso, attraverso il ricorso alla modalità dell'ULL e ad accessi in fibra ottica, concentrandosi particolarmente nelle maggiori città italiane;
- altri operatori, sia operatori nazionali (es. Edisontel/Eutelìa) o multilocali e *joint-venture* tra società multiservizi locali e operatori nazionali (es. Albacom AMPS, Acamtel, Satcom e Amtel), che offrono servizi di accesso diretto attraverso l'ULL e attraverso proprie reti di accesso in fibra ottica.

188. Il mercato di riferimento era costituito nel 2002 in volume da circa 170 miliardi di minuti raccolti. La maggior parte del mercato (circa 120 miliardi di minuti) è utilizzato internamente dagli operatori di accesso in logica di autoproduzione, mentre il restante (circa 50 miliardi di minuti raccolti) è rivenduto come servizio *wholesale* all'esterno.

189. Per quanto riguarda i servizi di telefonia pubblica al dettaglio, Telecom Italia è l'operatore con il più elevato numero di postazioni pubbliche (installate come componente del servizio universale), mentre un numero limitato di operatori alternativi risulta aver installato un

numero ristretto (da alcune decine a poche centinaia) di postazioni pubbliche all'interno di siti pubblici particolarmente frequentati (aeroporti, stazioni, ecc.).

190. Una sostanziale diminuzione è riscontrabile per i volumi relativi mercato della raccolta da postazioni di telefonia pubblica che risultano passati da circa 3 miliardi di minuti nel 2000 a poco più di due miliardi nel 2003. Tale fenomeno è interpretabile come un passaggio della clientela *retail* ad altri strumenti di comunicazione (in particolare la telefonia mobile).

Articolazione dell'offerta

191. L'offerta all'ingrosso di servizi di raccolta si riduce essenzialmente all'offerta di interconnessione di Telecom Italia. Gli altri operatori con accesso diretto non forniscono di fatto servizi di raccolta *wholesale* ad operatori concorrenti nei mercati al dettaglio, anche perché al cliente finale non viene data la possibilità di utilizzare meccanismi di *carrier selection* o *preselection*. L'unica eccezione è la raccolta di chiamate dove la titolarità del prezzo è dell'operatore ricevente (ad es. numeri verdi e altre numerazioni non geografiche).

192. In generale quindi, gli operatori che forniscono accessi alternativi sono principalmente fornitori del servizio di raccolta in modalità di autoproduzione.

193. Le offerte di raccolta di Telecom Italia comprendono talvolta la quota di inoltro (locale o a lunga distanza a seconda del punto di raccolta).

194. Esistono, infine, tra i vari operatori alternativi accordi di code hosting che consentono a un operatore di utilizzare le infrastrutture di interconnessione di un altro operatore come se fossero proprie. Poiché l'utilizzo di questo servizio avviene sempre a valle della raccolta a livello di centrale locale, tali servizi fanno parte del mercato del transito.

Copertura geografica dei servizi

195. L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia è valida su tutto il territorio nazionale e non esistono quindi distinzioni di tipo geografico. La capacità degli altri operatori di offrire servizi di accesso è attualmente limitata alle principali città, per una copertura della popolazione pari al 25% nel 2003, rispetto al 13% dell'anno precedente.

3.1.1. Quote di mercato

196. L'esame delle quote di mercato rappresenta un primo importante criterio di valutazione del significativo potere di mercato.

197. La stima delle quote di mercato è stata effettuata inizialmente sui volumi in termini di minuti raccolti, per permettere un confronto omogeneo tra la raccolta interna e quella esterna. I dati sono stati calcolati a partire dal traffico di raccolta *wholesale* da postazioni fisse fornito ad operatori esterni o all'interno della propria rete (autofornitura) nel periodo 2000-1H 2003 (1st Half, prima metà). Le quote calcolate sono riportate nella tabella successiva.

Tabella 3. Servizio di raccolta - Quote di mercato in volume (2000-1H 2003)

Minuti	2000	2001	2002	1H 2003
Telecom Italia	100%	100%	99%	98%
Wind	0%	0%	<1%	1%
Fastweb	0%	0%	<1%	1%
Altri	0%	0%	0%	0%
TOTALE	100%	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2004)

198. Come evidenziato dalla tabella precedente la quota di Telecom Italia è tutt'ora molto alta e presenta una riduzione di soli due punti percentuali nel 2003 rispetto alla situazione del 2000, coerentemente con quanto è rilevato sul mercato al dettaglio dell'accesso.

199. Per fornire ulteriori elementi di analisi è possibile considerare anche il solo mercato relativo alla rivendita del servizio di raccolta, escludendo cioè l'autofornitura. In questo caso, considerando la presenza (a metà 2003) di una sola offerta *wholesale* sul mercato (cioè l'offerta di Telecom Italia), gli stessi dati utilizzati per il calcolo nella precedente tabella porterebbero ad una quota di Telecom Italia del 100% (per tutto il periodo).

200. Sono inoltre state calcolate le quote di mercato relative al solo traffico gestito dagli operatori alternativi, ovvero escludendo dal calcolo la quota di traffico raccolta da Telecom Italia per conto delle proprie divisioni *retail*. I risultati di tale analisi sono riportati nella tabella successiva.

Tabella 4. Servizio di raccolta - Quote di mercato in volume, esclusa l'autofornitura di Telecom Italia (2000-1H 2003)

Minuti	2000	2001	2002	1H 2003
Telecom Italia	100%	99%	97%	92%
Wind	0%	0%	2%	4%
Fastweb	0%	1%	1%	3%
Altri	0%	0%	0%	<1%
TOTALE	100%	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2004)

201. La tabella evidenzia che anche considerando le sole reti degli operatori alternativi, la raccolta generata direttamente dai detti operatori continua ad essere molto limitata al confronto di quella acquistata da Telecom Italia.

202. Le quote di mercato in valore non sono state calcolate, in quanto la maggior parte del mercato è costituito da servizi autoforniti e non esistono offerte di raccolta *wholesale* da parte di fornitori diversi da Telecom Italia. Comunque, tenuto conto della possibilità di valorizzare il

traffico autofornito di Telecom Italia secondo l'offerta *wholesale* e considerando le quote in volume, non si ritiene che le quote in valore si discosterebbero da quelle in volume in maniera significativa.

Analisi prospettica

203. Dal punto di vista prospettico occorre innanzitutto rilevare come sull'orizzonte 2004-2005 non si prevedono rilevanti cambiamenti dal punto di vista delle dimensioni complessive del mercato.

204. Nei prossimi anni è comunque prevista un'espansione dell'accesso disaggregato alla rete in rame di Telecom Italia, con conseguente passaggio di una certa quota di volumi di raccolta all'interno delle reti dei concorrenti di Telecom Italia. Tuttavia, considerato che l'attuale sviluppo dell'ULL è stato già effettuato sulle zone più promettenti in termini di mercato e sulle aree che consentivano la maggiore efficienza, non si ritiene allo stato che il tasso di diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia possa aumentare significativamente rispetto a quanto riscontrato nel 2003.

205. L'attuale ritmo di nuove attivazioni mensili (intorno alle 40.000 unità) non consente del resto di prevedere significativi cambiamenti nel contesto concorrenziale sull'orizzonte di valutazione (18 mesi).

206. Allo stesso modo è improbabile che la disponibilità di soluzioni di accesso su tecnologie alternative (*wireless local loop*, reti in fibra ottica), per quanto in evoluzione, contribuisca nel breve periodo a modificare le quote di mercato in maniera da invalidare la presente analisi.

207. È quindi probabile che il trend di diminuzione delle quote di mercato di Telecom Italia registrato nel 2003 (di poco superiore al 1,5% del totale di mercato) rimanga sostanzialmente inalterato.

Conclusione

208. In conclusione, la quota di mercato dell'operatore storico sul mercato della raccolta in postazione fissa privata rimane particolarmente elevata. Nell'ultimo triennio tale quota è scesa di poco più di due punti (quasi completamente nell'ultimo anno).

209. Conformemente al paragrafo 75 delle Linee Guida, vista l'esistenza di una quota di mercato stabilmente superiore al 50%, si può presumere che Telecom Italia detenga un significativo potere di mercato su entrambi i mercati considerati.

3.1.2. Criteri aggiuntivi rispetto alla quota di mercato

210. In merito all'analisi di criteri aggiuntivi per la valutazione della posizione di SMP, in considerazione del fatto che i servizi di raccolta, insieme a quelli di terminazione ed a quelli del transito, consentono di offrire qualunque tipologia di chiamata "*end-to-end*" e, quindi, di operare in tutti i segmenti del mercato al dettaglio, si rimanda alle valutazioni specifiche espresse nell'ambito dell'analisi del paragrafo 3.4.2.

3.1.3. Conclusioni circa la dominanza individuale

211. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti si può concludere che l'operatore Telecom Italia detenga individualmente una posizione di significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente al mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare Telecom Italia quale operatore che detiene individualmente una posizione di significativo potere di mercato nei servizi di raccolta all'ingrosso delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa?

3.2. Mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate su singola rete fissa.

212. Come riportato al paragrafo 2.3, l'Autorità, in conformità con la Raccomandazione, ha individuato il mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa. Dalla definizione del mercato discende immediatamente che ciascun operatore, essendo l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, detiene, a prescindere dalle modalità e dalle grandezze utilizzate nel computo, una quota pari al 100% di tale mercato. E' necessario però aggiungere che la valutazione del significativo potere di mercato, come esplicitamente riportato nelle Linee Guida, deve essere effettuata anche alla luce di altri criteri in quanto, anche in presenza di una quota di mercato pari al 100%, un operatore potrebbe comunque vedere limitata la possibilità di alzare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale.

213. L'Autorità, in considerazione delle caratteristiche concorrenziali del mercato, ritiene che uno dei criteri più importanti per giungere ad una precisa valutazione del potere di mercato detenuto da un operatore, nella terminazione delle chiamate sulla propria rete, sia il contropotere d'acquisto. Difatti, nel fronteggiare una domanda molto concentrata, anche un monopolista potrebbe trovare difficoltà nel momento in cui decidesse d'innalzare il prezzo dei propri servizi al di sopra del livello concorrenziale.

214. Vista la dimensione relativa delle imprese che offrono servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, appare evidente che l'unica relazione contrattuale in cui una delle due parti potrebbe, in virtù del proprio potere di contrattazione, riuscire ad inibire il potere di monopolio dell'altra, risulta quella fra Telecom Italia e singoli operatori, fissi e mobili, differenti da Telecom Italia.

215. Difatti, dal momento che allo stato gran parte dei servizi di terminazione di Telecom Italia sono destinati all'autoproduzione, e che solo il 32% dei volumi di tali servizi proviene da operatori, fissi e mobili, diversi da Telecom Italia, è evidente che nessuno di essi è in grado di raggiungere una quota degli acquisti di servizi di terminazione offerti da Telecom Italia superiore a tale percentuale, e che pertanto nessun operatore è in grado di esercitare un significativo contropotere d'acquisto nei confronti di Telecom Italia. Similmente, nell'ambito delle relazioni contrattuali intercorrenti fra operatori, fissi e mobili, differenti da Telecom Italia, l'esiguità e la maggiore simmetria dei volumi scambiati, rendono difficile che una delle parti sia in grado di esercitare contropotere d'acquisto nei confronti dell'altra.

216. L'unica impresa che nell'ambito della negoziazione dei prezzi di terminazione potrebbe esercitare un contropotere d'acquisto nei confronti delle altre risulta essere Telecom Italia. Difatti, viste le caratteristiche del mercato dei servizi di accesso alla rete fissa è possibile

affermare che circa 98 utenti su 100 acquistano tali servizi da Telecom Italia. Per quanto sia difficile derivare una precisa relazione fra numero di linee di accesso e traffico terminato *on-net* ed *off-net*, è possibile presumere che gran parte, e certamente una quota ben superiore al 50%, del traffico terminato su ciascuna rete degli operatori alternativi proverrà da Telecom Italia, che si troverebbe quindi ad esercitare contropotere d'acquisto nei confronti degli operatori alternativi.

217. Deve però essere aggiunto che, per quanto Telecom Italia sia potenzialmente in grado di esercitare contropotere d'acquisto nella negoziazione di accordi di terminazione delle chiamate verso le reti dei propri concorrenti, l'Autorità non ha evidenza che tale contropotere impedisca agli operatori alternativi di portare i prezzi dei servizi di terminazione al di sopra del livello concorrenziale. Difatti, in considerazione della esigua quota di traffico di Telecom Italia terminata, *off-net*, verso operatori fissi, del fatto che i servizi di terminazione costituiscono solo uno degli input necessari a produrre una chiamata *end-to-end* (e che quindi un aumento del loro prezzo concorre solo parzialmente ad aumentare i costi totali), non si ha evidenza del fatto che Telecom Italia, di fronte ad un prezzo non particolarmente elevato, ma comunque al di sopra del livello concorrenziale, eserciti il proprio contropotere d'acquisto.

3.2.1. Conclusioni circa la dominanza individuale

218. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti, l'Autorità ritiene che tutti gli operatori di rete fissa detengano un significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente ai servizi di terminazione delle chiamate su singola rete fissa.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in base al quale tutti gli operatori di rete fissa dispongono di significativo potere di mercato nella terminazione delle chiamate sulla propria rete?

3.3. Mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate destinate ad internet

219. L'Autorità è tenuta ad accertare secondo quanto previsto all'art. 17 del Codice l'eventuale esistenza di imprese che dispongono di significativo potere di mercato nel mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate destinate ad internet così come definito al capitolo 2 del presente documento.

Struttura del mercato

220. I servizi di accesso ad Internet vengono offerti sia ricorrendo ad un modello diretto (con numeri 702, 703 e 709, o attraverso l'uso di *carrier selection* o *preselection* per gli abbonati di OLO), in base al quale, l'operatore assegnatario della numerazione fissa la tariffa al chiamante e remunera l'operatore d'accesso per il servizio di interconnessione ed eventuali attività di fatturazione e rischio di insolvenza, sia ricorrendo ad un modello "*reverse*" (su numeri geografici o 701), in base al quale l'operatore dalla cui rete origina la chiamata fattura al cliente chiamante una tariffa urbana e corrisponde, all'operatore sulla cui rete è attestato l'ISP, il valore di interconnessione di terminazione. E' solo in questo secondo caso che il servizio all'ingrosso di terminazione *internet* viene effettivamente fornito dall'operatore di terminazione all'operatore di accesso a cui l'utente finale è attestato. Le vigenti offerte prevedono che sia gli operatori licenziatari, sia gli ISP dotati di autorizzazione possano usufruire delle offerte di interconnessione tramite servizi 70x di Telecom Italia. Tutti gli operatori telefonici e tutti gli ISP

sono quindi fornitori potenziali del servizio di terminazione (almeno per quanto riguarda l'autofornitura).

221. Il numero di operatori presenti sul mercato oggetto di analisi è molto elevato dal momento che la maggior parte degli operatori che offrono servizi di telefonia in modalità di accesso diretto o indiretto (circa 50 a febbraio 2004) dispongono di una propria offerta, ad essi si devono aggiungere decine di ISP attivi nello stesso mercato. In ogni modo la parte più rilevante del mercato della terminazione è costituita da una decina di operatori.

3.3.1. Quote di mercato

222. L'esame delle quote di mercato rappresenta un criterio importante per la valutazione del significativo potere di mercato.

223. Nel 2002 il volume complessivo del mercato era stimato pari a poco meno di 60 miliardi di minuti di traffico di cui circa la metà (29 miliardi) era costituito da autofornitura. Il volume totale in termini di ricavi si aggirava intorno ai 170 milioni di euro relativamente alla vendita di servizi a terzi. In base a considerazioni relative a quote e a prezzi unitari, è possibile stimare il valore totale del mercato, inclusa l'autofornitura, intorno ai 310 milioni di euro.

224. Il calcolo delle quote di mercato è stato effettuato in termini di volumi (minuti transitati sulle reti degli operatori) al fine di valutare omogeneamente la dimensione dei servizi forniti a terzi (e quindi transitati attraverso il mercato) e quelli forniti alle proprie divisioni commerciali. Sono stati analizzati i valori relativi al periodo 2000-2003-1H.

Tabella 5. Quote di mercato per i servizi di terminazione Internet - Minuti (2000-1H 2003)

Minuti	2000	2001	2002	1H 2003
Telecom Italia	40%	31%	26%	27%
Wind	37%	45%	51%	47%
Tiscali	15%	16%	15%	17%
Albacom	7%	6%	4%	3%
Altri	1%	2%	4%	6%
TOTALE	100%	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2004)

225. Nonostante uno degli operatori detenga effettivamente una quota prossima al 50%, tale quota sembra essersi generata molto rapidamente negli ultimi due anni presi in considerazione ed è comunque in decremento. La tabella, infatti, evidenzia una notevole dinamica competitiva del mercato con un rapido passaggio di quote tra gli operatori.

Analisi prospettica

226. Dal punto di vista prospettico occorre innanzitutto rilevare come sull'orizzonte 2004-2005 è prevedibile una certa contrazione nella domanda dei servizi all'ingrosso di terminazione delle chiamate destinate ad Internet dovuta, in particolare, alla migrazione degli utenti dei mercati *retail* verso servizi di accesso ad Internet a larga banda (si ricorda che la domanda di servizi all'ingrosso di terminazione Internet è una domanda derivata).

227. Si presume, inoltre, che lo spostamento della domanda retail verso servizi Internet a larga banda non abbia effetti omogenei sulla posizione relativa dei vari operatori nell'ambito dei mercati *wholesale*. Già oggi è possibile prevedere una maggior lentezza degli operatori alternativi nella migrazione della propria utenza di servizi retail di accesso ad Internet in modalità *dial-up* verso servizi a larga banda. E dal momento che la domanda *wholesale* è una domanda derivata, e che una quota cospicua dei servizi all'ingrosso è nel mercato oggetto di questa analisi destinata all'autofornitura, è lecito prevedere che la quota di Wind sia destinata a ridursi in termini relativi.

Conclusione

228. Conformemente al paragrafo 75 delle Linee Guida, in considerazione del fatto che nessuna impresa detiene una quota di mercato superiore al 50% è possibile presumere nessuna impresa detenga un significativo potere di mercato. Tuttavia, due operatori detengono stabilmente una quota di mercato superiore al 25%, ciò comporta che l'effettivo potere di mercato debba essere valutato ai sensi del paragrafo 78 delle Linee Guida, tenendo conto anche di altri criteri che determinano le condizioni dal lato dell'offerta e della domanda.

3.3.2. Criteri aggiuntivi rispetto alla quota di mercato

3.3.2.1. Condizioni dal lato dell'offerta

229. Una delle più rilevanti barriere all'ingresso è costituita dall'esistenza di costi irrecuperabili (*sunk cost*) ovvero quelli che non possono essere recuperati in caso di uscita dal mercato. Tale tipologia di costi caratterizza il settore delle telecomunicazioni.

Per quanto riguarda il mercato della terminazione IP, la realizzazione del servizio richiede di dotarsi di sistemi di commutazione di fonia e di collegamenti di interconnessione, nonché di negoziare accordi di interconnessione con uno o più operatori. Tali costi risultano una barriera all'entrata piuttosto rilevante, che limita la possibilità di ingresso sul mercato della terminazione a soggetti che non possono avvalersi di sostanziali economie di scala e di scopo raggiungendo livelli elevati di integrazione orizzontale (tipicamente con servizi all'ingrosso per la fonia) e verticale (servizi al dettaglio di accesso ad Internet e di fonia). Potenzialmente ogni operatore presente sul mercato dei servizi di fonia può offrire il servizio di terminazione Internet *dial-up* senza dover sopportare i costi di ingresso sul mercato.

230. La possibilità di sfruttare delle economie di scopo dipende in larga misura dalla possibilità di offrire un'ampia gamma di servizi che condividono alcune componenti di costo, come è tipicamente il caso dei servizi abilitati dalla linea telefonica.

231. La presenza di rilevanti economie di scala è un'ulteriore caratteristica del settore delle telecomunicazioni. In effetti, l'entità dei costi fissi necessari per la realizzazione di una rete geografica richiede la ricerca di economie di scala in modo tale da consentire di ridurre il più possibile i costi unitari per cliente e quindi permettere una maggiore redditività dei servizi abilitati dalla rete di accesso.

232. Per un nuovo entrante, la necessità di conquistare rapidamente quote di mercato (per coprire gli investimenti sostenuti e garantire un adeguato ritorno dell'investimento in tempi ragionevoli) può richiedere di porre dei prezzi per l'accesso sostanzialmente inferiori a quelli di un *incumbent*, con l'insacco di un possibile circolo vizioso, che rende difficile il rapido recupero dei costi irrinunciabili. Sotto questo aspetto, in considerazione della dominanza di Telecom Italia

sul mercato della raccolta, la previsione che impone a quest'ultima di fissare il prezzo al dettaglio di accesso ad *internet* su numerazioni 701 su base non discriminatoria, nonché il fatto che le numerazioni geografiche abbiano prezzi indifferenziati per finalità d'uso, permette agli ISP che vogliano basare la propria offerta sui servizi di terminazione di agire principalmente sulla leva dell'efficienza e della qualità del servizio offerto piuttosto che su quella dei prezzi al dettaglio.

233. Gli operatori maggiormente avvantaggiati saranno quelli che riusciranno a raggiungere economie sostanziali in particolare per quanto riguarda le reti di trasporto, le reti di commutazione e i flussi di interconnessione. Inoltre, l'effettivo sviluppo di offerte di fonia e di accesso ad Internet al dettaglio consente loro di sfruttare le economie di scala e di scopo necessarie per permettere l'entrata sul mercato dei servizi di terminazione IP.

234. Tutti i maggiori operatori presenti sul mercato, quali Telecom Italia, Wind, Tiscali ed Albacom mostrano un buon grado di integrazione verticale e presentano significative economie di scopo per i quali, le barriere in esame, non costituiscono dei vincoli all'entrata sul mercato dei servizi di terminazione delle chiamate Internet *dial-up*. In particolare, per Wind e Telecom Italia le quote provengono essenzialmente da servizi di accesso *internet* autoprodotti.

235. Sul mercato in esame è rilevante l'importanza dell'integrazione orizzontale con altri servizi all'ingrosso, ed in particolare tutti quelli che riguardano la gestione del traffico di fonia. L'esigenza di disporre di un'infrastruttura ottimizzata per la raccolta, il transito e la terminazione di chiamate telefoniche permette di ottenere rilevanti economie di scala e di scopo.

236. Telecom Italia è l'operatore più integrato, seguito da Wind, con quote di mercato superiori al 90% sui mercati della raccolta e della terminazione delle chiamate di fonia in postazione fissa. Tuttavia si ritiene che la regolamentazione vigente sui mercati al dettaglio, che vincola Telecom Italia a praticare per le numerazioni *internet* 701 un prezzo unico e non discriminatorio e ad adottare per le numerazioni *internet* geografiche gli stessi prezzi di quelle vocali, nonché la regolamentazione vigente nei servizi di raccolta, che costringe Telecom a fornire il servizio di raccolta a condizioni eque e non discriminatorie e ad offrire a terzi il servizio di fatturazione, crei condizioni sufficienti ad impedire a Telecom Italia di sfruttare la sua posizione dominante per quanto riguarda gli altri mercati all'ingrosso per concretizzare una posizione dominante su quello in esame.

3.3.2.2. Condizioni dal lato della domanda

237. In presenza di ridotte barriere al cambiamento un'elevata quota di mercato non è necessariamente un buon indicatore dell'effettivo potere di mercato. Dal punto di vista della domanda, esistono differenti fornitori possibili di servizi di terminazione ai vari livelli della rete, e, come tipicamente avviene per quanto riguarda i mercati all'ingrosso, esistono relativamente pochi ostacoli ad ottenere informazioni accurate circa l'offerta ed i costi di cambiamento del fornitore sono limitati.

238. Considerato che il singolo ISP è in grado di sfruttare le prestazioni di portabilità del numero per trasportare il proprio numero da un operatore e all'altro senza soluzione di continuità nel rapporto che lo lega alla propria clientela finale, e che data la natura del business lo stesso ISP non è necessariamente legato ad un particolare sito o località per l'erogazione del servizio, è

possibile ritenere piuttosto basse le barriere al cambiamento del fornitore da parte di un ISP. D'altro canto, poiché come si è già fatto notare i ricavi netti dell'ISP derivano dalla scelta del fornitore che gli consente le massime economie per quanto riguarda la remunerazione della terminazione, è indubbio che l'ISP ha il massimo interesse nel raccogliere e sfruttare le informazioni relative alle condizioni di mercato.

3.3.3. Conclusioni circa la dominanza individuale

239. Sulla base dell'analisi congiunta delle quote di mercato e dei criteri aggiuntivi si può concludere che nessun operatore detiene individualmente significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale, relativamente al mercato all'ingrosso dei servizi intermedi di terminazione di chiamate per l'accesso dial-up nella rete telefonica pubblica fissa.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità per cui nessun operatore detiene individualmente una posizione di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate destinate ad Internet?

3.4. Mercati all'ingrosso dei servizi di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

240. L'analisi condotta nel capitolo precedente ha portato all'identificazione dei seguenti mercati rilevanti ai fini della valutazione del significativo potere di mercato:

- a) mercato all'ingrosso per servizi di sola commutazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- b) mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito nazionale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- c) mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito area-gateway delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- d) mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

Articolazione dell'offerta

241. I servizi di sola commutazione e di inoltro/transito sono forniti da Telecom Italia secondo i criteri stabiliti dall'AGCOM attraverso l'offerta di interconnessione di riferimento che comprende sia i servizi di inoltro (attraverso i servizi di raccolta e terminazione a livello di SGU distrettuale, SGT e Doppio SGT) sia i servizi di. In particolare i servizi offerti possono essere inseriti tra i 4 mercati come segue:

- Il mercato (a) comprende: i servizi di transito via singolo SGT e singolo SGU
- Il mercato (b) comprende: la quota dei servizi di raccolta e terminazione via doppio SGT relativa al trasporto nazionale e il servizio di transito via doppio SGT
- Il mercato (c) comprende: la quota dei servizi di raccolta e terminazione via SGT relativa al trasporto e la quota dei servizi di raccolta e terminazione via doppio SGT relativa al solo trasporto fino all'area gateway
- Il mercato (d) comprende: la quota dei servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale relativa al trasporto e il servizio di transito via doppio SGU.

242. Sul mercato sono presenti anche offerte di transito di operatori alternativi (non pubblicate in offerte di riferimento) che possono utilizzare la loro struttura di interconnessione per trasportare non solo il proprio traffico, ma anche il traffico di altri operatori, permettendo

così la condivisione dei costi fissi tra servizi autoforniti e servizi forniti a terzi. La presenza degli operatori sui diversi mercati è condizionata dalla loro struttura di interconnessione. Solo operatori interconnessi a livello di SGU possono offrire (o autofornirsi) servizi di I/T distrettuale o I/T area gateway.

Copertura geografica dei servizi

243. L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia è valida su tutto il territorio nazionale e non esistono quindi distinzioni di tipo geografico in nessuno dei 4 mercati definiti.

244. Gli operatori alternativi, invece, non hanno obblighi di fornitura omogenea nel territorio nazionale. La disponibilità di servizi di transito da parte degli operatori alternativi, quindi, può variare in funzione del livello di interconnessione di ciascuno nelle diverse aree del territorio nazionale. Si rileva comunque che nessun operatore alternativo dispone di un'infrastruttura paragonabile, per capillarità e diffusione omogenea, a quella di Telecom Italia.

3.4.1. Quote di mercato

245. L'esame delle quote di mercato rappresenta un primo importante criterio di valutazione del significativo potere di mercato.

246. In relazione al mercato dei servizi di sola commutazione si rileva che Telecom Italia, in virtù della capillarità e dell'estensione della propria rete, derivante anche dal ruolo di operatore ex-monopolista, è l'unico operatore interconnesso con tutti gli altri operatori (sia fissi che mobili). Conseguentemente Telecom Italia è anche l'unico operatore che può compiutamente offrire servizi di sola commutazione e pertanto dispone di una quota di mercato pari al 100%.

247. Le tabelle successive mostrano le quote di mercato dei principali operatori rispettivamente per i mercati:

- b) servizi di inoltro e transito nazionale;
- c) inoltro e transito area-gateway;
- d) inoltro e transito distrettuale.

Tabella 5. Mercato I/T nazionale (b)– Quote di mercato in volumi (2001-1H 2003)

Volumi	2001	2002	1H 2003
Telecom Italia	81,9%	77,5%	76,1%
Wind	13,9%	13,0%	12,0%
Albacom	1,6%	5,8%	6,8%
Tele2	1,6%	1,6%	1,9%
Altri	1,0%	2,1%	3,2%
TOTALE	100%	100%	100%

Tabella 6. Mercato I/T area-gateway (c)– Quote di mercato in volumi (2001-1H 2003)

Volumi	2001	2002	1H 2003
Telecom Italia	80,2%	79,8%	78,5%
Wind	15,5%	15,2%	13,9%
Albacom	1,7%	2,0%	2,9%
Tele2	1,5%	1,9%	2,3%
Altri	1,1%	1,1%	2,4%
TOTALE	100%	100%	100%

Tabella 7. Mercato I/T distrettuale (d) – Quote di mercato in volumi (2001-1H 2003)

Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori

248. Dall'analisi delle quote dei mercati a, b, c e d si rileva che, malgrado le dinamiche competitive siano differenziate, le quote di Telecom Italia sono per tutti i mercati di gran lunga superiori a quelle degli operatori concorrenti.

Analisi prospettica

249. Da un punto di vista prospettico occorre innanzitutto rilevare come sull'orizzonte 2004-2005 non si prevedono rilevanti cambiamenti dal punto di vista dei volumi totali del mercato e la dinamica di tutti i mercati wholesale del transito dipenderà sia dal consolidamento delle reti degli

Volumi	2001	2002	1H 2003
Telecom Italia	87,5%	86,3%	87,3%
Wind	11,3%	11,4%	9,8%
Albacom	0,6%	1,0%	1,1%
Tele2	0,3%	0,9%	1,2%
Altri	0,3%	0,4%	0,6%
TOTALE	100%	100%	100%

operatori, sia dalla dinamica del mercato retail.

250. In sostanza si può stimare che, anche se con un'ulteriore perdita di quote, Telecom Italia continuerà a detenere nel prossimo futuro una quota di mercato non inferiore al 65-70% su ognuno dei mercati definiti.

Conclusioni

251. Conformemente al paragrafo 75 delle Linee Diretrici, vista l'esistenza di quote di mercato superiori al 50%, su tutti i mercati e ritenendo che la quota non scenda sotto questo valore nel periodo di validità di questa analisi, si può presumere che Telecom Italia detenga complessivamente un significativo potere di mercato in ognuno dei quattro mercati definiti.

3.4.2. Criteri aggiuntivi rispetto alla quota di mercato

3.4.2.1. Condizioni dal lato dell'offerta

Barriere all'ingresso e all'uscita

252. Una delle più rilevanti barriere all'ingresso è costituita dall'esistenza di costi non recuperabili (sunk cost) in caso di uscita dal mercato. Tale tipologia di costi caratterizza il settore delle telecomunicazioni e in particolare la realizzazione delle reti di accesso, che richiedono inoltre ingenti investimenti e tempi di realizzazione particolarmente lunghi per raggiungere in modo capillare la clientela. L'entrata sul mercato della raccolta e della terminazione *wholesale*, che richiede come fondamentale input l'utilizzo di una rete di accesso, è quindi caratterizzato da ingenti costi per loro natura irrecuperabili.

253. La rete di accesso dell'incumbent è stata realizzata su un arco temporale molto ampio e supera attualmente i 27 milioni di linee. Si ritiene quindi che dal punto di vista della creazione di infrastrutture totalmente alternative nella rete di accesso permangono delle rilevanti barriere all'ingresso legate all'entità degli investimenti richiesti e ai tempi di realizzazione.

254. Riguardo al tema dell'ULL, si riconosce come la regolamentazione adottata rappresenti un rimedio per ridurre i costi non recuperabili legati alla realizzazione di reti di accesso alternative e per consentire una maggiore concorrenza e, in particolare, la trasformazione di costi fissi in costi variabili, sulla base di condizioni economiche orientate ai costi. Occorre tuttavia ricordare come permangano comunque dei costi fissi legati all'ULL, in parte irrecuperabili (predisposizione dei siti, co-locazione, attivazione, etc.), ed osservare che l'esiguo numero di operatori attualmente presenti (in particolare con un'offerta destinata alla clientela residenziale) faccia presumere l'esistenza comunque di significative barriere all'ingresso.

Economie di scala

255. La presenza di rilevanti economie di scala è un'ulteriore caratteristica del settore delle telecomunicazioni ed è particolarmente evidente nella rete di accesso. In effetti, l'entità dei costi fissi richiede la ricerca di economie di densità (numero di clienti per superficie) in modo tale da consentire di ridurre il più possibile i costi unitari per cliente e quindi permettere una maggiore redditività dei servizi abilitati dalla rete di accesso.

256. L'esistenza di costi fissi che possono comunque dare origine a vantaggi dovuti ad economie di scala viene riscontrata, pur se in misura minore, anche per la realizzazione di accessi alla rete telefonica attraverso offerte all'ingrosso di accesso disaggregato alla rete in rame. L'operatore alternativo deve sostenere da un lato i costi fissi per la predisposizione del sito e per l'acquisto di apparati –chassis- in co-locazione e di schede per l'accesso e, dall'altro, i costi fissi ricorrenti che devono essere affrontati per fornire il servizio (fitti per la co-locazione, gestione e manutenzione per gli impianti) a prescindere dal numero di clienti.

257. La presenza di economie di scala è inoltre uno dei principali ostacoli all'ingresso sul mercato della raccolta all'ingrosso da parte degli operatori che dovrebbero realizzare una rete estremamente capillare per essere effettivamente competitivi rispetto a Telecom Italia.

Economie di varietà e integrazione orizzontale

258. La possibilità di sfruttare delle economie di varietà dipende in larga misura dalla possibilità di offrire un'ampia gamma di servizi che condividono alcune componenti di costo, come è tipicamente il caso dei servizi abilitati dalla linea telefonica.

259. Le economie di varietà connesse con i servizi di interconnessione sono notevoli, soprattutto tenendo conto delle componenti di costo relative alla rete di accesso che possono essere condivise con altri servizi all'ingrosso come ad esempio servizi di raccolta per il traffico a larga banda.

260. Anche nel caso dell'integrazione orizzontale gli operatori con un elevato livello di integrazione possono disporre di un vantaggio competitivo, il cui impatto sui consumatori dipende dal contesto concorrenziale che caratterizza i diversi mercati.

261. Telecom Italia presenta un livello molto elevato sia di economie di varietà, in quanto utilizza la propria rete per diversi servizi, sia di integrazione orizzontale, proponendo l'offerta più articolata oggi disponibile e potendo integrare al suo interno tutti i servizi all'ingrosso esistenti sul mercato sui vari livelli di rete (ad esempio raccolta ed inoltro) e per i diversi tipi di servizio (voce, dati a banda stretta e dati a banda larga).

Integrazione verticale

262. L'operatore con il più elevato livello di integrazione verticale rimane Telecom Italia, che è presente su tutti i segmenti di mercato all'ingrosso e al dettaglio. L'esistenza di situazioni di significativo potere di mercato a monte (ingrosso) può, attraverso effetti di leva, influenzare in modo rilevante l'effettivo livello concorrenziale dei mercati a valle (dettaglio). In altri termini, l'eventuale difficoltà di accesso alle risorse all'ingrosso, ovvero la difficoltà di accesso a condizioni concorrenziali (orientate ai costi) può accentuare le barriere all'ingresso sul mercato al dettaglio. In una situazione di forte integrazione verticale si possono d'altra parte creare delle situazioni di comportamenti anti-concorrenziali, sia attraverso l'introduzione di prezzi predatori (sacrificando profitti nel breve periodo) che attraverso il meccanismo del *price squeeze*, riducendo la forbice tra il prezzo al dettaglio e all'ingrosso, in modo tale da ridurre i margini dei concorrenti, ovvero riducendo l'interesse al loro ingresso sul mercato.

263. Anche gli operatori facilities based possono beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale, sebbene nessuno con la stessa intensità verificabile nel caso dell'incumbent, in quanto non disponendo di una rete altrettanto vasta devono comunque utilizzare alcune componenti della rete di Telecom Italia.

Vantaggi o superiorità tecnologiche

264. Dal punto di vista dell'ipotetico vantaggio derivante da una possibile superiorità tecnologica da parte di alcuni operatori, non vi sono elementi che influenzino in modo significativo il contesto concorrenziale. In realtà, in materia di tecnologie di accesso, alcuni operatori hanno dimostrato di poter sviluppare la propria competitività basandosi anche sull'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative.

Accesso alle risorse finanziarie

265. Nell'attuale fase del ciclo economico e data la difficoltà di reperire risorse finanziarie per il settore delle telecomunicazioni si può considerare che le limitate risorse disponibili

vengono indirizzate in modo prioritario verso gli operatori in grado di offrire le maggiori garanzie in termini di redditività potenziale.

266. L'esposizione raggiunta da molti investitori rende di fatto molto difficile reperire nuovi fondi sia in relazione al capitale di rischio che di debito, se non a fronte del raggiungimento del pareggio operativo e della capacità di generazione di cassa.

267. A questo proposito, sulla base delle analisi di bilancio condotte sugli ultimi dati ufficiali disponibili (2002) tra i principali operatori di rete fissa, gli unici che presentavano un utile netto positivo sono Telecom Italia, Autostrade TLC e Plug-It. Riguardo agli altri operatori, gli obiettivi di recupero di redditività sono di norma tali da non lasciare prevedere rilevanti investimenti nella realizzazione di reti alternative, perlomeno nel breve periodo, con la parziale eccezione dell'operatore Fastweb.

Barriere all'espansione

268. L'esistenza di barriere all'espansione da parte di operatori alternativi oggi attivi sul mercato dell'accesso diretto e quindi della raccolta wholesale sembrano essere riconducibili a vincoli di natura finanziaria (in termini di risorse disponibili per nuovi investimenti), di redditività attesa di tali investimenti (fattore fortemente legato alle economie di densità) e al potenziale di domanda nelle diverse aree territoriali e, in parte minore, a possibili difficoltà tecniche per raggiungere aree più remote.

Vincoli legislativi e regolamentari

269. Nell'ambito del nuovo quadro regolamentare, il passaggio dal regime delle licenze a quello autorizzatorio riduce ulteriormente il livello delle barriere di tipo legislativo e regolamentare per l'ingresso sul mercato in oggetto. Tali barriere non possono quindi essere considerate come rilevanti ai fini dell'apertura del mercato.

270. Tuttavia, come ricordato dall'AGCOM nella delibera n. 3/03/CIR in merito alla contendibilità del mercato dell'accesso, lo sviluppo della concorrenza dipende non solo dalle condizioni di costo dei servizi all'ingrosso, ma anche dai prezzi dei servizi al dettaglio, tuttora assoggettati al meccanismo del price cap. In effetti, l'interesse degli operatori alternativi verso il mercato dell'accesso e quindi per la possibilità di fornire a sé o ad altri dei servizi di raccolta wholesale dipenderà dal divario tra i prezzi al dettaglio e i relativi costi all'ingrosso necessari per l'erogazione del servizio a valle.

Controllo di infrastrutture essenziali

271. Come richiamato nelle Linee Diretrici al paragrafo 81, il concetto di infrastrutture essenziali "appare pertinente principalmente ai fini dell'accertamento di un eventuale abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 del trattato CE e non ha molta rilevanza ai fini della valutazione ex-ante del significativo potere di mercato di cui all'articolo 14 della Direttiva Quadro".

272. Come già ricordato in precedenza, appare tuttavia chiaro come la disponibilità di una rete capillare in grado di raggiungere l'insieme della clientela potenziale rappresenti una risorsa chiave per poter competere sul mercato della raccolta.

Concorrenza potenziale

273. Attualmente gli operatori presenti sul mercato dell'accesso, con l'eccezione di Telecom Italia, limitano i servizi di interconnessione, con l'eccezione dei servizi di terminazione, al proprio utilizzo, per fornire servizi retail. In questo caso la concorrenza potenziale appare strettamente legata ai processi di espansione della copertura territoriale dei servizi di accesso, eventualmente attraverso lo sviluppo dell'offerta di servizi all'ingrosso (in particolare è possibile che nuovi operatori sviluppino offerte mediante l'accesso disaggregato alla rete in rame, anche se l'attuale congiuntura non lo rende molto probabile).

274. La redditività attesa sul mercato dell'accesso non rende invece plausibile, perlomeno nel breve-medio periodo, l'ingresso sul mercato da parte di soggetti attualmente non presenti nel settore, anche a fronte di un eventuale aumento non rilevante del livello dei prezzi ai clienti finali.

3.4.2.2. Condizioni dal lato della domanda

Contropotere d'acquisto

275. Un possibile vincolo all'esercizio del potere di mercato dell'offerta può consistere nel potere contrattuale e negoziale della domanda, che dipende in larga misura dalla struttura del sistema della domanda. Tale "contropotere di acquisto" si manifesta, ad esempio, quando un unico o un numero limitato di acquirenti acquistano un'ampia quota dei servizi offerti, sono facilmente disponibili le informazioni necessarie per reperire fornitori alternativi, i costi di cambiamento del fornitore sono ridotti.

276. In particolare la valutazione del contropotere di acquisto è particolarmente rilevante sul mercato *wholesale* in quanto per dimensione e volumi in gioco è possibile che gli operatori alternativi possano sfruttare il loro contropotere per limitare il potere di mercato. Nell'analisi di tale mercato è anche rilevante tenere conto delle quote di autofornitura del servizio per determinare la posizione dell'operatore stesso nel gruppo dei propri acquirenti.

3.4.3. Conclusioni circa la dominanza individuale

277. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti si può concludere che l'operatore Telecom Italia detenga individualmente una posizione di significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale nei seguenti mercati:

- a - mercato all'ingrosso per servizi di sola commutazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- b - mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito nazionale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- c - mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito area-gateway delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- d - mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare Telecom Italia quale operatore che detiene individualmente una posizione di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di sola commutazione, I/T nazionale, I/T area-gateway ed I/T distrettuale?

4. Definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

4.1. Introduzione

278. Così come disciplinato dall'art. 42 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della Direttiva Quadro, compito dell'Autorità, nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'art. 8 della Direttiva Accesso, è di incoraggiare e garantire *“forme adeguate di accesso, interconnessione ed interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica ed una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali”*.

279. La Direttiva Accesso individua una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole potere di mercato, in particolare obblighi in materia di trasparenza (art. 9), non discriminazione (art. 10), separazione contabile (art. 11), obblighi di accesso ed uso di specifiche infrastrutture di rete (art. 12), obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi (art. 13). Tali disposizioni in materia di interconnessione sono stati trasposte nella normativa nazionale agli art. 46, 47, 48, 49 e 50 del Codice.

280. L'Autorità, laddove sia accertata la dominanza di un operatore nei mercati definiti nel capitolo 2, è chiamata, ai sensi dell'art. 45, a valutare la necessità di imporre, mantenere, modificare o revocare gli obblighi regolamentari in materia di interconnessione sulla base delle norme succitate.

281. L'art. 45 comma 2 del Codice prevede che gli obblighi imposti dall'autorità siano proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi e principi dell'attività regolamentare, stabiliti dagli artt. 4 e 13 del Codice stesso. A tale riguardo, gli obblighi imposti dall'Autorità sono volti a:

- promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati;
- incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture;
- promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica;
- contribuire allo sviluppo del mercato adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione;
- garantire la non discriminazione nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni;
- garantire la convergenza, interoperabilità tra reti e servizi e il rispetto del principio di neutralità tecnologica.

282. Sulla base delle analisi condotte nel precedente capitolo, l'Autorità ha proposto l'orientamento di identificare Telecom Italia come operatore con significativo potere di mercato nella fornitura dei servizi all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito così come definiti al capitolo 2. Analogamente, l'Autorità ha espresso l'orientamento di individuare ciascun operatore come avente significativo potere di mercato nei servizi di terminazione sulla propria rete. Alla luce di tali orientamenti e considerati gli strumenti messi a disposizione dal nuovo quadro regolamentare, l'Autorità espone nei seguenti paragrafi le proprie proposte in merito agli

obblighi da porre in capo all'operatore Telecom Italia ed agli altri operatori dominanti nel mercato della terminazione.

4.2. *Obblighi in capo all'operatore Telecom Italia in quanto SMP nei mercati di raccolta, transito e terminazione*

4.2.1. *Obblighi di trasparenza e non discriminazione*

283. L'Autorità ritiene opportuno ribadire in capo a Telecom Italia, in quanto operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 nei mercati all'ingrosso di raccolta terminazione e transito, obblighi di trasparenza, secondo quanto all'art. 46 del Codice, relativamente alle condizioni tecnico-economiche di fornitura ed uso di tali servizi. Tale obbligo risulta pienamente giustificato dalla necessità per gli operatori che intendono acquistare servizi di interconnessione di conoscere in anticipo le condizioni di offerta di tali servizi (nonché tutte le informazioni tecniche necessarie per utilizzare i servizi stessi, quali ad es. l'ubicazione dei nodi di interconnessione dell'operatore dominante) in modo tale da poter pianificare correttamente le proprie offerte commerciali, nonché dall'esigenza dell'Autorità di assicurare il rispetto e garantire la verifica degli obblighi regolamentari imposti.

284. L'Autorità rileva che il significativo potere di mercato di Telecom Italia nei mercati all'ingrosso di raccolta terminazione e transito potrebbe configurare l'adozione, da parte della stessa, di pratiche discriminatorie nei confronti degli operatori concorrenti, in funzione ad esempio di logiche di sviluppo commerciale o del contropotere di mercato dei singoli operatori. Si osserva inoltre che l'integrazione verticale di Telecom Italia, relativa alla fornitura di servizi all'ingrosso da un lato e dei servizi al dettaglio dall'altro, rappresenta un fattore determinante per rafforzare il potere della stessa nei mercati rilevanti al dettaglio.

285. Al fine di evitare che l'operatore dominante operi discriminazioni tra gli operatori concorrenti o tra questi e le proprie direzioni commerciali l'Autorità ritiene opportuno ribadire l'obbligo di non discriminazione in relazione all'interconnessione ed all'accesso di cui all'art. 47 del Codice. Telecom Italia deve pertanto applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti degli altri operatori garantendo condizioni d'offerta e livelli di qualità uguali a quelli che assicura per i servizi delle proprie divisioni o delle società controllate o collegate.

286. Tanto premesso, in base al comma 2 dell'art. 46 del Codice, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, assoggettata agli obblighi di trasparenza e non discriminazione di cui agli artt. 46 e 47 del Codice, pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata in cui figuri una descrizione delle prestazioni suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, correlata dei relativi termini, condizioni e prezzi. Le modalità di pubblicazione dell'offerta di riferimento, il dettaglio dei servizi da includere e le relative condizioni sono riportati nel paragrafo 4.4.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità sul mantenimento degli obblighi di :

- trasparenza delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura ed uso dei servizi di interconnessione e pubblicazione dell'offerta di riferimento;*
- non discriminazione e parità di trattamento interno-esterno?*

4.2.2. *Obblighi di separazione amministrativa e contabile*

287. Relativamente alle misure necessarie ad assicurare la parità di trattamento, l'Autorità ritiene che l'obiettivo della non discriminazione interno-esterno possa essere conseguito, da una adeguata separazione amministrativa e contabile tra le funzioni preposte alla gestione della rete e quelle preposte alla vendita dei servizi al dettaglio dell'operatore dominante.

288. Sulla base delle considerazioni sopra espresse, l'Autorità ritiene necessario confermare, ai sensi dell'art. 48 del Codice ed in linea con l'art. 2 comma 12 lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995, gli obblighi di separazione amministrativa e contabile già in capo a Telecom Italia, come specificati dall'art. 2 della delibera n.152/02/CONS.

289. A tal fine Telecom Italia è tenuta ad assicurare la realizzazione, mediante opportune misure organizzative soggette a verifica da parte dell'Autorità, della separazione amministrativa e contabile tra le unità organizzative preposte alla vendita dei servizi finali e quelle preposte alla gestione della rete (inclusive delle unità di vendita per i servizi all'ingrosso).

290. Telecom Italia provvede affinché le misure adottate garantiscano:

- a) che la fornitura di servizi di rete alle proprie unità organizzative commerciali avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere almeno le clausole di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS;
- b) che la fornitura di servizi di rete avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori interconnessi e alle unità organizzative commerciali interne o a società collegate o controllate;
- c) che la contrattualizzazione con gli operatori e la vendita di servizi di rete sia condotta da personale assegnato alla divisione rete, comunque distinto da quello che opera nelle unità organizzative commerciali che offrono i servizi finali;
- d) che la gestione di dati commerciali e di informazioni relative ai servizi acquistati dagli operatori interconnessi sia separata dalla gestione e dall'utilizzo dei dati utilizzati a fini commerciali;
- e) che i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori interconnessi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e tali sistemi non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.

291. Telecom Italia, nell'esecuzione degli accordi interni di cui alla lett. a) del punto 290 assicura la parità di trattamento interna/esterna sugli aspetti di fornitura dei servizi (*provisioning*) e di garanzia della qualità e rispondenza alle specifiche tecniche delle attività necessarie alla realizzazione degli stessi (*assurance*). Le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche e i valori degli indicatori di qualità contenuti negli ordinativi interni per ciascun servizio all'ingrosso fornito dalle unità di rete di Telecom Italia alle proprie unità commerciali sono le medesime offerte agli operatori alternativi per i corrispondenti servizi di rete. Laddove sussistano diversità strutturali tra i servizi forniti agli operatori alternativi e quelli forniti alle direzioni commerciali il principio di parità di trattamento implica che le condizioni di *provisioning* e di *assurance* garantite agli operatori alternativi devono essere tali da garantire la replicabilità dei servizi al dettaglio di Telecom Italia da parte di un operatore alternativo efficiente.

292. Ai sensi dell'art. 48 comma 1, inoltre, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i prezzi dei trasferimenti interni per garantire l'osservanza dell'obbligo di non discriminazione e per evitare sovvenzioni incrociate abusive. A tal fine, l'Autorità ritiene che la separazione contabile ed amministrativa adottata da Telecom Italia debba garantire una opportuna visibilità dei centri di costo delle funzioni operative di rete distinti da quelli delle attività commerciali.

293. I dati contabili prodotti, ai sensi art. 48 comma 2, devono pertanto riportare in dettaglio l'evidenza separata dei dati relativi ai trasferimenti interni tra le unità commerciali e quelle di fornitura di servizi all'ingrosso. In particolare, i dati relativi ai trasferimenti interni devono comprendere i prezzi (canoni e contributi) dei servizi utilizzati dalle divisioni commerciali, nonché le relative quantità e caratteristiche, con un livello di dettaglio tale da permettere la verifica del principio di non discriminazione sulla base dei prezzi praticati nelle offerte all'ingrosso agli operatori alternativi. A tal fine, i costi relativi alle attività di vendita dei servizi di rete, laddove presenti, sono allocati in maniera proporzionale sui prezzi dei servizi venduti agli operatori alternativi e dei servizi trasferiti alle funzioni commerciali di Telecom Italia.

294. Telecom Italia deve inoltre comunicare all'Autorità le modalità e le condizioni di fornitura previste negli ordinativi interni e negli accordi tra funzioni di rete ed operatori alternativi, ivi inclusi gli indicatori di qualità di cui al punto 291, nonché ogni altra informazione necessaria a verificare la parità di trattamento. Le eventuali variazioni di tali condizioni tecniche ed economiche devono essere comunicate all'Autorità con 30 giorni di preavviso.

295. Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di una relazione periodica da parte di Telecom Italia. Tale relazione, da presentarsi ogni sei mesi, riporta una tabella comparativa dei valori misurati da Telecom Italia degli indicatori di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia possibile verificare la qualità erogata alle proprie funzioni commerciali e agli operatori alternativi che fanno uso dei medesimi beni intermedi.

296. Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori, in possesso delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore con significativo potere di mercato.

297. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo e segnatamente l'impiego da parte di Telecom Italia di informazioni relative ai servizi venduti all'ingrosso ai fini della proposizione di offerte al dettaglio costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 98 comma 11 del Codice.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di cui al presente paragrafo in merito al mantenimento degli obblighi in capo a Telecom Italia in materia di separazione amministrativa e contabile?

4.2.3. Obblighi in materia di accesso ed uso di determinate risorse di rete

298. L'Autorità, ai sensi dell'art. 49 del Codice, comma 1, lett. c, d, e, f, g, h ed i, e comma 2, al fine di tutelare anche nel breve termine gli investimenti e le scelte degli operatori alternativi

l'Autorità ritiene opportuno imporre a Telecom Italia, fatto salvo quando diversamente previsto dalla presente delibera, l'obbligo di non revocare l'accesso alle risorse consentite in precedenza.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'obbligo per Telecom Italia di mantenere le offerte dei servizi forniti in precedenza?

4.2.4. Obbligo di controllo dei prezzi e contabilità dei costi

299. Telecom Italia, in qualità di operatore verticalmente integrato, ha la capacità di rafforzare la propria dominanza sui mercati al dettaglio mediante politiche di incremento dei prezzi all'ingrosso volte a comprimere i margini di profitto degli operatori alternativi. L'art. 50 del Codice dispone che un operatore detentore di significativo potere di mercato, qualora in grado di mantenere un livello eccessivamente elevato dei prezzi, possa essere destinatario di obblighi di orientamento al costo dei prezzi praticati a determinati tipi di interconnessione e di accesso. In ragione della capacità di Telecom Italia di mettere in pratica politiche di prezzi indipendenti dai soggetti di mercato, l'Autorità ritiene che i prezzi relativi ai servizi all'ingrosso, inclusi nei mercati della raccolta, terminazione e transito, debbano continuare a essere soggetti a obblighi di controllo dei prezzi e di orientamento al costo. A tal fine l'Autorità intende ribadire l'obbligo di predisporre un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi dei principali servizi di interconnessione analogo a quello previsto dalla delibera n. 3/03/CIR descritto nel paragrafo 4.2.4.1.

300. La verifica dell'orientamento al costo dei servizi di interconnessione richiede di disporre di un sistema di contabilità regolatoria adeguatamente disaggregato e tale da fornire un'informazione dettagliata sui conti economici e di capitale di ciascun servizio soggetto a obblighi di controllo dei prezzi. L'art. 46 del Codice prevede che l'operatore detentore di significativo potere di mercato possa essere oggetto di obblighi di trasparenza volti a imporre la pubblicazione di determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile. L'art. 50 prevede altresì che l'Autorità possa imporre obblighi di predisposizione di un sistema contabilità dei costi al fine di evitare che un operatore con significativo potere di mercato possa mantenere un elevato livello dei prezzi o viceversa possa comprimerli a danno dell'utenza finale.

301. Al fine di garantire il rispetto dell'orientamento al costo dei prezzi di interconnessione, l'Autorità ritiene opportuno mantenere gli obblighi regolamentari vigenti in capo a Telecom Italia di predisporre annualmente e trasmettere all'Autorità la contabilità regolatoria secondo quanto definito dalla delibera n. 152/02/CONS ed eventuali modificazioni e integrazioni, dalla presente delibera ed in conformità alle linee guida di cui alla delibera n. 399/02/CONS e successive modificazioni.

302. I criteri ed il formato di predisposizione della contabilità regolatoria e della separazione contabile sono definiti dall'allegato A della delibera n. 152/02/CONS. In merito ai principi e criteri metodologici di separazione contabile e di contabilità dei costi da impiegare conformemente al predetto allegato, si rimanda all'allegato D del presente documento. In particolare, la contabilità regolatoria deve riportare i costi sottostanti a tutti i servizi presenti in offerta di riferimento, inclusi quelli i cui prezzi sono stati fissati dall'Autorità, ciò anche al fine di permettere la verifica del reale orientamento al costo e di predisporre eventuali azioni correttive.

303. Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice un soggetto indipendente dalle parti interessate, con specifiche competenze, incaricato dall'Autorità, verifica la conformità alle disposizioni regolamentari concernenti la separazione contabile e la contabilità dei costi predisposte da Telecom Italia. Una relazione sulle attività di verifica deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa all'Autorità. Contestualmente, il soggetto terzo trasmette all'Autorità relazioni separate sulla adeguatezza dei soli principi e criteri metodologici di separazione contabile e contabilità dei costi.

304. Telecom Italia, entro 45 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Autorità delle relazioni sulla verifica metodologica di separazione contabile e contabilità dei costi di cui al punto precedente, pubblica i documenti ed i dati di costo riportati nell'allegato B della delibera n. 152/02/CONS. In particolare i documenti di metodologia e criteri di separazione contabile e contabilità dei costi sono quelli redatti ai sensi dell'allegato D del presente documento e verificati dal soggetto terzo.

305. In merito ai formati adottati nella contabilità dei costi e nella separazione contabile, l'Autorità ritiene necessario realizzare un sistema omogeneo di contabilità regolatoria in grado di evitare incoerenze tra gli eventuali obblighi definiti a seguito delle analisi di mercato in materia contabile. L'Autorità ha inoltre rilevato alcune potenziali criticità in merito all'applicazione dei criteri di predisposizione della contabilità a costi correnti di cui alla delibera n. 399/02/CONS da parte di Telecom Italia ed in particolare all'impiego del metodo di valorizzazione MEA. Ciò premesso, l'Autorità si riserva di avviare uno specifico procedimento finalizzato ad aggiornare e uniformare i criteri di contabilità dei costi di cui alla delibera n. 399/02/CONS nonché il contenuto degli elementi di contabilità regolatoria previsto dall'allegato A della delibera n. 152/02/CONS.

306. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, l'Autorità definisce il tasso di remunerazione del capitale impiegato in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi. A tal fine, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, nella predisposizione della contabilità regolatoria e nella formazione dei prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito, applichi il tasso di remunerazione del capitale fissato dall'Autorità sulla base delle metodologie di calcolo di cui all'allegato C della presente delibera. L'Autorità approva il tasso di remunerazione del capitale calcolato secondo tali metodologie ed, ove necessario, provvede ad effettuare gli opportuni adeguamenti.

<p><i>Si condivide l'orientamento espresso dall'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi in materia di contabilità dei costi e di controllo dei prezzi di cui al presente paragrafo?</i></p>

4.2.4.1. Meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi.

307. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, al fine di incentivare l'operatore dominante ad un uso efficiente delle risorse di produzione, di garantirgli una maggiore flessibilità nella fissazione delle tariffe ed assicurare, al contempo, la prevedibilità dei costi a carico degli operatori alternativi, l'Autorità intende confermare in capo a Telecom Italia l'obbligo di adottare un meccanismo di programmazione su base pluriennale per il controllo dei prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito del traffico telefonico (network cap) per gli anni dal 2006 al 2008 analogamente a quanto già introdotto con la delibera n. 3/03/CIR.

308. L'Autorità già all'atto di approvare la delibera n. 3/03/CIR aveva previsto all'art. 7 la revisione del meccanismo di programmazione su base pluriennale dei prezzi dei servizi di interconnessione a luce delle risultanze delle analisi di mercato previste nel nuovo quadro regolamentare. La maggiore conoscenza dell'andamento dei costi di rete dell'operatore Telecom Italia, nonché l'analisi delle dinamiche dei mercati di cui al presente documento, hanno infatti portato alla individuazione di una modalità di regolazione dei prezzi dei servizi intermedi in grado di garantire le medesime condizioni economiche per ciascuna componente di rete indipendentemente dal servizio in cui tale componente è impiegata.

309. L'analisi della contabilità regolatoria di Telecom Italia evidenzia due elementi distinti nella formazione dei prezzi dei servizi di interconnessione. Il primo rappresenta il costo medio minutario relativo alle componenti di rete impiegate dal servizio, il secondo costituisce la quota minutaria relativa a costi per la gestione degli operatori. Poiché le componenti produttive delle attività di gestione degli operatori risultano notevolmente diverse e soggette a minori recuperi di efficienza rispetto a quelle delle attività di rete, essendo le prime principalmente *labor-intensive* e le seconde caratterizzate da alti investimenti in infrastrutture, l'Autorità ritiene di dover trattare separatamente i due elementi di costo identificando, pertanto, per ciascuno meccanismi di controllo di prezzo separati. L'Autorità ritiene che i recuperi di efficienza conseguiti da Telecom Italia sui costi impiantistici e di gestione delle componenti della rete telefonica debbano essere distribuiti sui servizi di interconnessione in base all'uso che ciascuna componente ha nella realizzazione del servizio.

310. Conformemente alla struttura dei servizi individuata in fase di definizione dei mercati rilevanti sono soggetti al controllo dei prezzi i seguenti elementi funzionali di servizio (di seguito elementi) che, opportunamente combinati, costituiscono i prezzi dei servizi di interconnessione venduti agli operatori:

- Raccolta/Terminazione SGU (comprensivo della tratta di rete tra SL ed SGU e di commutazione, giunzione e segnalazione SGU);
- Raccolta SGU da telefonia pubblica (comprensivo della tratta di rete tra SL ed SGU, commutazione, giunzione e segnalazione SGU e delle componenti ed apparati remunerati dalla c.d. *surcharge*);
- Singolo SGU (costi di commutazione, segnalazione e giunzione SGU);
- Inoltro distrettuale (costi di commutazione, segnalazione e giunzione SGU e di portanti ed apparati SGU-SGU);
- Singolo SGT (costi di commutazione, segnalazione e giunzione SGT);
- Inoltro area gateway (costi di segnalazione e giunzione SGU, commutazione, segnalazione e giunzione SGT, portanti ed apparati SGU-SGT)
- Inoltro nazionale (costi di commutazione, segnalazione e giunzione SGT e di portanti ed apparati SGT-SGT)

Il costo degli elementi soggetti a controllo è calcolato sulla base dei costi medi minutari relativi alla durata effettiva della conversazione (minuti DC).

311. Il prezzo di ciascun servizio di interconnessione sarà quindi ottenuto dalla somma dei costi degli elementi impiegati nel servizio e della componente di costo per la gestione degli operatori. Ad esempio, il prezzo del servizio di raccolta SGU è determinato dalla somma del costo relativo all'elemento a) "Raccolta/terminazione SGU" e del costo per la gestione degli operatori. Analogamente, il prezzo del servizio di raccolta SGT sarà dato dalla somma del prezzo del servizio di raccolta SGU (già inclusivo del costo per la gestione degli operatori) e del costo

dell'elemento f) "Inoltro area gateway". L'eventuale gradiente tariffario di cui al paragrafo 4.4.2 viene applicato al prezzo medio così ottenuto.

312. L'introduzione degli elementi funzionali di cui al punto 310 non modifica le relazioni attualmente esistenti, indicate nella Contabilità Regolatoria, tra i costi dei servizi di interconnessione acquisiti dagli operatori ed i costi delle componenti di rete, relazione realizzata attraverso i c.d. *routing factor*. Pertanto l'attribuzione dei costi delle singole componenti di rete agli elementi funzionali deve avvenire in maniera tale che per ogni dato servizio di interconnessione, realizzato attraverso la composizione di uno o più elementi funzionali, il costo totale relativo a ciascuna componente di rete sia uguale a quello attribuibile direttamente al servizio di interconnessione senza la decomposizione dello stesso in elementi funzionali.

313. Sono, altresì regolati, nell'ambito del presente meccanismo di controllo dei prezzi, i servizi accessori relativi alla fornitura di *kit* di interconnessione, descritti al paragrafo 4.4.12 (canoni e contributi), i servizi di configurazione delle centrali di cui ai paragrafi 4.4.15 e 4.4.14, i contributi relativi all'attivazione o cambio profilo *Carrier Preselection*, il contributo relativo alla prestazione di portabilità del numero.

314. Sulla base della complementarità degli elementi di rete individuati per la fornitura dei servizi di raccolta, terminazione e transito, del dettaglio dei recuperi di efficienza ricavati dai dati di contabilità regolatoria per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, nonché dei diversi livelli di competitività riscontrati nei mercati di cui alla presente analisi, l'Autorità raccoglie gli elementi funzionali di cui al punto 310 ed i servizi al punto 313 nei seguenti panieri:

- a) Raccolta/Terminazione SGU, Singolo SGU, Inoltro distrettuale; Raccolta SGU da telefonia pubblica; *Kit* di interconnessione;
- b) Singolo SGT, Inoltro area gateway;
- c) Inoltro nazionale.
- d) Contributo attivazione CPS; Contributo portabilità del numero; Configurazione degli autocommutatori per codici CPS, CS, *Customer Care* ed accesso da remoto a Rete Privata Virtuale;

315. Con riferimento ai flussi di interconnessione, ai circuiti di estensione dell'interconnessione ed ai circuiti di accesso alle *Cable Station*, come osservato al paragrafo 4.4.12, l'Autorità rileva che, al fine di garantire la coerenza con le condizioni di offerta dei servizi di linee affittate, la fissazione degli obblighi di controllo di prezzo dei flussi di interconnessione dovrà avvenire nell'ambito delle analisi dei mercati dei servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati 13 e 14 della Raccomandazione).

316. Come già anticipato il controllo dei prezzi avviene attraverso una riduzione programmata pluriennale per gli anni 2006, 2007 e 2008. La riduzione programmata dei prezzi di interconnessione si attua su base annuale. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dei vincoli di variazione di prezzo avviene con l'approvazione dell'offerta di riferimento che, a tal fine, deve essere pubblicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validità dell'offerta.

317. La variazione percentuale di valore dei panieri a), b) e c) viene valutata sulla base delle quantità minutarie dei servizi di interconnessione che impiegano gli elementi di cui al punto 310

venduti nel periodo di riferimento e della variazione dei costi unitari di tali elementi rispetto a quelli dell'anno precedente. I minuti di ciascun servizio sono attribuiti ai singoli elementi sulla base delle regole di formazione dei prezzi dei servizi di interconnessione a partire dagli elementi di cui ai punti 359, 365, 369 e 380. Al fine della corretta valutazione dei recuperi di efficienza nei costi dei servizi di interconnessione che fanno uso dell'elemento SGU-SGU, l'Autorità ritiene che i minuti raccolti/terminati dai servizi di CSD di cui al punto 360 debbano concorrere alla determinazione dei pesi della prestazione di inoltro distrettuale.

318. La variazione percentuale del valore dei panieri d) ed e) viene valutata sulla base delle quantità e delle caratteristiche dei servizi di interconnessione venduti nel periodo di riferimento e dei relativi prezzi nell'anno di validità dell'offerta ed in quello precedente.

319. Per ogni paniere il vincolo è definito nella misura di $IPC - X$ (cap), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) e X il livello di variazione di produttività dell'insieme dei servizi e degli elementi appartenenti allo stesso paniere. Il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione del network cap è, per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione Istat per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni dei consumi di cui al punto 331.

320. Qualora nel corso di un anno siano effettuate riduzione dei prezzi tali da comportare variazioni dei valori dei singoli panieri superiori a quelle disposte, la differenza percentuale può essere computabile ai fini del rispetto del vincolo di cap dell'anno successivo.

321. Le analisi sui diversi mercati condotte nel capitolo 3 hanno evidenziato pressioni competitive differenziate al variare del livello di interconnessione a cui i servizi di raccolta, terminazione e transito del traffico telefonico sono forniti. In merito ai costi delle componenti di rete, l'Autorità ha condotto un'analisi dei dati di contabilità regolatoria per gli anni dal 1999 al 2003 disaggregati per componenti. L'analisi, svolta sui dati HCA e a partire dal 2001 sui dati CCA, mostra che i recuperi di efficienza nel periodo di osservazione sono notevolmente variabili di anno in anno in funzione della componente esaminata.

322. A livello aggregato i maggiori recuperi di efficienza sono stati riscontrati tra il 2000 ed il 2001 e sono attribuibili ad un sostanziale incremento del traffico totale trasportato dalla rete di Telecom Italia (c.a. +10%) a fronte una analoga riduzione dei costi totali (c.a. -14%). Tali incrementi di efficienza non sono tuttavia significativi del *trend* di lungo periodo. La medesima analisi per gli anni 2001-2003 se da un lato ha confermato una analoga riduzione dei costi totali (c.a. -16%), dall'altro ha evidenziato una significativa contrazione dei volumi venduti (c.a. -4% in totale, -5,6% relativamente al traffico venduto dalla divisione commerciale). Dall'analisi del traffico di interconnessione, la tendenza alla contrazione dei volumi appare arrestarsi sia nel 2003 che nel 2004 (rispettivamente c.a. +1% e +2%) ciò comportando un'ipotesi prospettica di saturazione dei volumi.

323. A livello di maggior dettaglio, l'analisi condotta dall'Autorità sui trend dei costi minutarli degli elementi funzionali di cui al punto 310 evidenzia per l'elemento di raccolta/terminazione una riduzione del 10,9% nel 2002 ed, in media, del 14,8% annuo nel periodo 1999-2002. Una riduzione media annua anche superiore si riscontra per l'elemento di inoltro distrettuale. Per gli stessi periodi l'elemento di Inoltro area gateway ha subito variazioni

analoghe alla raccolta, controbilanciate invece dall'andamento dell'elemento di Singolo SGT, il quale non ha subito riduzioni di rilievo nel periodo 1999-2003.

324. Considerazione a parte merita l'analisi dell'elemento di Inoltro nazionale, che sebbene abbia evidenziato riduzioni dei costi nel periodo 1999-2003, in considerazione del diverso grado di competizione potenziale a cui è sottoposto il mercato corrispondente, non necessita di essere sottoposto a variazioni strettamente guidate dai trend di costo.

325. Sulla base di tali considerazioni e della stima dei pesi relativi degli elementi componenti i servizi, i valori dei vincoli di cap per gli anni 2006, 2007 e 2008 risultano pertanto:

- Paniere a): IPC -11,3%;
- Paniere b): IPC -IPC%;
- Paniere c): IPC -IPC%;
- Paniere d): IPC -IPC%.

326. Relativamente alla parte del prezzo dei servizi intermedi legata ai costi di gestione operatore, Telecom Italia valuta che sulla base dei dati contabili sino al 2003 tale costo, ammonta, a circa il 17% dei costi di interconnessione relativi al traffico minutario nazionale. Tale quota comprende, tra l'altro, i costi di vendita, *customer care* e fatturazione per servizi di interconnessione. Tali attività, essendo legate primariamente al costo del lavoro, non consentono elevati recuperi di efficienza nel breve-medio periodo.

327. Sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno, confermando quanto già introdotto con la delibera n. 4/02/CIR, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba ripartire il costo totale relativo a tali attività sulla somma del volume di traffico venduto alle proprie divisioni commerciali ed agli operatori alternativi. La quota minutaria così determinata viene attribuita in uguale misura a tutti i servizi di traffico offerti dalla rete alle proprie divisioni commerciali ed agli operatori alternativi e sottoposta al vincolo di network cap, incidendo sui costi di interconnessione per meno del 5%.

328. Inoltre, sulla base delle considerazioni di cui ai punti precedenti il vincolo di cap da applicare al paniere contenente la sola quota minutaria relativa a costi per la gestione degli operatori è posto pari ad IPC-IPC.

329. Le condizioni economiche dei servizi di nuova introduzione sono soggette alla verifica dell'orientamento al costo.

330. I prezzi dei servizi ed i costi degli elementi a volume nullo inclusi nei panieri di cui al punto 313 sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza, in linea con quanto già previsto all'art. 2 comma 2 della delibera n. 11/03/CIR.

331. Telecom Italia, contestualmente alla pubblicazione dell'offerta di riferimento, comunica all'Autorità:

- Il paniere dei consumi dei servizi di raccolta (distinte in CS, CPS, numerazioni non geografiche da utenti attestati alla rete di Telecom Italia ed accesso da apparati di telefonia pubblica), terminazione e transito secondo le articolazioni per livelli e tipologia di traffico dei servizi di interconnessione cui alla presente delibera, distinti per semestri e

riferiti al periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento).

- I costi di rete degli elementi funzionali di raccolta, inoltro e terminazione impiegati nella formulazione dei prezzi dei servizi di interconnessione così come definiti al punto 310.
- Il valore della quota minutaria relativa a costi per la gestione degli operatori per l'anno di validità dell'offerta.
- Le quantità vendute dei servizi di cui ai panieri d) ed e) nel periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno articolate in funzione delle caratteristiche dei servizi offerti.

La veridicità dei dati prodotti è autocertificata da Telecom Italia, che ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice, nelle forme e modalità previste ai sensi del DPR 403/98.

332. Ai fini della valutazione dell'offerta di riferimento 2006, Telecom Italia dovrà produrre, con riferimento all'esercizio 2004, i costi degli elementi funzionali così come definiti al punto 310, nonché il valore di costo della quota minutaria relativa ai costi per la gestione degli operatori calcolata in linea con quanto previsto al precedente punto 327. I prezzi degli elementi funzionali da utilizzare come valori iniziali per la verifica del rispetto dei vincoli di cap sono ricavati a partire dai prezzi dei servizi per l'offerta di riferimento 2005 e dai volumi riferiti al periodo 30 giugno 2004 – 30 giugno 2005 sulla base del criterio dell'invarianza del ricavo nominale applicato ai servizi di raccolta, terminazione e transito.

333. Nel corso del periodo di vigenza del nuovo network cap l'Autorità potrà adottare eventuali misure di riallineamento del meccanismo di controllo dei prezzi a seguito della verifica della rispondenza dei prezzi 2005 ai costi degli elementi funzionali certificati per gli anni 2003 e 2004, qualora l'eventuale scostamento tra prezzi e costi venga ritenuto distorsivo della concorrenza.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito a:

- *l'imposizione di un meccanismo di regolazione dei prezzi di interconnessione a traffico per gli anni 2006, 2007 e 2008;*
- *la distribuzione dei recuperi di efficienza sui servizi in base all'uso delle singole componenti di rete;*
- *la definizione degli elementi funzionali di raccolta/terminazione, transito ed inoltro di cui al punto 310 del presente paragrafo;*
- *la composizione dei panieri come indicati al punto 314 del presente paragrafo;*
- *il meccanismo di determinazione dei pesi dei costi degli elementi funzionali di rete;*
- *i valori dei vincoli di cap per i panieri;*
- *il criterio di ripartizione dei costi per la gestione degli operatori sui prezzi dei servizi;*
- *il vincolo di cap per la quota minutaria relativa ai costi per la gestione degli operatori;*
- *le modalità di gestione dei servizi a volume nullo;*
- *i contenuti e modalità di comunicazione degli elementi informativi necessari alla verifica dei cap ?*

4.3. Obblighi in capo agli operatori diversi da Telecom Italia in quanto SMP nel mercato della terminazione

334. L'Autorità ritiene che l'imposizione delle medesime misure regolamentari applicate a Telecom Italia anche agli operatori notificati nel mercato della terminazione delle chiamate

differenti da Telecom Italia stessa non sarebbe equa e proporzionale. In particolare, in virtù della differente scala di produzione, del più recente ingresso nei mercati dei servizi di interconnessione, nonché dei notevoli oneri di natura finanziaria a cui gli operatori alternativi sono sottoposti per sostenere le spese di infrastrutturazione, l'Autorità ritiene che non sarebbe equo e proporzionale imporre a questi ultimi gli obblighi di contabilità regolatoria e di orientamento al costo imposti a Telecom Italia. Come meglio specificato nel seguito l'Autorità ritiene tuttavia che i prezzi di terminazione su ciascuna rete debbano essere sottoposti ai vincoli di trasparenza e non discriminazione di cui agli art. 46 e 47 del Codice.

4.3.1. Obblighi di trasparenza

335. La significativa forza di mercato evidenziata nel mercato della terminazione individuale ha come principale effetto che gli operatori hanno la possibilità, in assenza di previsioni regolamentari, di fissare i prezzi del servizio di terminazione in maniera distorsiva per le dinamiche di mercato.

336. Per evitare comportamenti anticompetitivi l'Autorità ritiene opportuno che gli operatori SMP nel mercato della terminazione siano sottoposti all'obbligo di comunicazione all'Autorità delle condizioni economiche e tecniche richieste agli altri operatori per il servizio di terminazione. Gli operatori hanno altresì l'obbligo di rendere note tali informazioni agli altri operatori. Le condizioni tecniche comunicate all'Autorità devono includere in particolare tutte le informazioni relative all'architettura della rete necessarie per realizzare l'interconnessione in maniera efficiente ed al minimo costo (ad esempio punti di interconnessione, instradamenti, etc.). Gli operatori di accesso dovranno essere informati, in caso di variazione delle condizioni tecniche o economiche di terminazione, con un preavviso di almeno 30 giorni, permettendo una adeguata valutazione dell'impatto di tali variazioni sui loro costi e l'eventuale adeguamento dei prezzi finali.

4.3.2. Obblighi di non discriminazione e separazione contabile

337. La discriminazione tra i vari operatori acquirenti del servizio di terminazione può generare effetti distorsivi delle normali logiche concorrenziali e tali da indurre un utilizzo poco efficiente delle risorse di rete. In presenza di prezzi e condizioni di offerta discriminatorie, gli operatori potrebbero minimizzare il prezzo di terminazione adottando instradamenti di traffico inefficienti, ricorrendo a reti di transito anche in presenza di interconnessione diretta.

338. Gli operatori, nel rispetto dell'obbligo di non discriminazione, deve applicare agli altri operatori condizioni equivalenti a quelle praticate alle proprie direzioni commerciali, così da evitare che i clienti degli altri operatori debbano sostenere oneri non proporzionati e discriminatori rispetto ai clienti dell'operatore stesso.

339. Stante le quote di mercato conseguite dagli operatori diversi da Telecom Italia, l'Autorità non ritiene ad oggi necessario imporre in capo a nessuno degli operatori di accesso con SMP nel mercato della terminazione individuali obblighi di separazione contabile ed amministrativa. Una tale misura non sarebbe infatti proporzionata in base agli attuali volumi di servizio sviluppati.

4.3.3. Obbligo di controllo dei prezzi e contabilità dei costi

340. Relativamente al meccanismo di controllo sui prezzi, l'Autorità ritiene che l'applicazione agli operatori alternativi del medesimo vincolo di prezzo imposto a Telecom Italia non sia proporzionata. Infatti, come già evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR, *“la tariffa di terminazione determinata per Telecom Italia sulla base dei propri costi efficienti riflette economie di scala e di scopo proprie di un operatore incumbent efficiente e verticalmente integrato e non può essere rappresentativa dei costi tipici di un operatore nuovo entrante, soprattutto quando questi decida di investire sulle infrastrutture di rete di accesso”*. Pertanto la fissazione di tariffe di interconnessione non reciproche può essere giustificata alla luce dei vantaggi competitivi di cui beneficia Telecom Italia.

341. L'Autorità ritiene, alla luce dei problemi concorrenziali evidenziati nei capitoli precedenti, che ciascun operatore notificato diverso da Telecom Italia debba praticare prezzi equi e ragionevoli per la terminazione delle chiamate sulla propria rete.

Nei rapporti tra operatori alternativi, il problema competitivo evidenziato nel mercato dei servizi di terminazione assume un rilievo inferiore per l'esiguità dei volumi terminati, ciò nonostante, i criteri di cui al presente paragrafo potranno essere applicati anche ai rapporti tra operatori alternativi. L'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di predisporre una contabilità regolatoria al fine di determinare il prezzo del servizio di terminazione, anche alla luce della ridotta quota di mercato dell'accesso attualmente detenuta dagli operatori alternativi, ancorché la stessa risulti in rapida crescita, risulti in un onere eccessivo e non proporzionato.

342. Come già evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR i prezzi fissati devono essere equi e ragionevoli e rispecchiare gli effettivi costi sottostanti. In tale ottica occorre considerare che la struttura di costi di un operatore nuovo entrante rispetto all'operatore storico presenta evidenti differenze riconducibili, tra l'altro, a:

- diversa architettura di rete e bacino di utenza raggiungibile per livello di interconnessione
- minori economie di scala e di scopo;
- maggiore capitale impiegato netto;
- maggiori difficoltà nel reperimento dei capitali finanziari;

In particolare, l'Autorità ritiene che le principali differenze tra l'*incumbent* e gli operatori nuovi entranti siano dovute ai costi sostenuti nella predisposizione della rete di trasporto e agli investimenti iniziali nell'accesso non ancora recuperati da questi ultimi. Tali fattori portano a valutare prezzi di terminazione diversi tra i vari operatori, che per ragioni di equità e tutela del consumatore, in ogni caso devono consentire la sostenibilità dei vincoli regolamentari imposti nel mercato dei servizi finali (in particolare i vincoli di *price cap*).

343. L'Autorità non ritiene pertanto proporzionato richiedere agli operatori alternativi la realizzazione di una contabilità regolatoria anche in considerazione dei rilevanti costi che ne deriverebbero sia in capo agli operatori che in capo all'Autorità per la sua verifica. E' altresì necessario che gli operatori siano in grado di fornire, qualora richieste dall'Autorità, tutte le evidenze necessarie a verificare la ragionevolezza e l'equità dei prezzi proposti.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'imposizione in capo agli operatori di terminazione diversi da Telecom Italia dei seguenti obblighi:

- trasparenza condizioni delle tecniche ed economiche;
- non discriminazione tra tutti gli operatori e le proprie divisioni commerciali;

4.4. L'offerta di riferimento di Telecom Italia

4.4.1. Struttura dell'offerta di riferimento

344. Sulla base di quanto previsto all'art. 46, comma 3, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, in qualità di operatore con significativo potere di mercato nei mercati della raccolta, terminazione e transito, debba garantire che le condizioni economiche di interconnessione contenute nell'offerta di riferimento siano disaggregate per singolo servizio offerto e per singola componente impiegata, idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto, non discriminatorie, trasparenti ed obiettive, nel rispetto di quanto disposto dalla presente delibera.

345. I prezzi dei servizi di interconnessione contenuti nell'offerta di riferimento, fatto salvo ove diversamente disciplinato dal meccanismo di recupero dei costi di cui al paragrafo 4.2.4.1, sono soggetti all'obbligo di orientamento al costo secondo quanto disposto al paragrafo 4.2.4. In particolare i prezzi pubblicati sono basati sui costi presentati nella contabilità regolatoria. La metodologia contabile impiegata ed i criteri di attribuzione dei costi ai servizi sono oggetto di analisi ed approvazione da parte dell'Autorità come specificato al paragrafo 4.2.4.

346. L'offerta di riferimento ha validità annuale (periodo 1 gennaio - 31 dicembre) ed è fatto obbligo a Telecom Italia di pubblicazione e comunicazione all'Autorità entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore.

347. L'offerta di riferimento, in linea con quanto alla delibera n. 10/00/CIR, art. 1, comma 2, lett. e, deve integrare un *Service Level Agreement* che definisca in modo esaustivo le modalità operative e gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione da parte di Telecom Italia quali, in particolare, tempi di fornitura, tempi di ripristino, livelli di qualità e penali progressive in caso di ritardo o di inadempimento.

348. Relativamente alla struttura dei servizi di raccolta, terminazione e transito, in applicazione del principio di disaggregazione di cui all'art. 46, comma 2, ed ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. c del Codice Telecom Italia mantiene l'accesso in interconnessione ai livelli della propria rete secondo le modalità approvate con la delibera n. 3/04/CIR.

349. Secondo quanto al capo I, art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98, in ciascuno dei distretti telefonici di Milano, Roma e Torino (come definiti ai sensi del DM 6/4/90) è prevista la possibilità di attestazione ad un SGT per la raccolta e la terminazione su tutto il corrispondente distretto telefonico allo stesso prezzo del servizio di raccolta e terminazione via singolo SGT. Tale previsione aveva il fine di permettere agli operatori alternativi di competere con Telecom Italia nella formulazione di offerte finali di servizi di traffico locale in detti distretti. L'Autorità osserva che la rete di connettività tra gli SGU di Telecom Italia permette il trasporto delle chiamate locali nell'ambito di tali distretti, pertanto i servizi di raccolta e terminazione SGU distrettuale possono essere efficacemente impiegati dagli operatori alternativi nella formulazione di offerte finali di traffico locale. Sulla base di tali considerazioni l'Autorità ritiene non necessario riconfermare l'obbligo di cui al capo I, art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere gli obblighi in merito all'offerta di riferimento di Telecom Italia relativamente a la struttura dell'offerta, il grado di dettaglio, le modalità di pubblicazione?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di rimuovere l'obbligo di cui al capo I, art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98?

350. Gli obblighi specifici relativi ai servizi oggetto dell'offerta di riferimento sono dettagliati nei paragrafi successivi.

4.4.2. Articolazione in fasce orarie di picco e di fuori picco dei prezzi dei servizi di interconnessione per il trasporto di traffico commutato

351. L'articolazione vigente in fasce orarie per i servizi di interconnessione è ottenuta applicando ai costi medi un gradiente tariffario basato sui dati di traffico degli utenti di Telecom Italia. Tale metodologia, inizialmente adottata per carenza di dati storici sui consumi degli operatori, non tiene conto di eventuali differenze statistiche tra il traffico sviluppato da Telecom Italia e quello sviluppato dagli operatori interconnessi e comporta anche significative differenze tra il prezzo medio utilizzato in fase di definizione dei prezzi a listino e l'effettivo valore pagato dagli operatori alternativi in virtù della reale ripartizione del traffico nelle due fasce tariffarie.

352. Sulla base dei dati oggi a disposizione l'Autorità sta valutando una revisione delle modalità di articolazione delle tariffe in fasce di picco e fuori picco. A riguardo l'Autorità ritiene opportuno definire il gradiente tariffario sulla base della distribuzione del traffico totale di interconnessione nell'anno precedente a quello di applicazione. Tale soluzione, mantenendo l'articolazione dei prezzi di interconnessione in fasce orarie, agevolerebbe la replicabilità da parte degli operatori alternativi della struttura delle offerte finali di Telecom Italia, consentendo al contempo un ristoro dei costi medi più accurato rispetto all'attuale modalità prevista dalla contabilità regolatoria.

Gli operatori sono invitati a presentare le proprie posizioni in merito all'articolazione oraria delle tariffe di interconnessione proposte dall'Autorità

4.4.3. Servizio di Raccolta

353. Il servizio di raccolta permette l'inoltro di una chiamata originata da un utente attestato alla rete di Telecom Italia fino al punto di consegna della rete di Telecom Italia prescelto dall'operatore interconnesso.

354. In linea con quanto già previsto dal capo I, art. 2, lett. d della delibera n. 1/CIR/98, nonché dall'art. 3, comma 1, lett. f della delibera n. 4/02/CIR in considerazione del fatto che Telecom Italia è risultato operatore con significativo potere di mercato nei mercati della raccolta e del transito, l'Autorità ritiene opportuno che il servizio di raccolta sia offerto ai livelli di interconnessione SGU ed SGT e sia articolato in:

- **Raccolta via SGU:** Il servizio consiste nella consegna ad un dato SGU delle chiamate originate da utenti od apparati di telefonia pubblica attestati all'SGU medesimo.
- **Raccolta via SGU distrettuale:** Il servizio è limitato alle comunicazioni verso numerazioni geografiche originate nel distretto di destinazione e alle numerazioni non geografiche e consiste nella consegna ad un dato SGU di un distretto delle chiamate

provenienti da un qualsiasi SGU del medesimo distretto relative ad utenti od apparati di telefonia pubblica.

- **Raccolta via SGT:** Il servizio consiste nella consegna ad un dato SGT delle chiamate provenienti da utenti od apparati di telefonia pubblica attestati ad uno qualsiasi degli SGU collegati al medesimo SGT.
- **Raccolta via doppio SGT:** Il servizio consiste nella raccolta delle chiamate a livello nazionale da utenti od apparati di telefonia pubblica attestati ad uno qualsiasi degli SGU collegati ad una coppia di SGT diversa da quella relativa all'Area Gateway di interconnessione.

4.4.3.1. Servizio di Carrier Selection

355. L'Autorità, ai sensi dell'art. 69, comma 1 del Codice, impone gli obblighi relativi alla selezione del vettore agli operatori con significativo potere di mercato nella fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa di cui alle analisi dei mercati 1 e 2. In tale evenienza, anche in considerazione della dominanza di Telecom Italia sui mercati della raccolta e del transito, l'Autorità ritiene opportuno ribadire in capo a Telecom Italia l'obbligo di consentire ai propri abbonati l'accesso ai servizi di qualsiasi fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico digitando per ogni singola chiamata un codice di selezione del vettore (servizio di *Carrier Selection* - CS). In ottemperanza all'art. 49, comma 1, lett. c, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba mantenere le medesime modalità di fornitura del servizio approvate con la delibera n. 3/04/CIR. In particolare è ribadito quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lett. a della delibera n. 4/02/CIR. In merito all'uso ed alla accessibilità delle numerazioni per i servizi di *Carrier Selection* sono integralmente confermati gli obblighi di cui alla delibera n. 9/03/CIR.

356. Il servizio di *Carrier Selection*, pertanto, è utilizzabile dall'operatore interconnesso per la raccolta di chiamate da abbonati di Telecom Italia ovvero da apparati di telefonia pubblica per le seguenti tipologie di comunicazioni:

- traffico distrettuale.
- traffico interdistrettuale geografico;
- traffico verso indicativi per servizi di comunicazioni mobili e satellitari;
- traffico per l'accesso ai servizi interni di rete forniti dall'operatore interconnesso.
- traffico internazionale;

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento in capo a Telecom Italia degli obblighi relativi alle modalità di offerta del servizio di Carrier Selection ?

4.4.3.2. Condizioni economiche per il servizio di Raccolta per le comunicazioni in Carrier Selection

357. Ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, l'Autorità può imporre obblighi di controllo dei prezzi, provvedendo affinché i meccanismi di recupero di costi ed i metodi di determinazione dei prezzi servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile. A tal fine l'Autorità ritiene che l'introduzione di un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi massimi dei servizi di interconnessione inclusi nell'offerta di riferimento rappresenti un incentivo all'efficienza dell'operatore notificato, garantisca una maggiore prevedibilità dei costi a carico degli operatori interconnessi, promovendo al contempo lo sviluppo della concorrenza nei mercati a valle.

358. Ai prezzi dei servizi di raccolta offerti da Telecom Italia, pertanto, si applica il meccanismo pluriennale di controllo definito al paragrafo 4.2.4.1 del presente documento.

Condizioni economiche per il servizio di Raccolta da utente attestato alla rete di Telecom Italia

359. Le condizioni economiche per le comunicazioni in *Carrier Selection* sono definite sulla base delle componenti additive coinvolte nella fornitura del servizio.

- **Raccolta via SGU:** Il prezzo della raccolta via SGU viene fissato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- **Raccolta via SGU distrettuale:** Il prezzo della raccolta via SGU distrettuale è dato dal prezzo del servizio di raccolta via SGU più il costo medio della componente di inoltro distrettuale. Il costo della componente di inoltro distrettuale è determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- **Raccolta via SGT:** Il prezzo della raccolta via SGT è dato dal prezzo del servizio di raccolta via SGU più il costo medio della componente di inoltro di area gateway. Il costo della componente di inoltro di area gateway è determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- **Raccolta via doppio SGT:** Il prezzo della raccolta via doppio SGT è dato dal prezzo del servizio di raccolta via SGT più il costo medio della componente di inoltro nazionale. Il costo della componente di inoltro nazionale è determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.

360. Relativamente al servizio di raccolta via SGU distrettuale, al considerato 3.2 della delibera n. 4/02/CIR, l'Autorità ha previsto che l'offerta relativa a tutti gli SGU possa essere affiancata da un'offerta che, identificando alcuni SGU predefiniti su base distrettuale, contenga condizioni economiche migliorative rispetto all'offerta accessibile da tutti gli SGU. L'Autorità ha rilevato che tale prestazione è effettivamente fornita da Telecom Italia sin dal 1999 su base commerciale (c.d. *Carrier Selection Distrettuale*). I prezzi praticati per tale servizio prima della pubblicazione della delibera n. 4/02/CONS risultavano più bassi di una quota tra il 12% ed 15% rispetto a quelli contestualmente applicati per servizio di raccolta SGT. La medesima situazione è stata riscontrata per il servizi di terminazione su SGU distrettuale per i quali Telecom praticava condizioni pari a quelle di raccolta.

L'Autorità, secondo quanto già previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, ritiene necessario valutare la possibilità che tali prestazioni rientrino nell'offerta di riferimento.

Condizioni economiche per il servizio di raccolta da apparati di telefonia pubblica

361. In merito alla raccolta da telefonia pubblica, l'Autorità ha rilevato un'elevata elasticità della domanda delle chiamate con carta prepagata da telefonia pubblica. Ciò comporta che a modifiche nei prezzi del servizio corrispondono variazioni più che proporzionali delle quantità minutarie vendute.

362. Tale condizione si riflette in maniera diretta sul mercato all'ingrosso, ove le quantità domandate dagli operatori per il servizio di raccolta da telefonia pubblica sono in massima parte relative all'accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore, impiegato per l'offerta di servizi con carte telefoniche prepagate.

363. L'incremento della c.d. quota di *surcharge* nei servizi di interconnessione ed il relativo trasferimento sui prezzi finali da parte degli operatori, comporta significative riduzioni dei consumi e dunque delle quantità vendute in interconnessione. Ciò si traduce, a fronte di una

sostanziale invarianza dei costi di rete rilevabile dalla contabilità regolatoria, in un incremento dei costi unitari per il servizio alla base della determinazione dei prezzi, secondo la metodologia di calcolo FDC attualmente utilizzata.

364. L'Autorità ritiene che una riduzione controllata del prezzo della raccolta da telefonia pubblica implicherebbe aumenti delle quantità vendute e riduzioni dei costi unitari tali da giustificare la stessa riduzione dei prezzi del servizio. L'applicazione del meccanismo di network cap inoltre incentiva una migliore efficienza nell'attività di gestione e manutenzione connesse all'offerta del servizio, nonché consente la prevedibilità dei costi nel breve e medio periodo da parte degli operatori alternativi.

365. In linea con quanto previsto dalla delibera n. 12/03/CIR l'Autorità ritiene, pertanto, che il prezzo della raccolta da telefonia pubblica da apparati di Telecom Italia debba essere regolato attraverso il sistema di programmazione pluriennale dei prezzi dei servizi di interconnessione definito al paragrafo 4.2.4.1 del presente documento. I prezzi relativi alla fornitura del servizio ai diversi livelli di interconnessione si ottengono dalla somma del prezzo della raccolta via SGU da telefonia pubblica con il costo della componente di inoltro relativa al punto di interconnessione prescelto. Il prezzo della raccolta via SGU da telefonia pubblica viene fissato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza. Le quote minutarie relative a tali servizi contribuiscono alla determinazione dei pesi all'interno dei panieri.

366. Al fine della valutazione del corretto recupero di efficienza conseguito sulla componente di accesso del servizio di raccolta da telefonia pubblica Telecom Italia è tenuta a fornire in contabilità regolatoria evidenza disaggregata dei costi di riferimento per la valorizzazione della c.d. quota di *surcharge* così come definito agli art. 1 e art. 2 comma 2 e 3 della delibera n. 12/03/CIR, nonché dei relativi dati di traffico così come definiti dall'art. 2 comma 4 della medesima delibera.

367. Telecom Italia, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 47 del Codice, deve garantire agli altri operatori condizioni equivalenti a quelle che assicura alle proprie divisioni commerciali per i propri servizi. A tal fine Telecom Italia deve praticare per la raccolta da telefonia pubblica acquistata dalle proprie divisioni commerciali i medesimi prezzi pubblicati nell'offerta di riferimento ed applicati agli altri operatori e ne evidenzia in contabilità regolatoria i relativi costi di trasferimento e quantità minutarie. Le informazioni di costo e le quantità minutarie dovranno essere articolate per singoli livelli di raccolta di interconnessione e per fasce orarie (*peak / off-peak*).

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito a:

- l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi per i servizi di raccolta CS da utente attestato alla rete di Telecom Italia ;*
- l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi per i servizi di raccolta da apparati di telefonia pubblica di Telecom Italia;*
- la formulazione dei prezzi di raccolta per i singoli livelli di interconnessione sulla base di componenti di costo additive regolate singolarmente;*
- l'introduzione nell'offerta di riferimento di un servizio di SGU distrettuale secondo quanto al punto 360?*

4.4.4. Servizio di Terminazione

368. Il servizio permette la terminazione delle chiamate consegnate dall'operatore interconnesso su utenti attestati alla rete telefonica pubblica di Telecom Italia. In linea con quanto già previsto dall'art. 3, comma 1, lett. f della delibera n. 4/02/CIR, l'Autorità ritiene che il servizio di terminazione debba essere offerto ai livelli di interconnessione SGU ed SGT e sia articolato in:

- **Terminazione via SGU:** Il servizio consiste nella terminazione delle chiamate consegnate dall'operatore interconnesso ad un dato SGU di Telecom Italia sugli utenti attestati al medesimo SGU.
- **Terminazione via SGU distrettuale:** Il servizio è limitato alle sole comunicazioni originate nel medesimo distretto di destinazione e consiste nella terminazione delle chiamate ad utenti attestati ad un qualsiasi SGU del distretto diverso dall'SGU di consegna.
- **Terminazione via SGT:** Il servizio consiste nella terminazione delle chiamate ad utenti attestati ad un qualsiasi SGU collegato all'SGT di interconnessione.
- **Terminazione via doppio SGT:** Il servizio consiste nella terminazione delle chiamate a livello nazionale su utenti attestati ad uno qualsiasi degli SGU collegati ad una coppia di SGT diversa da quella relativa all'Area Gateway di interconnessione.

4.4.4.1. Condizioni economiche per il servizio di Terminazione

369. L'Autorità ritiene opportuno ribadire in capo a Telecom Italia, anche sulla base del maggiore contropotere di mercato di quest'ultima, l'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione ai sensi dell'art. 50 comma 1. Sono pertanto ribaditi gli obblighi di cui all'art. 1 comma 1, lett. e della delibera n. 4/02/CIR, ed all'art. 1, comma 1, lett. f, punto 1 della delibera n. 2/03/CIR relativamente all'applicazione di uguali condizioni economiche a servizi che impiegano le medesime componenti di rete. In particolare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, le condizioni economiche di interconnessione per i servizi di terminazione di cui al presente paragrafo sono fissate in misura uguale alle condizioni economiche dei servizi di raccolta in Carrier Selection per ciascun livello di interconnessione previsto. Per le medesime considerazioni espresse relativamente alle condizioni economiche di tale servizio, ed ai sensi dell'art. 50 comma 1 e 2 del Codice, l'Autorità ritiene che i livelli di prezzo proposti rientrino, anche ai fini della determinazione dei pesi dei servizi, nel meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 4.2.4.1.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito a:

- *l'adozione di prezzi di terminazione uguali a quelli di raccolta in Carrier Selection;*
- *l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi?*

4.4.4.2. Servizi di Terminazione Internazionale e accesso alle Cable Station

370. L'Autorità, con la delibera n. 1/00/CIR (art. 1, comma, 1 lett. b), ha introdotto l'obbligo di offrire il servizio di trasporto del traffico internazionale uscente a condizioni trasparenti, non discriminatorie e con prezzi orientati ai costi. Analogamente, con la delibera n. 10/00/CIR (art. 6 comma 2), l'Autorità ha introdotto l'obbligo di offrire in modo disaggregato, a condizioni trasparenti, non discriminatorie e con prezzi analoghi quelli delle linee affittate i circuiti di accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini. La delibera n. 3/03/CIR, all'art. 3, comma

1, lett. c, ha poi vincolato i prezzi relativi a tali prestazioni al meccanismo di *network cap* ivi definito.

371. Nel caso in cui, a seguito degli esiti della consultazione pubblica, l'Autorità ritenesse di non dover procedere all'analisi del mercato della terminazione internazionale e quindi di non introdurre obblighi ex-ante in tale mercato, gli obblighi relativi alla terminazione del traffico (art. 1, comma, 1 lett. b della delibera n. 1/00/CIR) risulterebbero abrogati.

372. L'Autorità ritiene che l'obbligo di fornitura dei circuiti di accesso alle *Cable Station* di cui all'art. 6 comma 2 della delibera n. 10/00/CIR debba ritenersi confermato alla luce della rilevanza di tali infrastrutture ai fini della fornitura dei servizi di terminazione internazionale e che le relative condizioni economiche debbano rientrare nel meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 4.2.4.1. L'Autorità, rilevando che le infrastrutture alla base dei circuiti di accesso alle *Cable Station* risultano analoghe a quelle delle linee affittate e dei flussi di interconnessione, ritiene che i vincoli di variazione di prezzo relativi a tali servizi debbano essere definiti contestualmente e nell'ambito delle analisi dei mercati 13 e 14 di cui alla Raccomandazione.

4.4.5. Servizio di Transito

373. L'Autorità ritiene opportuno riconfermare in capo a Telecom Italia, in quanto operatore con significativo potere di mercato sul mercato del transito ai sensi dell'art. 45 del Codice, gli obblighi vigenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c della delibera n. 10/00/CIR, dell'art 1, comma 1, lett. f della delibera n. 4/02/CIR, dell'art. 3, comma 1, lett. b, punti 1 e 2 e lett. g della delibera n. 4/02/CIR e dell'art.1, comma 1, lett. c, punti 1, 2, 5, 6 ed 8 della delibera n. 2/03/CIR.

374. Sulla base di tali obblighi Telecom Italia è tenuta ad offrire un servizio che permetta l'instradamento del traffico consegnato da un operatore di origine verso la rete di un operatore di destinazione (*servizio di transito*). L'Autorità ritiene che Telecom Italia, ai sensi dell'art. 49, comma 1 lett. c del Codice, debba mantenere l'articolazione del servizio approvata con l'offerta di riferimento 2004, strutturata a livello di singolo SGU, di SGU distrettuale, di singolo SGT e di doppio SGT.

375. In particolare si definiscono i seguenti servizi:

- **transito via singolo SGU:** avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al medesimo SGU;
- **transito via SGU distrettuale:** avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione abbiano almeno un punto di interconnessione a livello di SGU, su impianti differenti, nel medesimo distretto;
- **transito via singolo SGT:** avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al medesimo SGT;
- **transito via doppio SGT:** avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi su due differenti SGT.

376. L'Autorità inoltre intende ribadire per Telecom Italia l'obbligo di mantenere condizioni tecniche ed economiche per la fornitura del servizio di transito che includano una modalità di fatturazione "*a cascata*" ed una diretta (*direct billing*), sia per numerazioni geografiche, sia per numerazioni non geografiche di operatori terzi, in coerenza con quanto previsto al punto A.9

della delibera n. 10/00/CIR. Telecom Italia, nel caso in cui l'operatore di origine ha stipulato accordi diretti con l'operatore di destinazione, è remunerata per le sole parti di sua competenza nell'ambito del servizio di transito.

377. Nel caso di fatturazione "a cascata", qualora non vi siano accordi di interconnessione tra l'operatore di origine e quello di destinazione, Telecom Italia è tenuta a gestire l'attività di compensazione/intermediazione finanziaria tra le parti. Telecom Italia riceve dall'operatore di origine quanto fatturato al chiamante al netto del dovuto per le attività di raccolta, eventuale fatturazione e rischio insolvenza e provvede a versare l'importo restante all'operatore di destinazione trattenendo la remunerazione del servizio di transito ed il corrispettivo per l'attività di intermediazione finanziaria.

378. La prestazione di *direct billing* è richiesta dall'operatore di origine a Telecom Italia sulla base del numero chiamato e non deve essere necessariamente estesa a tutte le destinazioni raggiunte con il servizio di transito.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere, in capo a Telecom Italia, gli obblighi sulla formulazione delle offerte di transito di cui al presente paragrafo?

4.4.5.1. Condizioni economiche per il servizio di Transito

379. L'Autorità ritiene che l'introduzione di un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi massimi dei servizi di interconnessione inclusi nell'offerta di riferimento rappresenti un incentivo all'efficienza dell'operatore notificato, garantisca una maggiore prevedibilità dei costi a carico degli operatori interconnessi, promovendo al contempo lo sviluppo della concorrenza nei mercati a valle. A tal fine, ad ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, ai prezzi dei servizi di transito in modalità *direct billing* offerti da Telecom Italia si applica pertanto, ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, del Codice, il meccanismo pluriennale di controllo definito al paragrafo 4.2.4.1 del presente documento.

380. Pertanto, le condizioni economiche per i singoli servizi di transito offerti da Telecom Italia devono essere definite sulla base delle componenti additive coinvolte nella fornitura del servizio nel rispetto delle seguenti modalità:

- **Servizio di transito via singolo SGU:** il prezzo del servizio di transito sia singolo SGU viene fissato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- **Servizio di transito via SGU distrettuale:** il prezzo del servizio di transito via SGU distrettuale è pari alla somma del prezzo del servizio di transito via singolo SGU e del costo medio della componente di inoltro distrettuale, così come determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- **Servizio di transito via singolo SGT:** il prezzo del servizio di transito sia singolo SGT viene fissato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- **Servizio di transito via doppio SGT:** il prezzo del servizio è pari alla somma del prezzo del servizio di transito via singolo SGT e del costo medio della componente di inoltro nazionale, così come determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.

381. Le condizioni economiche per il servizio di transito con fatturazione a cascata sono ricavate a partire dalle condizioni economiche del servizio di transito in modalità *direct billing*. Le componenti aggiuntive di servizio sono quotate secondo le condizioni presentate dall'offerta di riferimento per *kit* e flussi di interconnessione. Le ipotesi alla base dei consumi minuti impiegati nella formulazione del prezzo sono comunicate all'Autorità nell'ambito della trasmissione dell'offerta di riferimento e soggette a verifica.

382. L'Autorità ritiene che le condizioni di offerta del servizio con modalità di fatturazione "a cascata", debbano essere distinte per singolo operatore di terminazione. Telecom Italia è tenuta a comunicare in via riservata all'Autorità il dettaglio delle voci di costo determinanti i singoli prezzi totali. Le condizioni di offerta complessive possono essere aggiornate, rese pubbliche e comunicate all'Autorità nel corso dell'anno, al variare degli accordi di terminazione stipulati da Telecom Italia.

383. L'Autorità ritiene che i costi di "intermediazione amministrativa" non debbano essere computati ai fini della determinazione delle condizioni economiche del servizio di transito con fatturazione "a cascata", in quanto già inclusi nei "costi di struttura di interconnessione" allocati su tutti i servizi presenti nell'offerta di riferimento.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito a:

- *l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi per i servizi di transito;*
- *la formulazione dei prezzi di transito per i singoli livelli di interconnessione sulla base di componenti di costo additive regolate singolarmente;*
- *le modalità di determinazione dei prezzi per il servizio di transito con fatturazione a cascata?*

4.4.6. Obblighi vigenti sull'accesso alle numerazioni non geografiche di altro operatore.

384. Per garantire l'interoperabilità dei servizi su numerazione non geografica è necessario che tutti gli operatori adottino modalità tecniche simmetriche nella raccolta delle chiamate verso numerazioni non geografiche di altro operatore. Telecom Italia, in quanto operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art.45 del Codice per i servizi di raccolta, detiene un elevato potere contrattuale nei confronti degli altri operatori, determinando, di fatto, le condizioni di accesso ai servizi offerti sulle reti di questi ultimi.

385. L'Autorità ritiene, pertanto, necessario ribadire gli obblighi in capo a Telecom Italia in merito all'accesso alle numerazioni non geografiche di altro operatore al fine di promuovere un livello di concorrenza sostenibile nell'offerta dei servizi al dettaglio correlati.

4.4.6.1. Servizi offerti

386. In particolare, l'Autorità ritiene opportuno ribadire gli obblighi di cui al capo I, art. 2, lett. e e g della delibera n. 1/CIR/98, all' art. 1, comma 1, lett. e ed all'art. 2, comma 1, lett. c della delibera n. 1/00/CIR, all'art. 2, comma 1, lett. a e b della delibera n. 10/00/CIR, all'art. 3, comma 1, lett. d, punto 2 della delibera n. 4/02/CIR ed all'art. 2, comma 18 della delibera n. 3/04/CIR.

387. Telecom Italia è tenuta a provvedere al trasporto su rete di origine della comunicazione dalla sede dell'abbonato fino ad un punto di interconnessione con l'operatore interconnesso.

Sono forniti i livelli di raccolta SGU, SGU distrettuale, SGT, e doppio SGT. Il servizio di raccolta è previsto anche da apparati di Telefonia Pubblica.

388. In coerenza con la delibera n. 9/03/CIR, i servizi con numerazione non geografica, accessibili anche da parte di Telefonia Pubblica, ove previsto, sono i seguenti:

- Numerazione per servizi di addebito al chiamato (800, 803 e 00800),
- Numerazione per i servizi di addebito ripartito (84X),
- Numerazione per servizi di numero unico (199),
- Numerazione per servizi di numero personale (178),
- Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899, 144, 166),
- Numerazione per servizi interattivi in fonia (163 e 164),
- Numerazione dedicata ad eventi telefonici di massa (0369 e 0769),
- Numerazione dedicata al televoto (0878),
- Numerazione per servizi Internet (700, 702 e 709).

389. Telecom Italia è tenuta a fornire l'accesso ai propri abbonati alle numerazioni *customer care* di cui all'art.15 della delibera n. 9/03/CIR assegnate agli operatori titolari delle numerazioni.

390. Telecom Italia è tenuta a fornire l'accesso alle reti private virtuali di altri operatori alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste per la fornitura del servizio di raccolta in *Carrier Selection*.

391. Telecom Italia è tenuta a prevedere per le numerazioni 702 e 709, la configurazione di prezzi per singolo numero.

392. Telecom Italia è tenuta a prevedere, per i servizi interni di rete di altro operatore da parte di abbonati di Telecom Italia, l'accesso in *Carrier Selection* secondo quanto all'art. 2, comma 1, lett. b della delibera n. 1/00/CIR.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito a:

- *la struttura dei servizi di raccolta in interconnessione per numerazioni non geografiche;*
- *le numerazioni per accesso al customer care di altro operatore;*
- *le condizioni di accesso a rete privata virtuale;*
- *la possibilità di configurare prezzi distinti per singolo numero per le numerazioni 702 e 709;*
- *l'accesso in CS ai servizi interni di rete di altro operatore?*

4.4.6.2. Condizioni economiche per l'accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore

393. L'Autorità ritiene opportuno ribadire gli obblighi di cui all'art. 1 comma 1, lett. e della delibera n. 4/02/CIR, ed all'art. 1, comma 1, lett. f, punto 1 della delibera n. 2/03/CIR relativamente all'applicazione di uguali condizioni economiche a servizi di raccolta equivalenti. In particolare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, le condizioni economiche di interconnessione per l'accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche di cui al presente paragrafo sono fissate in misura uguale alle condizioni economiche dei servizi di raccolta in *Carrier Selection* per ciascun livello di interconnessione previsto e rientrano, anche ai fini della

formazione dei pesi dei servizi, nel meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 4.2.4.1.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito a:

- l'adozione di prezzi di raccolta da numerazioni non geografiche uguali a quelli di raccolta in Carrier Selection;

- l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi?

4.4.6.3. Servizio opzionale di fatturazione conto terzi

394. La prestazione di fatturazione conto terzi rappresenta un elemento accessorio necessario alla fornitura di servizi a valore aggiunto agli utenti delle reti interconnesse. Ogni operatore che offra accesso ed interconnessione risulta l'unico fornitore all'ingrosso nei confronti degli altri operatori della prestazione di fatturazione verso i propri utenti.

395. Ai sensi dell'art. 41 tutti gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro la prestazione di fatturazione conto terzi allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi offerti su numerazioni non geografiche. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, quale operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 per i servizi di raccolta, debba prevedere l'offerta della prestazione di fatturazione conto terzi a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo.

396. In merito agli obblighi specifici di fornitura, l'Autorità ritiene opportuno ribadire quanto disposto all'art. 1, comma 1, lett. a della delibera n. 1/00/CIR, all'art. 3 comma 1, lett. m, punto 3 della delibera n. 4/02/CIR, all'art. 1, comma 1, lett. d, punti 1 e 2 della delibera n. 2/03/CIR, all'art. 3, comma 2, lett. d ed e della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 3, lett. a della delibera n. 3/04/CIR.

397. In particolare, con riferimento all'accesso di abbonati di un operatore ai servizi non geografici di un operatore interconnesso, si applica il principio generale per cui i ricavi derivanti da tali servizi spettano integralmente all'operatore a cui è stata assegnata la relativa numerazione. All'operatore dalla cui rete origina la chiamata spettano invece i ricavi per il trasporto della chiamata e gli eventuali ricavi relativi alla prestazione di fatturazione e alla copertura dell'eventuale rischio di insolvenza. L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia ed i contratti di interconnessione devono essere allineati a tale principio.

398. Per le numerazioni di cui al presente paragrafo, le condizioni economiche del servizio di "fatturazione per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore" sono formulate sulla base delle metodologie disposte dalla delibera n. 2/03/CIR. La quota di fatturazione, nelle more delle verifiche sui dati di contabilità regolatoria per gli anni 2002 e 2003, è fissata al 2,9% del fatturato. Tale valore è applicabile indipendentemente dal prezzo del servizio fatturato ed indipendentemente dalle griglie di prezzo contenute nell'offerta presentata da Telecom Italia.

399. In linea con quanto all'art. 2, comma 3 della delibera n. 6/02/CIR, Telecom Italia deve fornire evidenza all'Autorità, nell'ambito della contabilità regolatoria, dei costi sottostanti alle condizioni di offerta per la prestazione di fatturazione per l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori.

400. Gli oneri derivanti da perdite su credito sono oggetto di negoziazioni bilaterali e conguagli periodici tra Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione oggetto della perdita. Telecom Italia ha l'obbligo di concludere tali negoziazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di avvio delle stesse e di fornire tutte le informazioni necessarie a tal fine. La documentazione prodotta da Telecom Italia deve includere, separatamente per ciascuna numerazione, le informazioni necessarie alla determinazione della perdita effettivamente generata dall'operatore. Nell'ambito delle negoziazioni, Telecom Italia fornisce agli operatori evidenza delle componenti di perdita su crediti in maniera disaggregata rispetto alla quota di fatturazione.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla conferma degli obblighi sul servizio di fatturazione conto terzi di cui al presente paragrafo?

4.4.6.4. Configurazioni dei prezzi delle numerazioni

401. La prestazione di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche risulta un servizio complementare a quello di fatturazione conto terzi. In virtù delle medesime considerazioni proposte per quest'ultimo servizio l'Autorità ritiene necessario ribadire per Telecom Italia gli obblighi di fornitura vigenti.

402. In particolare la configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche resta soggetta a quanto disposto all'art. 3, comma 2, lett. d della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 3, lett. b della delibera n. 3/04/CIR.

403. In particolare, gli eventuali oneri di configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie sono esposti nell'Offerta di Riferimento a condizioni economiche eque, non discriminatorie ed orientate al costo. Telecom Italia deve garantire la fornitura per tutte le numerazioni del servizio di configurazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, indipendentemente dallo scaglione tariffario prescelto dall'operatore interconnesso.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla conferma degli obblighi sul servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni di cui al presente paragrafo.

4.4.7. Obblighi vigenti sull'accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia.

404. Nel rispetto del principio di non discriminazione, al fine di garantire gli stessi servizi di base all'utenza finale, nonché l'accesso ai numeri di emergenza e pubblica utilità, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba garantire agli abbonati degli operatori interconnessi la possibilità di accedere agli stessi servizi che fornisce sulla propria rete alla propria clientela.

405. L'Autorità ritiene pertanto opportuno ribadire in capo a Telecom Italia gli obblighi di cui al capo I, art. 2, lett. f della delibera n. 1/CIR/98 ed all'art. 2, comma 1, lett. a della delibera n. 1/00/CIR. L'accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia, in coerenza con quanto stabilito dalla delibera n. 9/03/CIR, deve avvenire mediante selezione diretta del numero, ovvero senza la digitazione del codice di *Carrier Selection*.

406. I servizi oggetto di offerta sono:

- Accesso ai servizi con numerazione non geografica;
- Accesso ai servizi di Customer Care forniti da Telecom Italia sulla propria rete;
- Accesso a servizi di emergenza e di pubblica utilità;

Rientrano in quest'ultima fattispecie i seguenti servizi:

a) Servizi di emergenza:

- 112 Carabinieri Pronto Intervento
- 113 Soccorso pubblico di emergenza
- 114 Emergenza maltrattamenti dei minori
- 115 Vigili del Fuoco Pronto Intervento
- 118 Emergenza Sanitaria (ove attivo)

b) Servizi di pubblica utilità:

- 117 Guardia di Finanza
- 1515 Antincendio boschivo del Corpo Forestale dello Stato
- 1530 Capitaneria di Porto assistenza in mare – numero blu
- 1518 Informazioni CCISS

407. Telecom Italia offre agli operatori interconnessi l'accesso al servizio dettatura Telegrammi per l'Italia e per l'estero (186) offerto da Poste Italiane.

408. In particolare, in merito all'accesso ai servizi con numerazioni non geografiche ed ai servizi di *Customer Care* forniti da Telecom Italia sulla propria rete, si applica il principio generale di titolarità dei ricavi in capo all'operatore a cui è stata assegnata la relativa numerazione richiamato dall'art. 1 della delibera n. 1/00/CIR. Analogamente, per i numeri di emergenza e pubblica utilità, in presenza di un contratto tra Telecom Italia ed il gestore del centro servizi che copra l'onere relativo alla prestazione, viene applicato il modello di raccolta richiamato dall'art. 1 della delibera n. 1/00/CIR.

409. Relativamente ai servizi di pubblica utilità 117 e 1515, Telecom Italia dichiara di non percepire alcun compenso dai centri servizi per il costo della chiamata. In forza di ciò, in deroga a quanto all'art. 1 della delibera n. 1/00/CIR, per tali servizi l'Autorità ritiene che Telecom Italia possa applicare, per le condizioni economiche di interconnessione, il modello di terminazione.

410. Le condizioni economiche sono ricavate sulla base del livello di interconnessione a cui viene consegnata la comunicazione dall'operatore interconnesso e sulla base del livello di attestazione dei centri servizio alla rete di Telecom Italia, a partire dai costi delle prestazioni di inoltro e trasporto approvate nell'ambito del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 4.2.4.1. I minuti trasportati in transito per tali servizi non concorrono alla formazione dei pesi nei panieri del *network cap*.

411. Le quote delle singole prestazioni impiegate nella formulazione dei prezzi di terminazione sono oggetto di verifica da parte dell'autorità e dettagliate nella contabilità regolatoria assieme ai dati di costo relativi alla fornitura del servizio.

412. L'Autorità ritiene inoltre ribadito l'obbligo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, punto 4, della delibera n. 2/03/CIR, secondo cui Telecom Italia deve comunicare agli operatori sottoscrittori del contratto di interconnessione per la raccolta del traffico verso numerazioni non geografiche l'elenco delle numerazioni (CLI) associate alle postazioni di telefonia pubblica entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

413. E' infine ribadito l'art. 2, comma 13 della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui Telecom Italia ha l'obbligo di comunicare agli operatori interconnessi le informazioni concernenti

l'apertura di numerazioni non geografiche relative ai propri servizi di nuova introduzione con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito agli obblighi sull'accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia di cui al presente paragrafo?

4.4.7.1. Obblighi in materia di accesso in interconnessione al servizio elenco abbonati

414. Nelle more delle risultanze del procedimento "Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati", avviato con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 settembre 2003 n. 222, l'Autorità conferma l'applicazione del modello di interconnessione di raccolta alle chiamate originate da altri operatori verso il servizio 12 di Telecom Italia secondo quanto regolato dall'art. 1, comma 1, lett. d della delibera n. 1/00/CIR, dall'art. 3, comma 1, lett. o della delibera n. 4/02/CIR ed dall'art. 2 comma 4 delibera n. 3/04/CIR.

415. In merito alla raccolta verso centri servizi per la consultazione elenco abbonati di altro operatore, l'Autorità rileva che, ad oggi, non esiste alcun meccanismo che permetta di notificare all'operatore di accesso, cui è fatto obbligo di fatturazione conto terzi, eventuali cambi di regime tariffario connessi ad esempio alla redirectione della chiamata al numero trovato. Ai sensi dell'art.49 comma 1 lett. d l'Autorità può imporre di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché terze parti possano formulare offerte. In considerazione di quanto sopra l'Autorità ritiene necessario che l'operatore di accesso preveda modalità di segnalazione alle interfacce di interconnessione di eventuali cambiamenti nel regime tariffario.

Gli operatori sono invitati a presentare le proprie posizioni in merito all'accesso in interconnessione al servizio 12 di Telecom Italia.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'introduzione all'interconnessione con l'operatore di accesso di una modalità di segnalazione di cambio del regime tariffario?

4.4.8. Obblighi vigenti sull'accesso alle numerazioni in decade 7.

4.4.8.1. Servizio di Terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia

416. In coerenza con l'art. 11, comma 2 della delibera n. 9/03/CIR, ed in deroga al principio di titolarità dei ricavi di cui all'art. 1 della delibera n. 1/00/CIR, per tali numerazioni la chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso. L'Autorità, alla luce delle analisi svolte nel capitolo 3 sulle condizioni concorrenziali del servizio di terminazione su rete internet, ritiene opportuno non ribadire in capo a Telecom Italia gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, lett. m, punto 1 della delibera n. 4/02/CIR. Tuttavia, al fine di preservare le condizioni di competizione rilevate in detta analisi, l'Autorità ritiene necessario mantenere in capo a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza e non discriminazione per la terminazione su numerazioni 701. L'Autorità ritiene inoltre che il prezzo al pubblico per l'accesso a numerazioni 701, in linea con quanto all'art. 3, comma 1, lett. m, punto 2 della delibera n. 4/02/CIR, debba essere definito dall'operatore di accesso in maniera non discriminatoria verso numerazioni proprie e di altri operatori interconnessi. In assenza di tali condizioni, Telecom Italia, in virtù della dominanza sull'accesso e raccolta del traffico, potendo fissare liberamente i prezzi al dettaglio su tutte le numerazioni 701, proprie e di altro operatore, determinerebbe condizioni economiche per i 701 propri o di proprie controllate al di sotto di quelle praticate per numerazioni di altri operatori,

indipendentemente dai prezzi di terminazione *internet* richiesti da questi ultimi. Operatori che agiscono come ISP, quali Wind, Albacom o Tiscali, non potrebbero continuare ad offrire il servizio di accesso ad *internet* proprio a causa della loro integrazione verticale, non potendo migrare le proprie divisioni ISP su numerazioni di Telecom Italia.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità sulla revoca dei vicoli di orientamento al costo per il servizio di terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità sulla conferma degli obblighi in capo a Telecom Italia di non discriminazione sui prezzi al dettaglio praticati per le numerazioni 701?

4.4.8.2. Servizio opzionale di consegna del traffico internet in decade 7 con il protocollo DSS1.

417. Tale servizio è una prestazione opzionale alla fornitura del servizio di raccolta del traffico in decade 7 di cui al paragrafo 4.4.6. Alla luce delle medesime considerazioni, l'Autorità ritiene necessario riconfermare, pertanto, gli obblighi in capo a Telecom Italia di cui all'art. 1, comma 2, della delibera n. 2/03/CIR, all'art. 2, comma 1 della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2 comma 17 della delibera n. 3/04/CIR.

418. In particolare, Telecom Italia è tenuta a fornire la prestazione di consegna del traffico internet in decade 7 con il protocollo DSS1 come opzione aggiuntiva ai servizi di raccolta del traffico in decade 7. Le condizioni economiche del servizio sono soggette a verifica dell'orientamento al costo e comprendono, pertanto, anche i costi di gestione degli operatori.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità sul mantenimento degli obblighi in merito alla prestazione di consegna DSS1 da parte di Telecom Italia?

4.4.8.3. Accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e 709 dell'Operatore interconnesso su base forfetaria (FRIACO- Flat-Rate Internet Access Call Origination).

419. In considerazione della posizione dominante di Telecom Italia nel mercato della raccolta e delle caratteristiche proprie delle offerte *retail* di accesso ad Internet risulta confermata la necessità di rendere disponibile un servizio intermedio tariffato a condizioni forfetarie tale da consentire agli operatori la massima flessibilità nella formulazione delle proprie offerte.

420. L'Autorità ritiene pertanto opportuno ribadire gli obblighi di cui agli art. 1 e 2 della delibera n. 25/01/CIR, all'art. 2 comma 1 della delibera n. 5/02/CIR ed all'art. 1 comma 1, lett. f, punti 4 e 5 della delibera n. 2/03/CIR, limitatamente alle condizioni tecniche di offerta.

421. In particolare, è fatto obbligo a Telecom Italia di mantenere il servizio di raccolta del traffico Internet a condizioni economiche forfetarie. Il servizio è offerto ai livelli SGU, SGU distrettuale ed SGT. Il servizio di raccolta forfetaria per il traffico internet a livello distrettuale prevede la medesima architettura di interconnessione utilizzata per i servizi di raccolta e terminazione su numerazioni geografiche, ossia un unico punto di interconnessione per ogni distretto.

422. I circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono condivisibili per l'instradamento di tutto il traffico decade 7 gestito con il modello di raccolta, anche quello a consumo.

423. In caso di saturazione delle risorse di interconnessione forfetaria disponibili su un autocommutatore, il servizio di raccolta forfetario prevede la gestione del trabocco del traffico su canali di interconnessione a consumo.

424. Il traffico di trabocco è valorizzato secondo i prezzi del servizio di raccolta a consumo per l'accesso a numerazioni in decade 7.

425. I canali di interconnessione utilizzati per il traffico di trabocco sono condivisibili con il traffico del servizio di raccolta a consumo per le numerazioni in decade 7, e sono soggetti alle medesime verifiche di qualità e dimensionamento relative ai circuiti di interconnessione utilizzati per il servizio di raccolta forfetaria.

426. Il processo di richiesta ed attivazione dei circuiti di interconnessione utilizzati per il servizio di raccolta forfetaria garantisce tempi minimi di attivazione ed un elevato grado di flessibilità, con particolare riferimento al caso di disponibilità da parte dell'operatore interconnesso di risorse trasmissive non completamente utilizzate.

427. Nelle condizioni di offerta, Telecom Italia è tenuta ad indicare le modalità di discriminazione del traffico ed i parametri utilizzati per il controllo dell'integrità, del corretto funzionamento e del dimensionamento della rete.

428. I valori di perdita massima per i flussi di interconnessione per traffico internet raccolto in modalità forfetaria non sono vincolanti per l'operatore interconnesso ed il loro superamento non comporta l'obbligo di incremento di capacità dei flussi di interconnessione.

429. L'operatore interconnesso, nel rispetto di quanto in merito previsto dai singoli contratti di interconnessione, può scegliere di trasformare i circuiti di raccolta esistenti da tariffazione a consumo, per traffico voce o decade 7, a forfetaria e viceversa, senza oneri o penalità. Telecom Italia garantisce 30 giorni solari come tempo massimo dalla richiesta per la riconversione dei flussi di interconnessione da minutarario a forfettario.

430. Le modalità di fatturazione sono analoghe a quelle previste per servizi a traffico commutato.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi per i servizi di raccolta FRIACO di cui al presente paragrafo?

4.4.8.4. Condizioni economiche per l'accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e 709 dell'operatore interconnesso su base forfetaria (FRIACO).

431. Le condizioni economiche del servizio di raccolta forfetaria sono fissate sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione e recupero dei costi di cui all'art. 50 commi 1 e 2. A tal fine l'Autorità ritiene che il prezzo del servizio debba essere determinato applicando il meccanismo definito dalla delibera n. 5/02/CIR a partire dai prezzi minutarari di raccolta previsti dall'offerta di riferimento per il servizio di raccolta *Carrier Selection*.

432. In particolare i costi minutarî delle tratte SL-SGU, SGU-SGT, SGU-SGU corrispondono ai costi delle componenti relative alle prestazioni di raccolta/terminazione SGU, inoltre area gateway ed inoltre distrettuale, cosî come regolati dal meccanismo di programmazione dei prezzi di cui al paragrafo 4.2.4.1. L'Autorità, annualmente, nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento, svolgerà l'esame dei parametri caratteristici dell'algoritmo di valutazione delle condizioni economiche sulla base delle evidenze di traffico prodotte da Telecom Italia.

433. E' fatto obbligo a Telecom Italia di trasmettere all'Autorità, contestualmente all'offerta di riferimento, i volumi minutarî di traffico venduti agli operatori con i servizi di raccolta forfetaria; tali dati devono essere corredati dei parametri caratteristici delle singole tratte di rete coinvolte, cosî come misurati sulla propria rete nella fornitura del servizio per il periodo di riferimento relativo al paniere di consumi del *network cap*.

434. La veridicità dei dati prodotti è autocertificata da Telecom Italia nelle forme e modalità previste ai sensi del DPR 403/98. Telecom Italia è tenuta a includere nella propria contabilità regolatoria una tabella di dettaglio recante le succitate quantità minutarie di traffico disaggregate per livello di interconnessione ed i parametri di impiego delle singole tratte necessari alla determinazione dei prezzi secondo il meccanismo definito dalla delibera n. 5/02/CIR.

Gli operatori sono invitati a presentare la propria posizione sulle proposte di provvedimento in merito di servizi di raccolta FRIACO di cui al presente paragrafo.

4.4.9. Portabilità del numero tra operatori

435. Ai sensi dell'art. 80 del Codice, l'Autorità ribadisce l'obbligo di fornitura della prestazione di portabilità del numero per numerazioni geografiche e non geografiche secondo le modalità di cui all'allegato A della delibera n. 4/CIR/99. In linea con il comma 3 dell'art. 80 del Codice e con quanto previsto dall'art. 3 delle delibere n. 3/03/CIR, l'Autorità ritiene necessario che il prezzo della prestazione sia sottoposto al meccanismo pluriennale di controllo predisposto al paragrafo 4.2.4.1 del presente documento.

436. La soluzione tecnica per la risoluzione dell'indirizzamento e dell'instradamento approvata con la delibera n. 4/CIR/99, allegato A, art. 2 per le chiamate da rete fissa e mobile verso numerazioni geografiche è quella dell'*onward routing* e per le chiamate verso numerazioni non geografiche è quella dell'*always query*.

437. L'Autorità rilevava già al punto G.2 della delibera n. 10/00/CIR che le prestazioni di portabilità del numero tra operatori di rete fissa avrebbe richiesto l'implementazione di soluzioni di instradamento tra le reti interconnesse tecnicamente più efficienti di quelle attualmente implementate e che l'obiettivo finale dell'Autorità è "*l'adozione di una soluzione tecnica basata sull'utilizzo di un database centralizzato per l'immediata interrogazione e corretto instradamento delle chiamate verso numeri portati*".

438. La delibera n. 19/01/CIR dispone, nell'ambito della portabilità dei numeri mobili, l'implementazione della tecnica di instradamento di *direct routing*, la quale prevede l'interrogazione di un database per ogni singola chiamata da parte della rete di origine sia di rete fissa sia di rete mobile. L'attuazione di tale delibera, ovvero la realizzazione della tecnica *direct*

routing/always query in tutte le reti, apre la possibilità per gli operatori di adottare, con ridotti investimenti incrementali, la medesima tecnica per le chiamate verso numeri geografici portati.

439. L'Autorità, al fine di promuovere un uso efficiente delle risorse di rete, ritiene necessario di istituire un tavolo tecnico con tutti gli operatori volto a definire le modalità di risoluzione dell'indirizzamento dei numeri portati attraverso l'implementazione di un database condiviso e di interrogazioni per singola chiamata da parte della rete di origine.

<p><i>Si condividono le proposte di regolamentazione presentate dall'Autorità in merito alla prestazione di portabilità del numero?</i></p>

4.4.10. Carrier Selection Equal Access modalità di preselezione (Carrier Preselection)

440. L'Autorità, ai sensi dell'art. 69, comma 1 del Codice, impone gli obblighi relativi alla preselezione del vettore agli operatori con significativo potere di mercato nella fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa di cui alle analisi dei mercati 1 e 2. In tale evenienza, anche in considerazione della dominanza di Telecom Italia sui mercati della raccolta e del transito, l'Autorità ritiene necessario ribadire per Telecom Italia gli obblighi di fornitura del servizio di preselezione del vettore di cui all'allegato E del presente documento. In merito all'uso ed alla accessibilità delle numerazioni per i servizi di *Carrier Preselection* sono integralmente confermati gli obblighi di cui alla delibera n. 9/03/CIR.

441. Ai sensi del comma 3 dell'art. 69 del Codice ed in linea con quanto art. 7, commi 2 e 3 della delibera n. 10/00/CIR, al fine di promuovere un uso efficiente delle risorse produttive da parte di Telecom Italia, l'Autorità ritiene necessario regolare il contributo *una tantum* per attivazione *Carrier Preselection* o per cambio profilo ed i prezzi relativi alla configurazione degli autocommutatori per codici *Carrier Preselection* nell'ambito del meccanismo pluriennale di controllo dei prezzi disposto al paragrafo 4.2.4.1 del presente documento.

442. L'Autorità, con l'art. 2, comma 2, della delibera n. 3/04/CIR, ha fissato il valore della quota supplementare *Carrier Preselection* per l'offerta di riferimento 2004 uguale a quella approvata nel 2003 riservandosi di rivedere il periodo di applicazione della quota supplementare alla luce dell'effettivo recupero dei costi di adeguamento da parte di Telecom Italia. Dall'analisi dei dati contabili del 1999, 2000 e 2001, 2002 e 2003, l'Autorità ritiene che i ricavi complessivi ottenuti in tali anni abbiano compensato le spese di *set-up* del sistema il cui recupero era legato alla quota supplementare. Infatti, pur essendosi realizzato un minore sviluppo di traffico rispetto a quanto ipotizzato con una conseguente riduzione dei ricavi da quota supplementare, allo stesso tempo Telecom Italia ha evidenziato nel conto economico maggiori ricavi riconducibili a maggiori efficienze nella gestione del processo complessivo di *Carrier Preselection* (attivazione + traffico). Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene che sia necessario eliminare nell'offerta di riferimento la quota minutaria supplementare per il traffico raccolto in *Carrier Preselection*.

<p><i>Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi sulla Carrier Preselection con l'eliminazione della quota di surcharge?</i></p>
--

4.4.11. Servizi avanzati offerti dall'interfaccia di interconnessione

443. Telecom Italia fornisce ai propri clienti diverse prestazioni avanzate, tra cui l'avviso di chiamata, la richiamata su occupato, la conversazione a tre e conversazione intermedia. La

fornitura delle prestazioni avanzate nell'ambito dei servizi di interconnessione permette agli operatori alternativi di competere nel mercato al dettaglio promovendo la differenziazione delle offerte. L'Autorità ritiene pertanto opportuno ribadire l'obbligo per Telecom Italia, in quanto operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 del Codice relativamente ai servizi di interconnessione, di fornire a terzi gli stessi servizi avanzati impiegati dalle proprie divisioni commerciali per le offerte al dettaglio, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 47 comma 2 e con prezzi orientati ai costi.

444. L'Autorità inoltre intende confermare gli obblighi di cui al capo I, art. 2, lett. h della delibera n. 1/CIR/98. In particolare, si ribadisce l'obbligo di fornitura dei servizi avviso di chiamata, richiamata su occupato, conversazione a tre, conversazione intermedia. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. c Telecom Italia ha l'obbligo di fornire tutti i servizi supplementari attualmente offerti, sia per accesso ISDN sia per accessi PSTN, ove tecnicamente possibile.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi di fornitura dei servizi avanzati offerti dall'interfaccia di interconnessione?

4.4.12. Infrastruttura trasmissiva di interconnessione

445. I flussi di interconnessione rappresentano un elemento essenziale ai fini della fornitura di tutti i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia. In mancanza di tale prestazione, gli operatori alternativi dovrebbero raggiungere fisicamente le centrali di Telecom Italia con mezzi propri sostenendo, oltre al costo di co-locazione presso tali centrali, ingenti investimenti infrastrutturali in scavi e portanti per connettere i propri nodi di rete con quelli di Telecom Italia.

446. In ragione della natura accessoria di tale prestazione a tutti i servizi all'ingrosso, l'Autorità ritiene opportuno ribadire gli obblighi secondo quanto agli art. 46, 47, 49 e 50 del Codice per offerta dei flussi di interconnessione a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo da parte di Telecom Italia, essendo quest'ultima operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 del Codice per i servizi di raccolta terminazione e transito così come individuato al capitolo 3.

447. In merito alla fornitura di flussi ed interfacce di interconnessione, in linea con quanto all'art. 4, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, all'art. 3, comma 1, lett. c, punto 2 e lett. h, punto 4 della delibera n. 4/02/CIR, all'art. 1, comma 1, lett. a, punto 1 della delibera n. 2/03/CIR, all'art. 2, comma 5, lett. a della delibera n. 3/04/CIR, l'Autorità ritiene necessario confermare l'obbligo in capo a Telecom Italia di fornire flussi di interconnessione con capacità di 2Mbps, 34Mbps e 155Mbps in tecnologia PDH ed SDH e di fornire porte sui propri autocommutatori con capacità 2Mbps e 155Mbps.

448. Oltre alle modalità già attualmente presenti in offerta di riferimento, di cui è fatto obbligo il mantenimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 lett. c del Codice, l'Autorità, in linea con quanto espresso ai punti 54 e 55 della delibera n. 3/04/CIR, ritiene opportuno che Telecom Italia offra il servizio di flusso di interconnessione in modalità TUG-3 con interfacce a 155Mbps. Telecom Italia, inoltre, è tenuta a introdurre l'offerta di flussi TUG-3 con interfacce 2Mbps lato Telecom Italia ed interfacce 155Mbps lato operatore.

449. Sono, inoltre, confermati gli obblighi riguardanti la fornitura del servizio di estensione dell'interconnessione di cui agli art. 2 comma 1 lett. d delibera n. 1/00/CIR, all'art. 4, comma 2,

della delibera n. 10/00/CIR, all'art. 2, comma 5, lett. a della delibera n. 3/04/CIR. In particolare, il servizio di estensione dell'interconnessione risulta disponibile per operatori interconnessi in modalità "sito adiacente al nodo di Telecom Italia" oppure tramite modalità "punto di interconnessione presso il nodo di Telecom Italia", contempla le velocità 2Mbps, 34Mbps e 155Mbps ed è offerto a partire dalle stesse componenti di rete relative ai flussi di interconnessione, prevedendo anche interfacce SDH a 155Mbps.

450. E' inoltre ribadito l'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c, punto 1, della delibera n. 4/02/CIR. In particolare, in caso di impedimenti tecnici all'interconnessione presso un nodo SGU o SGT, Telecom Italia fornisce il servizio di interconnessione alle medesime condizioni economiche che l'operatore avrebbe fruito in caso di interconnessione fisica presso il nodo (interconnessione virtuale).

451. Si ribadisce l'obbligo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a, punto 5, della delibera n. 2/03/CIR, secondo cui la modalità di interconnessione "Accesso alla rete di Telecom Italia con Punto di Interconnessione presso il nodo di Telecom Italia" è applicabile anche quando il Punto di Interconnessione è individuato presso gli spazi di co-locazione di un operatore terzo.

452. L'Autorità, in linea con quanto all'art. 2, comma 6, lett. a, della delibera n. 3/04/CIR, al fine di promuovere l'uso efficiente delle risorse di interconnessione intende ribadire gli obblighi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a, punto 7, della delibera n. 2/03/CIR ed all'art. 3, comma 1, lett. a, della delibera n. 11/03/CIR, secondo cui i flussi di interconnessione rappresentano una risorsa condivisa tra tutte le tipologie di traffico scambiato tra Telecom Italia e gli operatori interconnessi. Le tipologie di traffico per cui vige l'obbligo di offerta e condivisione dei flussi di interconnessione includono il traffico telefonico scambiato in raccolta e terminazione, il traffico dati relativo ai servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (mercato 12 di cui alla Raccomandazione), il traffico relativo ai servizi di fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato 13 di cui alla Raccomandazione) e di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato 14 di cui alla Raccomandazione) nonché il traffico relativo ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale (mercato 11 di cui alla Raccomandazione). Sono altresì ribaditi gli obblighi di migrazione senza oneri dei circuiti preesistenti in circuiti di interconnessione di cui all'art. 1, comma 1, lett. a punto 7 della delibera n. 2/03/CIR. In particolare, le nuove condizioni economiche relative ai circuiti per cui si è fatta richiesta di migrazione avranno decorso a partire dalla data di validità dell'offerta di riferimento dell'anno in cui è stata effettuata la richiesta.

453. L'Autorità rileva che l'offerta di circuiti di interconnessione secondo le modalità descritte potrebbe comportare ripercussioni nei mercati della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani. A tal fine l'Autorità si riserva l'introduzione di disposizioni aggiuntive atte a regolare le condizioni di fornitura dei flussi di interconnessione alla luce delle risultanze delle analisi condotte nei mercati 13 e 14 di cui alla Raccomandazione.

454. In linea con quanto all'art. 3, comma 1, lett. h, punto 2 della delibera n. 4/02/CIR, si ribadisce l'obbligo di allineamento ad un anno delle clausole di scadenza contrattuale per tutti i servizi necessari per l'accesso alla rete.

455. Sono ribadite inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. c, della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 6, lett. b, della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui l'operatore, trascorso un anno di durata minima del contratto per la fornitura dei flussi di interconnessione, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale proroga contrattuale può cessare con un ragionevole preavviso i circuiti senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi.

456. Si ribadisce l'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, lett. h, punto 1 della delibera n. 4/02/CIR, secondo cui le distanze considerate ai fini della determinazione dei prezzi dei flussi di interconnessione sono valutate con la modalità di misurazione "in linea d'aria" tra le centrali Telecom Italia interessate indipendentemente dalla specifica tipologia di servizio.

457. L'Autorità, nel sottolineare la rilevanza del servizio di flussi di interconnessione ai fini della fornitura di tutti i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia, ribadisce gli obblighi di orientamento al costo per tale servizio. In particolare, in linea con quanto previsto all'art. 3 comma 1 lett. a della delibera n. 3/03/CIR, al fine di incentivare l'efficiente uso delle risorse da parte dell'operatore notificato e di garantire la prevedibilità dei costi di interconnessione per gli operatori alternativi, i prezzi dei flussi di interconnessione e dei circuiti di estensione dell'interconnessione (canoni e contributi) sono regolati nell'ambito del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 4.2.4.1 del presente provvedimento.

458. Analogamente, canoni e contributi relativi alle porte di interconnessione degli autocommutatori ed alle prestazioni connesse (c.d. *kit* di interconnessione) sono soggetti al meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 4.2.4.1.

Si condivide la posizione espressa dall'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi in materia di kit e flussi di interconnessione?

4.4.13. Prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità

459. Tali prestazioni accessorie all'interconnessione rappresentano servizi complementari alla predisposizione di nuovi *kit* e flussi di interconnessione e pertanto di uguale rilevanza ai fini della fornitura di servizi di interconnessione.

460. L'Autorità, alla luce delle considerazioni già esposte al paragrafo 4.4.12, ritiene necessario ribadire gli obblighi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b della delibera n. 10/00/CIR, per i quali Telecom Italia presenta nell'offerta di riferimento le condizioni economiche e le modalità di effettuazione delle prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità con prezzi orientati al costo. Telecom Italia ha l'obbligo di riportare il dettaglio dei costi sostenuti per tale prestazione in contabilità regolatoria.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi sul servizio di prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità?

4.4.14. Raccordi interni di centrale

461. I raccordi interni di centrale consentono agli operatori di avvalersi di fornitori alternativi di servizi di transito co-locati presso i nodi di Telecom Italia e rappresentano, pertanto, un elemento chiave nell'apertura del mercato del transito alla concorrenza.

462. In ragione della natura accessoria di tale prestazione e della sua rilevanza ai fini della pluralità di offerta dei servizi di transito, l'Autorità ritiene opportuno ribadire gli obblighi di fornitura dei raccordi interni di centrale da parte di Telecom Italia a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi secondo quanto agli art. 46, 47, e 49 del Codice, essendo quest'ultima operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 del Codice per i servizi di transito, così come individuato al capitolo 3.

463. L'Autorità ritiene necessario confermare gli obblighi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a, punto 6 della delibera n. 2/03/CIR, all'art. 3 comma 1 lett. c della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 9, lett. a e b, della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui i raccordi interni di centrale sono realizzati da Telecom Italia a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie, indipendentemente dagli operatori rilegati e a prescindere dal servizio per cui sono attivati. In particolare, l'utilizzo del raccordo interno è previsto per connessioni verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso.

Si condivide la posizione espressa dall'Autorità sui presenti obblighi in materia di raccordi interni di centrale?

4.4.15. Attività di configurazione delle centrali

464. L'attività di configurazione delle centrali è una prestazione accessoria e complementare ai servizi di raccolta verso numerazioni di altro operatore per i quali Telecom Italia è identificato al capitolo 3 come operatore con significativo potere di mercato.

465. In considerazione della rilevanza di tale prestazione, ed al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori interconnessi, l'Autorità ritiene necessario riconfermare gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, lettera n, della delibera n. 4/02/CIR ed all'art. 2, comma 12, della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui Telecom Italia, per tutte le numerazioni, prevede nelle condizioni di fornitura del servizio di configurazione delle centrali tempi massimi di esecuzione pari a 30 giorni dalla data della richiesta.

466. L'attività di configurazione delle centrali, al fine di prevenire asimmetrie tra i diversi operatori viene remunerata, come disposto all'art. 1, comma 1 lett. h della delibera n. 4/02/CIR, unicamente in caso di configurazione dei codici di Carrier Selection (configurazione del "Routing Number" C10XY(Z) e C11XY(Z)), Customer Care e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale. I prezzi di tale attività sono soggetti a regime di controllo pluriennale programmato dei prezzi di interconnessione di cui al paragrafo 4.2.4.1.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi sui servizi di configurazioni delle centrali?

4.4.16. Interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni

467. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, in quanto operatore notificato sui mercati dell'interconnessione, nel rispetto dell'art. 46, espliciti nell'offerta di riferimento le condizioni di penali degli interventi a vuoto. In particolare l'Autorità ritiene che gli interventi a vuoto soggetti a pagamento debbano essere solo quelli eccedenti una data soglia percentuale del totale degli interventi richiesti.

468. Con riferimento ai prezzi relativi agli interventi a vuoto, al fine di renderli maggiormente rispondenti ai costi effettivamente sostenuti e coerenti con i contratti di assistenza stipulati dagli operatori, l'Autorità ritiene che la franchigia prevista dall'offerta di riferimento e definita come livello percentuale massimo di interventi a vuoto su interventi richiesti dall'operatore, debba essere applicata separatamente alle categorie di intervento individuate da Telecom Italia (interventi a vuoto per disservizi trasmissivi, interventi a vuoto per degradingi trasmissivi, interventi a vuoto per disservizi commutativi).

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla regolazione delle penali relative agli interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni?

4.4.17. Obblighi relativi all'interconnessione per servizi di fonia basati su tecnologie alternative.

469. Nell'ambito delle presenti analisi di mercato l'Autorità ha ritenuto che i servizi di traffico telefonico accessibili al pubblico offerti con tecnologia VoIP, che consentono di originare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali con l'impiego delle numerazioni E.164 e che prevedono il collegamento fra reti secondo gli standard della fonia tradizionale (SS7) non siano discriminati rispetto agli omologhi servizi offerti sulla rete tradizionale per ciò che compete l'ambito di definizione dei mercati 8, 9 e 10. Dall'analisi di cui al capitolo 3 Telecom Italia è risultata operatore con significativo potere di mercato per i servizi di raccolta e ciò è indipendente dalla tecnologia adoperata.

470. In virtù del principio di neutralità tecnologica e della sostituibilità tra i servizi telefonici tradizionali ed i servizi VoIP al dettaglio corrispondenti a quelli di raccolta analizzati nel capitolo 2 del presente documento, l'Autorità ritiene, ai sensi dell'art. 69 del Codice, che Telecom Italia debba offrire la prestazione di CS e CPS in maniera tale che essa sia utilizzabile anche dai clienti che hanno scelto il VoIP come tecnologia per originare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali con l'impiego delle numerazioni E.164, prevedendo il collegamento con la rete di fonia tradizionale.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità estendere l'obbligo per Telecom Italia di attivare la prestazione di CS e CPS per la raccolta del traffico anche per i propri clienti che utilizzano la tecnologia VoIP per realizzare i servizi di telefonia disponibili al pubblico, che consentono di originare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali con l'impiego delle numerazioni E.164?